

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

182° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	3
2° - Giustizia	»	16
3° - Affari esteri	»	19
4° - Difesa	»	27
5° - Bilancio	»	33
6° - Finanze e tesoro	»	43
7° - Istruzione	»	56
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	»	64
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	68
10° - Industria	»	74
11° - Lavoro	»	77
12° - Igiene e sanità	»	87
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	95

Organismi bicamerali

Informazioni e segreto di Stato	Pag.	101
---------------------------------------	------	-----

Sottocommissioni permanenti

2° - Giustizia - Pareri	Pag.	102
5° - Bilancio - Pareri	»	104
6° - Finanze e tesoro - Pareri	»	112
7° - Istruzione - Pareri	»	113
10° - Industria - Pareri	»	114

CONVOCAZIONI	Pag.	115
--------------------	------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

146ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI*indi del Vice Presidente*
MARINELLI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Frattini e i sottosegretari di Stato per il commercio con l'estero D'Urso, per la pubblica istruzione Porzio Serravalle, per i trasporti e la navigazione Puoti, per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo, per la giustizia Ricciardi, per i lavori pubblici Testa e per le finanze Vozi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SEDE CONSULTIVA

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi

(Parere alla 8ª commissione, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il provvedimento in titolo, che avrebbe potuto essere adottato in via amministrativa, secondo la stessa motivazione addotta dal Governo: il ricorso al decreto-legge è stato determinato dalla complessità dei procedimenti che regolano la materia e dall'inerenza al regime tariffario. Lo scopo delle misure in esame è quello di agevolare il traffico commerciale notturno nella rete autostradale, in via temporanea e sperimentale, al fine di ridurre i rischi di incidenti e la congestione del traffico automobilistico soprattutto nei periodi feriali. In proposito, non risulta sufficientemente chiara la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1. Conclude, comunque, proponendo di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il presidente CORASANITI rileva che raramente il preambolo di un decreto-legge è così circostanziato e preciso come quello in esame, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il senatore FIEROTTI considera anomalo il ricorso al decreto-legge in una materia regolata da atti amministrativi.

Il relatore DE MARTINO Guido considera non infondati tali rilievi, ma ricorda la specifica motivazione di tale scelta, che dovrebbe indurre a un intervento tempestivo al fine di semplificare i procedimenti amministrativi.

Al riguardo il presidente CORASANITI ricorda che il trasferimento alla normazione primaria di materie dapprima regolate in via amministrativa non suscita obiezioni di legittimità ed è sovente giustificata anche dall'esigenza di sottrarre la normativa al sindacato giurisdizionale amministrativo.

Il senatore SCALONE auspica una valutazione rigorosa del decreto alla stregua dei canoni prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, ritenendo insussistenti i presupposti di necessità e urgenza.

La senatrice BRICCARELLO ritiene viceversa che il provvedimento sia giustificato dalla necessità di ridurre la congestione del traffico autostradale, anche in prossimità delle aree urbane.

Il senatore GUERZONI ricorda l'orientamento non restrittivo circa la valutazione dei presupposti costituzionali dei decreti-legge, assunto dal Gruppo di appartenenza del senatore Scalone in occasione dell'esame dei provvedimenti di urgenza emanati dal precedente Governo. Quanto al decreto in esame, peraltro, non se ne comprendono esattamente le specifiche motivazioni di necessità e urgenza.

Il sottosegretario TESTA motiva il provvedimento in base all'esigenza di sperimentare, a partire dal prossimo 15 agosto, un incentivo allo spostamento nelle ore notturne di una parte del traffico dei mezzi pesanti, al fine di ridurre gli incidenti stradali e in funzione di verificare l'opportunità di un regime permanente, con idonea normativa a effetto definitivo. Raccomanda, pertanto, di riconoscere i presupposti costituzionali del decreto-legge.

La proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, posta in votazione, viene accolta dalla Commissione.

(1968) Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286 recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere in parte favorevole e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore FIEROTTI ricorda le perplessità e i quesiti formulati nella precedente seduta, con particolare riguardo ad alcune specifiche disposizioni.

Interviene in proposito il sottosegretario VOZZI, che giustifica l'assenza del rappresentante del Dicastero delle finanze nella precedente seduta, e rappresenta alla Commissione il rincrescimento del ministro Fantozzi per non essere presente alla seduta odierna, a causa di concomitanti impegni istituzionali. Il Governo, peraltro, intende motivare le specifiche disposizioni del decreto, anche con l'intervento dei sottosegretari D'Urso e Prestamburgo, per le parti di rispettiva competenza. Osserva, quindi, che il nucleo fondamentale del provvedimento, desunto dai precedenti decreti, integra un progetto di sostanziali interventi innovativi nell'Amministrazione finanziaria, diretti a risolvere il contenzioso fiscale, ad acquisire maggiore gettito, e a contrastare sia i fenomeni evasivi ed elusivi che i fenomeni di infedeltà e corruzione nella stessa Amministrazione finanziaria. Le singole disposizioni inerenti a tale nucleo normativo sono coesenziali allo scopo di renderne efficace ed operativo il proposito di riforma. Quanto alle obiezioni formulate su alcune disposizioni, precisa che i concorsi speciali di cui all'articolo 6 non sono stati ancora espletati perchè il Governo preferisce attendere la conversione in legge del provvedimento, al fine di evitare incertezze nelle posizioni soggettive degli interessati. Quanto all'articolo 8, si tratta di promuovere gli studi di settore, che il Governo ritiene particolarmente importanti per contrastare l'evasione fiscale: in proposito rileva che la Scuola centrale tributaria non dispone di strumenti operativi adeguati, a causa della complessità dei procedimenti prescritti in materia. L'articolo 9, inoltre, è inteso a razionalizzare l'impiego di alcune categorie di ufficiali della Guardia di finanza, durante lo svolgimento del corso superiore di polizia tributaria. L'articolo 10 consente l'utilizzazione nel 1995 di somme imputate allo stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1994, mentre l'articolo 11 comporta una deroga, già in parte attuata per i relativi adempimenti, determinata esclusivamente da ragioni tecniche, che impongono un termine meno breve per gli adempimenti in questione. L'articolo 12 semplifica alcune procedure sanzionatorie, al fine di prevenire la prescrizione di crediti erariali, mentre l'articolo 13 corregge un errore di redazione nel testo normativo ivi richiamato, che ha determinato notevoli inconvenienti interpretativi e applicativi. Quanto agli articoli 14 e 15, si tratta di salvaguardare gli effetti prodotti in forza dei precedenti decreti, al fine di assicurare certezza normativa in materia.

Il senatore GUERZONI non trova comprensibile la complessiva ispirazione del decreto, che non sembra rispondere a situazioni di emergenza ma al proposito di introdurre importanti novità di sistema, con l'aggiunta di disposizioni eterogenee.

Il senatore VILLONE prende atto della motivazione di natura politica adottata dal rappresentante del Governo per sostenere la necessità e l'urgenza della prima parte del provvedimento. Quanto alle altre disposizioni, che raccolgono norme eterogenee ed estranee al nucleo primario del decreto, conferma le perplessità già esposte nella precedente seduta, prospettando in proposito l'opportunità di un parere contrario.

Si associa la senatrice BEDONI.

Il senatore GUGLIERI, designato quale relatore sul decreto-legge nella Commissione di merito, riconosce la natura eterogenea del provve-

dimento, ma sottolinea la necessità e l'urgenza della sua prima parte, conforme allo scopo di modificare il sistema fiscale, riducendo il contenzioso, e assicurando importanti risultati di efficienza. Ricorda, al riguardo, le diverse valutazioni del Governo e del Parlamento, manifestate nella trattazione dei precedenti decreti, e sottolinea comunque l'importanza di dotare gli istituti in questione delle risorse necessarie al fine di renderli operativi.

La senatrice BRICCARELLO considera discutibile, sotto il profilo della legittimità sostanziale, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, che rivela la complessiva difformità del provvedimento dai canoni prescritti dall'articolo 77 della Costituzione.

Il relatore FIEROTTI ritiene che quest'ultima obiezione sia attinente al merito del provvedimento e conferma comunque le perplessità già esposte sul complessivo impianto del decreto, rilevando l'opportunità di valutare contestualmente, per ogni specifica disposizione, la sussistenza di presupposti di necessità e urgenza, nonché l'omogeneità complessiva del provvedimento. Di conseguenza, propone un parere favorevole sugli articoli da 1 a 6 e sugli articoli 11, 14 e 15, mentre propone un parere contrario sugli altri articoli.

Il sottosegretario D'URSO conferma la necessità e l'urgenza dell'articolo 13, determinato da un errore di redazione della norma vigente.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO motiva la necessità e l'urgenza dell'articolo 14.

Il sottosegretario VOZZI invita la Commissione a riflettere sulle conseguenze negative di un parere contrario sulla prima parte del provvedimento. Quanto alle altre disposizioni, ne riconosce l'eterogeneità, ma invita a valutarne caso per caso la necessità e l'urgenza.

Il senatore VILLONE, quindi, propone un parere contrario sull'articolo 8, che contiene una norma di delegificazione censurata più volte dalla Commissione in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, nonché sugli articoli 9 e 10, che considera eterogenei, e sugli articoli 12 e 13.

Il senatore MARCHETTI si dichiara contrario a riconoscere i presupposti costituzionali all'intero provvedimento.

La proposta di parere contrario sull'articolo 7, avanzata dal relatore, non risulta accolta.

Viceversa sono approvate, con separate votazioni, le proposte di parere contrario formulate, sia dal relatore che dal senatore Villone, sugli articoli 8, 9, 10, 12 e 13.

La senatrice BEDONI, quindi, propone un parere contrario sull'articolo 15 che, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione, infine, approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sugli articoli da 1 a 6, nonché sugli articoli 11 e 14.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 18,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 18 luglio.

Il ministro FRATTINI illustra l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo), che risponde a un modello di delegificazione conforme alla riserva di legge costituzionale in materia di attribuzioni dei Ministeri. Ne integra quindi il testo con un vincolo negativo di nuovi oneri finanziari e di ulteriori assunzioni di personale (emendamento 1.0.1-nuova formulazione).

L'emendamento, nel testo da ultimo riformulato, viene approvato dalla Commissione.

Il ministro FRATTINI illustra e motiva l'emendamento 1.0.2, del quale il presidente CORASANITI revoca in dubbio la legittimità e l'opportunità: si tratta, infatti, di una sorta di vincolo positivo all'iniziativa legislativa del Governo.

Il senatore CASADEI MONTI ritiene condivisibile il proposito dell'emendamento, che peraltro considera formulato in modo non adeguato.

Il ministro FRATTINI richiama i modelli normativi della legge comunitaria e della legge finanziaria.

Al riguardo il Presidente CORASANITI obietta che tali leggi a cadenza annuale rispondono, direttamente o indirettamente, a obblighi comunitari e costituzionali.

Il senatore FISICHELLA si dichiara perplesso sulla rigida periodicità dello strumento normativo previsto dall'emendamento, che pregiudica valutazioni demandate alle scelte di politica legislativa di ciascun Governo.

Il ministro FRATTINI osserva che si tratta di programmare un intervento normativo periodico.

Il senatore SPERONI condivide lo scopo e il contenuto dell'emendamento, pur riconoscendo che si tratta di una disposizione ad applicazione solo eventuale.

Il senatore **CASADEI MONTI** ritiene preferibile formulare la disposizione senza un riferimento specifico alla delegificazione.

Il ministro **FRATTINI** accede a tale sollecitazione e riformula in tal senso l'emendamento (1.0.2 nuovo testo).

Ad avviso della relatrice **BRICCARELLO**, che esprime il proprio consenso all'emendamento, questo contiene una norma di indirizzo, non vincolante ma legittima e opportuna.

Il senatore **VILLONE** rileva che la disposizione non ha alcun contenuto normativo e ritiene preferibile un ordine del giorno di analogo tenore. Annuncia quindi la propria astensione.

Anche il senatore **FISICHELLA** preannuncia la propria astensione.

L'emendamento 1.0.2 (nuovo testo), posto in votazione, non risulta approvato.

Il senatore **FIEROTTI**, quindi, dà per illustrato l'emendamento 1.0.3, che successivamente ritira trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1794, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

impegna il Governo

a promuovere lo sviluppo e la riorganizzazione delle attività produttive, adottando provvedimenti diretti a realizzare la ridefinizione delle competenze in materia, la semplificazione e razionalizzazione dei relativi procedimenti amministrativi in particolare di quelli preordinati alla realizzazione, all'ampliamento alla ristrutturazione e alla riconversione degli impianti, nonché all'avvio ed esercizio degli impianti medesimi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) dare specifica applicazione ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riguardo alla sostituzione di procedimenti o di atti per procedimenti con autocertificazioni e comunicazioni degli interessati;

2) accorpate tutti i procedimenti preordinati o comunque connessi alla realizzazione o alla ristrutturazione ed ampliamento di impianti produttivi secondo tipologie unitarie di atti riguardanti i diversi ambiti oggettivi dell'urbanistica, del paesaggio e dell'ambiente, dell'igiene e salute e della sicurezza;

3) ridurre e semplificare i procedimenti inerenti a ciascun ambito oggettivo, affidandone la responsabilità a organi ed uffici di natura esclusivamente tecnica ed in particolare prevedendo che le funzioni in materia sanitaria, paesistico-ambientale e di sicurezza dagli impianti spettino alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano e siano esercitate, per ogni ambito oggettivo, da un solo ufficio, all'uopo costituito o riorganizzato, anche in deroga alle vigenti norme, con atti normativi o amministrativi della regione o della provincia, il quale dovrà, utilizzando la conferenza dei servizi dotata dei necessari poteri, completare le istruttorie tecnico-amministrative entro centoventi giorni, assicurando al contempo il diritto di audizione e di contraddittorio scritto e orale al presentatore del progetto».

1/1794/1/1*

FIEROTTI

Il ministro FRATTINI accoglie l'ordine del giorno che, posto in votazione su richiesta del proponente, è approvato dalla Commissione.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1794, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi, presentando altresì, entro il 31 dicembre di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, individuando i procedimenti oggetto della normativa e determinando per quali di essi trovi applicazione, se del caso, il disposto degli articoli 11, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni».

1/1794/2/1*

IL RELATORE

Il ministro FRATTINI accoglie l'ordine del giorno che, posto in votazione su richiesta della proponente, è approvato dalla Commissione.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, illustra l'emendamento 1.0.4, che successivamente ritira su invito del senatore Villone.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA
(A007 000, C01*, 0057*)*

Su proposta del presidente CORASANITI, la Commissione unanime conviene di procedere all'esame, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 1993 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda

sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero).

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il provvedimento, radicalmente modificato dalla Camera dei deputati con disposizioni sostitutive che ne migliorano il contenuto e la formulazione. Esprime riserve, peraltro, sull'articolo 2, comma 6, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che non individua i criteri di ripartizione dei finanziamenti. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE auspica la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il senatore PIERONI annuncia il suo voto favorevole, pur rilevando che l'urgenza del provvedimento è determinata dal decreto originario.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti - federativo.

Il senatore FISICHELLA preannuncia la sua astensione.

La proposta di parere favorevole è infine accolta dalla Commissione.

(1986) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239; recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI ricorda il precedente provvedimento, proponendo di confermare il parere favorevole della Commissione.

Il sottosegretario RICCIARDI prende atto dell'orientamento positivo del relatore.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0058^a)

Il senatore FIEROTTI sollecita la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 163, inserito nell'ordine del giorno delle sedute della settimana, mentre il senatore PIERONI raccomanda la tempestiva convocazione di un Ufficio di Presidenza, al fine di programmare i lavori delle prossime sedute.

Il presidente MARINELLI assicura che si farà interprete delle predette richieste presso il presidente Corasaniti.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1794**Art. 1.**

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi

“4-bis. Fatta salva la determinazione con legge delle attribuzioni e delle competenze dei Ministeri, l'organizzazione e la disciplina dei loro uffici sono dettate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica e con il Ministero del Tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e istituzione di uffici del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione, prevedendo in particolare l'Ufficio giuridico e degli affari istituzionali, l'Ufficio legislativo, la Segreteria particolare, l'Ufficio stampa e la figura dell'addetto stampa, scelto tra soggetti iscritti all'ordine professionale; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture di servizio e strutture operative, e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità; c) istituzione di servizi per il controllo interno e previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari, elaborando a tal fine un'apposita relazione tecnica; e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la ripartizione dei compiti all'interno delle unità dirigenziali.

2. I regolamenti di cui al comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino all'emanazione dei decreti presidenziali di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana direttive volte ad assicurare l'omogenea attuazione dei principi di organizzazione delle strutture ministeriali in relazione alle peculiarità funzionali delle medesime. In sede di prima applicazione, la direttiva è emanata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi

«4-bis. Fatta salva la determinazione con legge delle attribuzioni e delle competenze dei Ministeri, l'organizzazione e la disciplina dei loro uffici sono determinate, senza oneri finanziari aggiuntivi nè ulteriori assunzioni di personale, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica e con il Ministero del Tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e istituzione di uffici del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione, prevedendo in particolare l'Ufficio giuridico e degli affari istituzionali, l'Ufficio legislativo, la Segreteria particolare, l'Ufficio stampa e la figura dell'addetto stampa, scelto tra soggetti iscritti all'ordine professionale; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture di servizio e strutture operative, e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità; c) istituzione di servizi per il controllo interno e previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari, elaborando a tal fine un'apposita relazione tecnica; e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la ripartizione dei compiti all'interno delle unità dirigenziali.

2. I regolamenti di cui al comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino all'emanazione dei decreti presidenziali di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana direttive volte ad assicurare l'omogenea attuazione dei principi di organizzazione delle strutture ministeriali in relazione alle peculiarità funzionali delle medesime. In sede di prima applicazione, la direttiva è emanata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1.0.1 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

«Art. 1-ter.

1. Il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, individuando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, i procedimenti oggetto della normativa e determinando per quali dei detti procedimenti trovi applicazione, se del caso, il disposto degli articoli 11, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1.0.2

IL GOVERNO

«Art. 1-ter.

1. Il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione di procedimenti amministrativi, individuando i criteri per l'esercizio della relativa potestà regolamentare, i procedimenti oggetto della normativa e determinando per quali dei detti procedimenti trovi applicazione, se del caso, il disposto degli articoli 11, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1.0.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle competenze e dei procedimenti amministrativi in tema di impianti ed attività produttive)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la riorganizzazione delle attività produttive il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto la ridefinizione delle competenze, la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive ed in particolare di quelli preordinati alla realizzazione e ampliamento alla ristrutturazione e riconversione degli impianti, nonchè all'avvio ed esercizio degli impianti medesimi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si dovrà conformare ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dare specifica applicazione ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riguardo alla sostituzione di procedi-

menti o di atti per procedimenti con autocertificazioni e comunicazioni degli interessati;

2) accorpate tutti i procedimenti preordinati o comunque connessi alla realizzazione o alla ristrutturazione ed ampliamento di impianti produttivi secondo tipologie unitarie di atti riguardanti i diversi ambiti oggettivi dell'urbanistica, del paesaggio e dell'ambiente, dell'igiene e salute e della sicurezza;

3) ridurre e semplificare i procedimenti inerenti a ciascun ambito oggettivo, affidandone la responsabilità a organi ed uffici di natura esclusivamente tecnica ed in particolare prevedendo che le funzioni in materia sanitaria, paesistico-ambientale e di sicurezza dagli impianti spettino alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano e siano esercitate, per ogni ambito oggettivo, da un solo ufficio, all'uopo costituito o riorganizzato, anche in deroga alle vigenti norme, con atti normativi o amministrativi della regione o della provincia, il quale dovrà, utilizzando la conferenza dei servizi dotata dei necessari poteri, completare le istruttorie tecnico-amministrative entro centoventi giorni, assicurando al contempo il diritto di audizione e di contraddittorio scritto e orale al presentatore del progetto.

1.0.3

FIEROTTI, D'ALI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Compiti della Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto -legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

1.0.4

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

96ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BELLONI***indi del Vice Presidente***SENESE**

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0023ª)

Il presidente **BELLONI** comunica, in considerazione dei dissensi sorti nell'odierno Ufficio di Presidenza, di voler sottoporre alla Commissione plenaria il problema dell'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno dei lavori nei prossimi giorni del testo del disegno di legge «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa», già approvato in seconda lettura dal Senato e di recente modificato dalla Camera dei deputati.

In senso contrario all'iscrizione interviene il senatore **PREIONI**, facendo presente che il testo non è stato ancora assegnato dal Presidente del Senato alla Commissione giustizia e che quindi ogni odierna deliberazione sarebbe affrettata; inoltre ritiene doveroso, prima dell'inizio dell'esame, acquisire elementi informativi dal Governo circa la concreta attuabilità di alcune disposizioni di quel testo articolato, che notoriamente presuppongono la disponibilità di apparecchiature delle quali egli suppone gli uffici giudiziari non siano ancora in possesso.

Prende la parola il sottosegretario **MARRA** facendo presente che mezzi di riproduzione fonografica sono, contrariamente a quanto ritenuto, disponibili presso gli uffici giudiziari.

Il presidente **BELLONI** pone quindi in votazione la proposta di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione il menzionato disegno di legge, non appena sarà assegnato.

La proposta è approvata.

Il presidente BELLONI comunica altresì di aver avuto notizia dal senatore Riz che il Comitato per la riforma del codice penale, al termine della quindicesima seduta, ha predisposto un testo articolato avente ad oggetto il Libro primo del Codice penale (*Dei reati in generale*), ripartito in otto titoli. Sottopone all'attenzione dei colleghi il proposito di far svolgere una breve illustrazione di quel testo nel corso di seduta della prossima settimana.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore BRIGANDÌ sollecita il prosieguo dell'esame del disegno di legge «Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione» (n. 1765), la relazione introduttiva del quale è stata svolta dal relatore senatore Bucciero in data 5 luglio. Chiede quindi che quanto prima si concluda la relativa discussione generale e non ha motivo di supporre che vi siano intenti ostruzionistici da parte della presidenza della Commissione.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Brigandì circa gli intendimenti della Commissione e per l'imminente ripresa dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n.269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (Esame e rinvio)

Riferisce il presidente BELLONI, dando preliminarmente conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Affari Costituzionali, Difesa, Bilancio ed Istruzione. Si sofferma, poi, sull'articolo 1 del decreto-legge che, fra l'altro, aumenta il ruolo degli agenti e degli assistenti di sesso maschile del corpo di polizia penitenziaria di 1.400 unità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RUSSO interviene per sapere se non sia da ravvisare un difetto nella disposizione del comma 4 dell'articolo relativo alle modalità di assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, come pure nella disposizione del comma 5. Chiede poi di sapere se non sia il caso di ipotizzare, con riferimento al comma 8, la gratuità della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il senatore LISI aderisce alle perplessità del collega, senatore Russo, per quanto riguarda in particolare il comma 5 dell'articolo 1; sottolinea infatti l'importanza delle aspettative degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria. Con riferimento alla mensa, ritiene opportuno non pretendere il pagamento dei generi alimentari impiegati per la predisposizione dei pasti nelle mense di servizio.

Il presidente SENESE, subentrato al presidente Belloni che si è dovuto allontanare per improrogabili impegni, designa a svolgere le funzioni di relatore il senatore Russo.

Il senatore PREIONI mostra stupore per la subitanea designazione del senatore Russo. In relazione poi all'osservazione relativa al comma 3 dell'articolo 1 condivide quanto affermato dal senatore Russo, giacchè la disposizione potrebbe esporsi a qualche censura di inopportunità.

Dichiarata dal presidente SENESE chiusa la discussione generale, il sottosegretario MARRA manifesta una tendenziale disponibilità ad accogliere le proposte emendative preannunciate. Fa quindi presente la forte volontà del Governo di imprimere la massima sollecitudine nell'operazione di copertura delle vacanze in organico. Inoltre il Governo si riserva di modificare l'articolo 1, comma 2, in modo da riservare agli idonei del concorso di agente in espletamento una riserva di posti. Precisa, infine, con riferimento all'abbreviazione temporanea della durata dei corsi, che l'unica motivazione di essa risiede nell'urgenza che motiva il decreto. In relazione al comma 8 riconosce che la formulazione adottata potrebbe essere oggetto di un miglioramento e si mostra disponibile ad accogliere eventuali emendamenti migliorativi.

Replica il relatore RUSSO constatando con soddisfazione una sostanziale convergenza sulle proposte modificative da introdurre.

Il Presidente propone quindi la fissazione del termine per gli emendamenti alle ore 12 di giovedì 27 luglio prossimo. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 17,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1773) LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE

(Esame e rinvio: questione di competenza)

(1892) COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero.

(Esame e rinvio)

Dopo che il presidente MIGONE ha ricordato che, vista la delicatezza della materia, la Sottocommissione pareri ha preferito deferire alla sede plenaria l'espressione del parere sui disegni di legge recanti la riforma dell'ICE, il relatore SERRI precisa che tale esigenza si è vieppiù manifestata in quanto sono giunti alla Commissione altri due disegni di legge sul medesimo argomento. A seguito di un colloquio con il presidente della Commissione industria, è stato accertato che in tale sede è iniziato il dibattito sul disegno di legge n. 1773 e che non è stata valutata l'eventuale competenza della Commissione affari esteri. In realtà poichè tale riforma investe direttamente la struttura e le funzioni del Ministero degli esteri, ritiene utile chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alle Commissioni 3^a e 10^a riunite in sede referente. Propone quindi alla Commissione un rinvio dell'esame sia per avere il tempo di conoscere i due ulteriori provvedimenti presentati sia per sollevare la questione di competenza.

Il senatore ANDREOTTI nel convenire con tale proposta ritiene che questo tipo di riforma non si debba affrontare in mancanza di un disegno di carattere generale che offra il quadro complessivo in cui collocare il nuovo Ministero delle attività produttive nel quale andranno a confluire anche le attività del commercio estero. Un argomento aggiuntivo alla pregiudiziale in questione è quello, inoltre, della mancanza di un testo governativo in proposito, che rende la sola iniziativa parlamen-

tare scollegata a disegni complessivi di riforma delle strutture dello Stato. Per tali ragioni, concorda con la proposta di rinvio.

Il senatore SURIAN, con l'esperienza di chi vive e opera nel campo dell'*import-export*, sottolinea come sia utile in questo momento non dilazionare le decisioni ma piuttosto cogliere il *trend* attivo del settore commerciale: il nuovo Istituto per il commercio con l'estero dovrebbe essere al più presto operativo rimandando al momento successivo il riordino del Ministero del commercio estero ovvero l'assorbimento di quest'ultimo in un'altra struttura. Non solo concorda con la proposta di esame in Commissioni riunite, ma segnala anche la necessità di un coordinamento con l'altro ramo del Parlamento dove risultano presentati altri disegni di legge sul medesimo argomento.

Il senatore BENVENUTI concorda con le perplessità manifestate su questo modo di procedere per riforme isolate e prive di una visione di insieme. Sottolineando peraltro l'esigenza che attorno alla riforma dell'ICE si possa rilanciare una nuova prospettiva per tutto il settore dei rapporti economici con l'estero, constata che da un punto di vista pratico non sarebbe utile iniziare una discussione prima della pausa estiva e pertanto concorda con l'ipotesi del rinvio e con l'iniziativa di sollevare la questione di competenza.

Il senatore ANDREOTTI precisa ulteriormente che, lungi dall'opporci alla riforma dell'ICE, proprio per restare in tempi stretti, è opportuno evitare di allargare questo problema alla riforma del Ministero del commercio con l'estero, tenendo separate le due trattazioni.

Il presidente MIGONE nel constatare le concordi opinioni circa l'ipotesi di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alle Commissioni 3^a e 10^a riunite del disegno di legge n. 1773, osserva che è già iniziato l'esame del disegno di legge di riforma del Ministero del commercio estero ed è quindi opportuno che la Commissione affari esteri abbia modo di interloquire in materia.

Il sottosegretario GARDINI concorda con le posizioni espresse circa la competenza della Commissione affari esteri e osserva che una nuova assegnazione fornirà al Ministero degli esteri l'opportunità per esternare le proprie posizioni: il Governo, lungi dall'opporci a riforme più incisive, ritiene necessario comunque che ciò sia inquadrato in un organico disegno complessivo, separando il discorso sull'ICE da quello sulla soppressione del Ministero.

Il senatore CAPUTO segnala che alla Camera dei deputati sullo stesso argomento sono stati presentati altri disegni di legge e che, oltre al coordinamento fra i due rami del Parlamento, è sicuramente opportuno esaminare la riforma dell'ICE insieme con la Commissione industria: se ciò non potesse realizzarsi è evidente che il parere della Commissione non potrà che essere negativo.

Il senatore SERRI propone di chiedere l'assegnazione alle Commissioni riunite del solo disegno di legge riguardante l'ICE e di rinviare l'emissione dei pareri all'ordine del giorno.

Il presidente MIGONE osserva che così decidendo la Commissione lascia inoltre anche al Ministero degli affari esteri la possibilità di interloquire in Parlamento, seppur in assenza di una propria iniziativa legislativa. Per quanto riguarda il parere negativo balenato nell'intervento del senatore Caputo osserva che questo sarebbe una *estrema ratio*, oltre tutto non utile ai fini dell'aprire la possibilità per la Commissione affari esteri di partecipare alla elaborazione del testo. Chiede quindi mandato alla Commissione di sollevare la questione di competenza sul disegno di legge n. 1773. Inoltre chiede di rinviare l'emissione del parere sul disegno di legge n. 1892 per avere tempo di esaminare gli ulteriori disegni di legge presentati sul medesimo argomento.

La Commissione conviene all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1846) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente MIGONE ricorda che si è già svolta la relazione generale e che è decorso il termine stabilito dalla Commissione per la presentazione degli emendamenti. Avverte quindi che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge.

Nell'illustrare gli emendamenti da lui presentati, nella sua qualità di relatore, premette che la riformulazione del primo comma dell'articolo 3, proposta con l'emendamento 3.1, è volta a recuperare nel disegno di legge un aspetto qualificante della Convenzione, che è quello di aver dato rilevanza allo scopo per il quale è utilizzato un determinato composto chimico ai fini della sua qualificazione giuridica: è questo il *general purpose criterium*, che consente un adeguamento automatico della Convenzione ai prevedibili sviluppi tecnologici. L'emendamento 7.1 è inteso a rendere necessaria e non eventuale la scorta del nucleo ispettivo; è in diretta connessione all'emendamento 11.2, che consente al Procuratore della Repubblica competente di disporre l'esecuzione coatta dell'ispezione in seguito al rapporto degli agenti di scorta.

Gli emendamenti all'articolo 9 hanno lo scopo di aumentare l'effetto deterrente delle sanzioni e di stabilire una corretta proporzionalità tra quelle che si riferiscono alle violazioni più gravi e quelle che sono comminate per minori ipotesi di reato. In particolare, l'emendamento 9.1 eleva il minimo della pena detentiva da 3 a 4 anni e prevede una multa da 100 a 500 milioni di lire - in luogo di quella irrisoria prevista dal comma 1 dell'articolo 9 - per chi produce, detiene o commercia i composti direttamente impiegati nella produzione delle armi chimiche.

L'emendamento 9.2 modifica la sanzione che colpisce chi importa o esporta i composti chimici non usati esclusivamente per la produzione di armi, eliminando l'alternatività tra la pena detentiva e quella pecuniaria, che comunque è dimezzata nella misura massima.

I successivi emendamenti 10.1 e 11.1 modificano le sanzioni previste rispettivamente per chi omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni previste dall'articolo 6 e per chi impedisce l'esecuzione

dell'ispezione o la ostacola. In entrambi i casi si sopprime la pena pecuniaria e si stabilisce una più congrua pena detentiva. Infine l'emendamento 14.1 prevede che nel regolamento di attuazione della legge siano stabiliti anche i termini entro cui dovranno essere rilasciate o negate le autorizzazioni previste dagli articoli 3 e 4.

Infine il presidente Migone fa presente che il complesso degli emendamenti da lui presentati da un lato aumenta la deterrenza delle sanzioni, che è indispensabile per il rispetto della Convenzione, ma dall'altro introduce precise misure di garanzia a favore delle imprese e di tutti i soggetti sottoposti al regime di autorizzazione.

Il sottosegretario GARDINI illustra gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.0.1. Le prime due modifiche, che devono essere considerate contestualmente, introducono una opportuna distinzione tra le informazioni e i dati previsti dal comma 1 - che sono quelli richiesti dall'articolo VI e dall'Annesso sulle verifiche della Convenzione - dai dati e dalle informazioni utili ai fini delle dichiarazioni iniziali. Fa poi presente che il testo dell'emendamento 6.2 deve intendersi modificato, per una maggiore chiarezza, sostituendo le parole «e aggiornati alle scadenze che saranno stabilite» con le altre «; essi saranno aggiornati alle scadenze stabilite».

L'emendamento 6.0.1 è stato richiesto dal Ministero dell'industria per proteggere la riservatezza delle informazioni fornite dalle imprese italiane.

Il senatore CAPUTO, a nome del Gruppo di Forza Italia, si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti agli articoli del disegno di legge. Non essendovi emendamenti ai primi due articoli pone in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato. È successivamente approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti agli articoli 4 e 5, con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 6.1 e 6.2 con le modifiche indicate dal proponente, nonché l'articolo 6 nel testo emendato.

Il senatore SERRI si dichiara perplesso per la formulazione assai generica dell'emendamento 6.0.1.

Il sottosegretario GARDINI fa presente che lo scopo dell'emendamento è di tutelare legittimi interessi delle imprese chimiche. Peraltro esso potrebbe sembrare superfluo, ma comunque non inficia minimamente l'applicazione della Convenzione sulle armi chimiche.

Il senatore ANDREOTTI suggerisce di delimitare maggiormente l'ambito delle informazioni coperte da riservatezza.

Il senatore SERRI e il presidente MIGONE invitano il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento e ad approfondirne il contenuto assieme ai responsabili del Ministero dell'industria e del Ministero di grazia e giustizia.

Il sottosegretario GARDINI ritira l'emendamento 6.0.1, riservandosi di presentarlo in Assemblea, con un testo riformulato.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 7.1, che risulta approvato; è poi approvato l'articolo 7 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 8, sono posti in votazione gli emendamenti 9.1 e 9.2, che sono separatamente approvati. È successivamente approvato l'articolo 9 nel testo emendato.

Con votazioni separate sono approvati l'emendamento 10.1 e l'articolo 10 nel testo emendato. Successivamente è approvato l'emendamento 11.1.

Il senatore ANDREOTTI propone di modificare l'emendamento 11.2, nel senso di sopprimere le parole «entro 48 ore», dal momento che due giorni potrebbero essere sufficienti alle imprese sottoposte all'ispezione per impedire la verifica di eventuali illeciti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il presidente MIGONE modifica l'emendamento 11.2 sostituendo la frase «ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore» con l'altra «ne dispone l'immediata esecuzione coatta».

Posto ai voti con tale modifica, l'emendamento 11.2 risulta approvato. È poi approvato l'articolo 11 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti agli articoli 12 e 13, il Presidente pone ai voti l'emendamento 14.1, che risulta approvato. È poi approvato l'articolo 14, nel testo emendato.

La Commissione all'unanimità dà mandato al presidente Migone di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente MIGONE avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 26 luglio alle ore 16 per il seguito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri e, in tale sede, procederà alle audizioni di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL e SINDMAE.

Avverte altresì che la Sottocommissione pareri si riunirà domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1846**Art. 3.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo i casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella Tabella 1 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione, nonchè ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.»

3.1**IL RELATORE****Art. 6.**

Al primo comma sopprimere le parole: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

6.1**IL GOVERNO**

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, commercio e artigianato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e procedure prescritte dalla Commissione preparatoria dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'articolo 14.»

6.2**IL GOVERNO**

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. ...

«1. L'Autorità Nazionale e le amministrazioni interessate assicurano la protezione della riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge.»

6.0.1**IL GOVERNO**

Art. 7.

Al comma 1 sopprimere la parola: «eventuale».

7.1

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1 sostituire le parole: «con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000» con le altre: «con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire».

9.1

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «o con la multa da lire 50 a 500 milioni» con le altre: «e con la multa da 50 a 250 milioni di lire».

9.2

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 1 sostituire le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 2 milioni» con le altre: «con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

10.1

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 1 sostituire le parole: «con la reclusione fino a cinque anni ovvero con la multa da lire 50 milioni a lire 250 milioni» con le altre: «con la reclusione da due a cinque anni».

11.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.»

11.2

IL RELATORE

Art. 14.

Dopo le parole: «articoli 3 e 4,» inserire le altre: «i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.»

14.1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 15,45.*

*PER LA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 618
(A007 000, C04^a, 0024^a)*

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 maggio 1995 la Commissione, all'esito dell'esame in sede referente, ha conferito al senatore Fronzuti il mandato di riferire all'Assemblea del Senato in senso favorevole sul disegno di legge n. 618, d'iniziativa del senatore Petricca. Successivamente, considerato anche l'impegnativo programma dei lavori dell'Assemblea stessa, la Presidenza della Commissione ha valutato l'eventualità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge n. 618 alla sede deliberante, tenuto conto anche che su di esso ha già espresso parere favorevole la Commissione affari costituzionali. In sede informale egli ha avuto altresì modo di verificare l'assenso dei Gruppi politici a tale ipotesi e pertanto propone alla Commissione di formalizzare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 618.

Conviene unanime la Commissione.

Il sottosegretario SANTORO, nel fare presente di non avere obiezioni in linea di principio al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 618, si riserva di far conoscere l'avviso definitivo del Governo.

AFFARI ASSEGNATI

Esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - degli elenchi analitici dell'intero patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero

(Esame e rinvio)

(R050 002, C04*, 0001*)

Il PRESIDENTE ricorda che sulla materia del patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa la Commissione ha già avuto modo di esprimersi lo scorso anno, nel corso dell'indagine conoscitiva sul nuovo modello di difesa, con l'audizione di una delegazione del COCER Interforze e di una delegazione del Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione-CASADIRITTO, nonchè in sede di espressione del parere, previsto dall'articolo 9 della legge n. 537 del 1993, sul decreto ministeriale recante la definizione del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa. In tali occasioni vennero affrontati i problemi relativi all'utilizzazione, all'ubicazione e alla eventuale parziale dismissione di tale patrimonio: è possibile ora riprendere queste questioni in sede di esame degli elenchi analitici in titolo, assegnati alla Commissione dalla Presidenza del Senato, come affare di competenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento. Tale articolo, rileva il Presidente, prevede la possibilità di approvare, all'esito dell'esame medesimo, una risoluzione.

Prende quindi la parola il relatore, senatore LORETO, il quale sottolinea preliminarmente la complessità di una materia la cui trattazione è resa ancora più problematica dalla difficoltà di esaminare dati di non sempre agevole comprensione e non sempre completi. In generale, comunque, occorre tener presente che l'assegnazione degli alloggi militari costituisce una integrazione di reddito per chi ne fruisce e, al tempo stesso, comporta un notevole grado di discrezionalità da parte dell'Amministrazione della difesa, che adotta il relativo atto di concessione.

Attualmente, il patrimonio abitativo del Ministero della difesa è nel suo complesso assai cospicuo e risulta detenuto in larga misura - pari a circa il 35-40 per cento - da persone ritenute prive di un titolo idoneo e pertanto potenziali destinatari di misure di revoca della concessione. Tale situazione è, in effetti, il frutto di un certo immobilismo da parte delle autorità competenti. Andando indietro nel tempo, si può ricordare che nel 1991 la Camera dei deputati approvò una risoluzione con la quale si vincolava l'esecutività dei provvedimenti di revoca della concessione all'emanazione di un nuovo regolamento sull'intera materia, tuttora in corso di predisposizione. Successivamente, la questione degli alloggi militari fu nuovamente affrontata con numerosi atti di sindacato ispettivo - l'ultimo dei quali è la recentissima interrogazione sottoscritta dal presidente Bertoni - nonchè con l'adozione di alcune disposizioni incluse nei provvedimenti collegati alle leggi finanziarie del 1994 e del 1995. A tale proposito va ricordato l'articolo 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993, collegata alla legge finanziaria 1994, con la quale si posero le premesse per il passaggio da un regime prevalentemente concessorio a un regime prevalentemente di locazione, in modo tale da assicurare nuovi e maggiori introiti derivanti dal patrimonio abitativo del Ministero della difesa; con l'articolo 43 della legge n. 724 del 1994, di ac-

compagnamento della legge finanziaria 1995 - introdotto quando era già stato acquisito anche l'avviso del COCER e del Comitato CASADIRITTO - si intese inoltre ulteriormente disciplinare la materia relativa alla determinazione dei canoni di locazione e di concessione.

Detti interventi legislativi - prosegue il relatore - si proponevano in primo luogo di assicurare una certa stabilità alla posizione dei militari titolari di alloggi di servizio e in secondo luogo di incrementare le entrate derivanti dall'utilizzazione del patrimonio alloggiativo, prevedendo altresì un piano per il reinvestimento delle risorse aggiuntive così acquisite, da finalizzare alla predisposizione di nuovi alloggi da ubicare in relazione al ridislocamento delle Forze armate conseguente alla mutata realtà geo-politica e all'attuazione del nuovo modello di difesa. Al tempo stesso, la consapevolezza delle non eccellenti condizioni di parte del patrimonio abitativo suggeriva di intraprendere tempestivamente un piano di rapido smobilizzo.

La conclusione anticipata della XI legislatura ha comportato un ragguardevole ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale di definizione del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, prevista dall'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 per il 31 marzo dell'anno successivo. Tale ritardo ha comportato il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti il transito in regime di locazione di parte degli alloggi nonché l'avvio delle dimissioni, e di conseguenza un ritardo nell'acquisizione dei nuovi introiti e della possibilità di portare avanti il processo, sopra accennato, di smobilizzo e ricostituzione di un patrimonio abitativo maggiormente idoneo alle esigenze delle Forze armate.

In sede di esame del decreto ministeriale, lo scorso anno, la Commissione verificò altresì la difficoltà di acquisire dati esaurienti, e tale difficoltà si è riproposta anche relativamente agli elenchi in titolo, che riportano elementi informativi la cui disaggregazione non concorre certamente ad agevolarne la comprensibilità. Occorre invece che il Parlamento disponga di tutti gli elementi necessari a porlo nelle condizioni di assumere decisioni idonee, in primo luogo, a contenere l'impatto sociale traumatico conseguente alla decisione di liberare gli alloggi occupati da persone ritenute prive di titolo. Non si può non tener presente, a tale proposito, che gli sfratti per circa 7.000 persone - su un patrimonio abitativo che si aggira attorno alle 25.000 unità - considerate senza titolo costituisce l'esito di una situazione protrattasi per troppo tempo e determinata da una gestione spesso lassista e comunque priva di controlli. In secondo luogo occorre regolare numerose situazioni anomale - come i trasferimenti in alloggi di servizio all'incarico (ASI) di ufficiali le cui famiglie conservano gli alloggi nelle sedi di provenienza, con modalità peraltro giustificabili ove il trasferimento sia di breve periodo - che rendono problematica la disponibilità di alloggi funzionali ad esigenze di mobilità. Si è posto altresì il problema della classificazione degli alloggi stessi, in quanto attualmente, ad esempio, sono considerati alloggi ASI abitazioni in realtà molto lontane dalla sede di servizio. Si pone altresì il problema della destinazione degli alloggi ubicati in zone dove sta diminuendo la presenza delle Forze armate, la dimissione dei quali potrebbe costituire la premessa per una nuova disponibilità di alloggi più razionalmente distribuiti.

Il relatore osserva infine che, essendo iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, in sede consultiva, lo schema di decreto recante

il piano annuale di gestione del patrimonio della difesa, è opportuno sospendere lo svolgimento della discussione sugli elenchi in titolo fino all'emanazione del relativo parere, anche al fine di comparare ai dati trasmessi dal Ministero della difesa quelli recati in allegato allo schema di decreto. Ritiene inoltre necessario, prima della predisposizione dell'eventuale risoluzione, che potrà comunque utilmente essere adottata per orientare l'ulteriore iniziativa legislativa, procedere - eventualmente in sede informale - a una serie di audizioni dei soggetti interessati: in particolare, il relatore ritiene opportuno acquisire l'avviso del COCER e del Comitato CASADIRITTO - anche in ordine alla valutazione delle conseguenze delle misure da loro a suo tempo richieste e tradotte nella normativa sopra richiamata - nonché gli orientamenti dell'Amministrazione della difesa circa le esigenze abitative in relazione a quelle di mobilità del personale militare e di funzionalità delle Forze armate.

Il PRESIDENTE, nel convenire con le proposte conclusivamente formulate dal relatore, sottolinea la complessità dei problemi connessi all'attuale assetto del patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa. È particolarmente grave la situazione del personale militare titolare da più di sei anni della concessione di alloggi di servizio temporaneo (AST), al quale è stata applicata, con una interpretazione della normativa vigente che desta fondate perplessità, la maggiorazione dell'equo canone nella misura prevista dall'articolo 43 della legge n. 724 del 1994 per gli utenti degli alloggi «non aventi titolo alla concessione». Si tratta di maggiorazioni notevoli, che costituiscono un onere assai gravoso se si considera il livello delle retribuzioni dei sottufficiali e degli ufficiali. Si pone pertanto il problema di una modifica dell'attuale regolamento, in modo tale da consentire il prolungamento del periodo di concessione e la subordinazione della richiesta di rilascio degli alloggi all'esistenza di un numero corrispondente di domande di assegnazione da parte di militari che ne abbiano titolo. Si tratta di iniziative improcrastinabili, da collegare anche con la individuazione di criteri idonei a determinare un ordine di priorità per gli sfratti, e che comunque pongono in evidenza la complessità del problema e la necessità di pervenire a una nuova e più organica regolamentazione di esso.

Il senatore DOLAZZA intende denunciare i metodi paternalistici con i quali per anni è stato gestito il patrimonio abitativo della difesa, considerando gli alloggi di servizio quasi una forma occulta di retribuzione, concessa a categorie privilegiate e a danno soprattutto dei quadri più giovani i quali, spesso, proprio per la mancanza di un alloggio che loro spettava hanno dovuto abbandonare le Forze armate.

Per quanto riguarda poi la questione della misura dei canoni, non bisogna trascurare la circostanza che in non pochi casi, in passato, si è consentito a taluni di lucrare su vere e proprie situazioni di ingiustificato privilegio che non possono essere ulteriormente tollerate.

Per il senatore RAMPONI, premesso che lo scopo originario della concessione degli alloggi di servizio era quello di rendere meno disagiati i trasferimenti del personale militare e che solo in un secondo tempo è venuto acquistando sempre maggiore consistenza l'aspetto sociale, è opportuno approfondire l'esame della efficacia e congruità

dell'attuale normativa, specie a livello regolamentare perchè è da ritenere che compito dell'istanza parlamentare non sia tanto quello di esaminare singoli casi, sia pure sintomatici di distorsioni o peggio di abusi, ma di garantire in primo luogo la produzione e l'applicazione di strumenti normativi coerenti e trasparenti. Per quanto riguarda poi la proposta di procedere ad una serie di audizioni, il senatore Ramponi fa osservare che sarebbe bene ascoltare non solo i funzionari del Ministero e i rappresentanti dei concessionari degli alloggi, ma anche coloro che pur avendone diritto non hanno mai potuto accedere alle concessioni a causa della tolleranza sin qui riservata a posizioni abusive e irregolari.

Precisato infine che la misura dei canoni deve tener presente la finalità primaria della concessione dell'alloggio di servizio, considerato quale mezzo per agevolare l'efficienza dello strumento militare, il senatore Ramponi auspica che il prosieguo del dibattito possa condurre ad una puntuale ed esauriente individuazione degli obiettivi della discussione oggi iniziata.

Il senatore MANZI, a sua volta, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di inquadrare la questione degli alloggi della difesa, pur con le sue riconosciute peculiarità, nel più ampio contesto del problema abitativo nazionale, caratterizzato purtroppo da un numero assai elevato di sfratti; nel prendere insomma atto delle finalità primarie che la concessione degli alloggi militari intende soddisfare, non si può tuttavia trascurare la valenza sociale della condizione dei concessionari degli alloggi che sono ormai senza titolo e per i quali è opportuno ricercare soluzioni abitative non precarie, quali possono essere per esempio forme agevolate di riscatto delle abitazioni.

Il senatore DI BENEDETTO, nel sollecitare un esame attento della vigente regolamentazione sugli alloggi militari, le cui eventuali lacune possono aver dato luogo a fenomeni più o meno estesi di irregolarità o addirittura di vero e proprio abuso, sollecita l'audizione dei responsabili amministrativi del settore, tra i quali in primo luogo il Direttore generale di Geniodife.

Il senatore Pietro FABRIS ritiene che la questione del patrimonio abitativo della difesa sia estremamente delicata e complessa poichè è caratterizzata da una non coerente combinazione di norme che forse hanno favorito in passato fenomeni se non di abuso, certamente di lassismo e di scarsa trasparenza amministrativa. A questo punto è opportuno procedere ad una stringata ma esauriente serie di audizioni, per acquisire elementi informativi puntuali e completi e per ristabilire in tutta la sua pienezza quella correttezza amministrativa il cui rigore non può mai essere di ostacolo al riguardo doveroso verso preoccupazioni di carattere sociale.

Il senatore PETRICCA, nel concordare con quanti hanno già indicato nella efficienza dello strumento militare la motivazione che in origine dette luogo alla istituzione degli alloggi di servizio, auspica che tale motivazione anche in futuro costituisca il primario punto di riferimento nella gestione del patrimonio abitativo della difesa, da condurre con criteri di trasparenza e di rigore, sia per quanto riguarda le concessioni,

sia per quanto riguarda le eventuali alienazioni, ottenendo così un risultato che forse sino ad oggi non sempre è stato raggiunto.

Anche il sottosegretario per la difesa SANTORO ricorda che il patrimonio abitativo della difesa ha avuto come scopo primario non tanto una finalità sociale, quanto piuttosto quella di garantire l'efficienza dello strumento militare: pertanto è opportuno ora procedere ad un sereno ma severo riesame della attuale regolamentazione, per contenere e progressivamente eliminare quelle posizioni irregolari che nel tempo, purtroppo, sono divenute assai numerose e che hanno finito con lo snaturare l'istituto degli alloggi di servizio.

Il presidente BERTONI, nel prendere atto che l'odierna discussione ha consentito di individuare, sia pure in prima approssimazione, gli obiettivi da perseguire nel prosieguo del dibattito, ritiene opportuno esporlo all'esame, che avrà luogo domani in sede consultiva, del decreto ministeriale per la gestione del patrimonio abitativo della difesa. Una volta compiuto tale adempimento, si potrà tornare ad approfondire, anche alla luce delle indicazioni che il relatore senatore Loreto vorrà fornire, i temi oggi accennati, compiendo una ricognizione esaustiva delle questioni normative, gestionali e sociali connesse al patrimonio abitativo militare, la cui primaria finalità, anch'egli conviene, è quella di garantire l'efficienza dello strumento militare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

BILANCIO (5^o)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

84^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.**La seduta inizia alle ore 17,20.*

(1953) *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore CAVAZZUTI riferisce sul disegno di legge in titolo precisando che le proposte di riforma della previdenza obbligatoria rientrano in un progetto complessivo nell'ambito del quale è prevista anche una disciplina della previdenza complementare che garantisca, all'interno di uno schema di agevolazioni fiscali, la possibilità di costruire una pensione complementare adeguata; che possa cioè garantire per un lavoratore tipo, dopo almeno 30 anni di iscrizione ad un fondo pensione, una pensione aggiuntiva di importo pari, indicativamente, ad una frazione dell'ultima retribuzione compresa tra il 10 ed il 20 per cento. Le motivazioni della riforma in esame risiedono nel fatto che l'attuale struttura previdenziale pubblica (INPS, INPDAP, statali, ferrovie, ecc.) si caratterizza per un forte squilibrio finanziario corrente tra prestazioni pensionistiche e contributi previdenziali. Circa il 60 per cento delle attuali spese per pensioni è finanziato dai contributi previdenziali (effettivi o figurativi) mentre il residuo 40 per cento è finanziato dalla fiscalità generale. Inoltre, il tasso di rendimento dei contributi versati è mediamente più elevato del tasso di crescita del reddito nazionale così da prefigurare un fabbisogno in ulteriore crescita. Infine sussistono differenze normative che privilegiano alcuni trattamenti rispetto ad altri, così come permane la notevole superiorità del rendimento implicitamente riconosciuto alle pensioni di anzianità. È poi opinione comprovata che le vigenti regole di computo delle pensioni non sono pienamente compatibili con ragionevoli criteri di equità interpersonale. Si hanno, infatti, significative diversità nei tassi di rendimento (calcolati rispetto ai contributi versati) riconosciuti ai diversi individui in dipendenza non solo del regime pensionistico di appartenenza (e perciò della specificità delle re-

gole in esso vigenti), ma anche di fattori quali - ad esempio - il sesso, l'età di pensionamento, l'anzianità contributiva, la diversa dinamica retributiva individuale e la continuità delle carriere.

La riforma si propone, anche ad invarianza della struttura demografica, di ridurre per il lungo periodo il concorso della fiscalità generale attraverso una corrispondente riduzione dell'incidenza delle prestazioni del sistema pensionistico rispetto al reddito nazionale, nonchè di realizzare una maggiore equità (riducendo entro limiti accettabili i differenziali nei tassi di rendimento) e di garantire livelli minimi di reddito per gli anziani.

Il relatore fa presente, quindi, che la riforma si basa su alcuni punti fondamentali.

Il nuovo sistema a regime della previdenza pubblica è basato su uno schema di computo della pensione di tipo contributivo per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi.

Il passaggio dal metodo retributivo al nuovo metodo contributivo prevede che per coloro che abbiano almeno 18 anni di vita contributiva al 31 dicembre 1995 il computo della pensione continui ad essere fatto con il sistema attuale (di tipo retributivo); che per i nuovi assunti si applichi integralmente la nuova normativa; che per coloro infine che hanno meno di 18 anni di anzianità contributiva si applichi un regime misto (con il metodo del pro-rata) che tiene conto dell'anzianità contributiva nei due regimi.

Si prevede poi la progressiva scomparsa delle pensioni di anzianità e le equiparazione delle lavoratrici donne ai lavoratori uomini ai fini della pensione di vecchiaia.

Il regime transitorio di brevissimo periodo che riguarda il superamento del blocco dovrebbe infine esaurirsi entro il 1996.

Per meglio comprendere le implicazioni macro-finanziarie della proposta di riforma in esame vale la pena di ricordare che nel rapporto annuale 1994 presentato dall'ISTAT si mostra che le prestazioni pensionistiche sono passate dal 11,5 per cento del PIL nel 1984 al 13,7 per cento dello stesso nel 1994 (per un importo di circa 212.000 miliardi di lire, poco meno di un quarto del totale della spesa delle amministrazioni pubbliche). A tale proposito va anche ricordato che la spesa pensionistica ammonta a circa il 7 per cento del PIL in Germania, al 9 per cento in Francia, al 7 per cento nel Regno Unito, tanto per fare riferimento ai paesi europei con istituzioni di *welfare* ed economiche simili a quelle italiane.

I pensionati INPS sono oggi concentrati per circa l'85 per cento nelle classi di età superiori a 60 anni, mentre circa 300.000 pensionati (INPS) hanno meno di 50 anni ed 1,8 milioni di pensionati hanno una età compresa tra 50 e 59 anni. I *baby*-pensionati provenienti dal comparto pubblico (INPDAP) sono circa 210 mila.

Va ricordato anche che prima che il governo Amato ponesse mano ad alcuni interventi correttivi nel comparto pensionistico, si stimava (da parte di varie fonti) che l'aliquota contributiva necessaria ad assicurare il pieno finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti sarebbe velocemente passata, in assenza di interventi correttivi, dal 37,6 per cento nel 1993, al 39,15 per cento nel 2000, al 46,8 per cento nel 2010 e al 57,3 per cento nel 2025. La spesa pensionistica, dal canto suo, sarebbe passata ad un ammontare pari ad oltre il

15 per cento del PIL nel 2000, ad oltre il 20 per cento nel 2020 e al 25 per cento dello stesso nel 2025: livelli assolutamente insostenibili.

A questo proposito va ricordato che, anche di recente, la Commissione tecnica per la spesa pubblica ha raccomandato come si debba evitare una riforma che comporti un innalzamento della spesa pensionistica: pena la sua insostenibilità macroeconomica.

La proposta di riforma oggi in esame, che prevede che l'aliquota di computo di equilibrio sia fissata al 33 per cento della base imponibile mostra lo sforzo che deve essere fatto per mantenere stabile nel tempo il sistema pensionistico. Tale aliquota di computo è fissata al 20 per cento per i lavoratori autonomi ed al 10 per cento per i lavoratori autonomi privi di copertura previdenziale.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti l'aliquota del 32 per cento (ora del 27,7 per cento) è ottenuta inglobando parte dell'aliquota oggi prevista per gli assegni familiari (attualmente pari al 6,2 per cento).

Sul piano finanziario occorre tenere presente che nel corso degli anni diverso è il ruolo delle maggiori entrate e delle minori spese. Nei primi anni è preponderante il ruolo delle maggiori entrate. Nella seconda parte del periodo divengono invece preponderanti i risparmi di spesa. Il 1998 è l'anno di inversione: a fronte di minori spese per circa 4.400 miliardi di lire le maggiori entrate concorrono per 4.000 miliardi. Nel 2005 le minore spese sono stimate in 14.000 miliardi a fronte di maggiori entrate per circa 1.135 miliardi. A ridurre il peso delle maggiori entrate concorrono gli sgravi stimati per la previdenza complementare: di appena 265 miliardi nel 1996 e di 1900 miliardi nel 2005.

Per quanto attiene gli effetti nel periodo iniziale, la relazione tecnica quantifica gli effetti nel primo decennio, come richiesto dall'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978. In particolare il miglioramento complessivo del fabbisogno di cassa del settore statale nel 1996 e nel 1997 viene calcolato in 8.577 miliardi e 6.791 miliardi, rispettivamente.

Il Relatore Cavazzuti rammenta in proposito che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1995-1997), inserito in connessione alla soppressione di alcune disposizioni in materia di pensioni di anzianità contenute nell'originario disegno di legge governativo, ha previsto il «blocco» dei pensionamenti di anzianità fino alla data di entrata in vigore di un provvedimento di riforma del sistema pensionistico in grado di assicurare effetti di miglioramento del fabbisogno di cassa del settore statale equivalenti a quelli che sarebbero derivati (secondo le quantificazioni del Governo) dalle disposizioni eliminate: tale effetti dovranno essere non inferiori a lire 5.107 miliardi nel 1995 (tenendo conto anche degli effetti del «blocco» dei pensionamenti di anzianità), 4.808 miliardi nel 1996, e 5.117 miliardi nel 1997. La sospensione dei pensionamenti di anzianità sarebbe comunque dovuta cessare entro il 30 giugno 1995; in caso di mancata approvazione del previsto disegno di legge di riforma entro tale data veniva stabilito un aumento dei contributi previdenziali vincolato a conseguire effetti non inferiori a quelli indicati.

Di fatto, essendo in corso l'esame, in prima lettura presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di riforma, è stato emanato il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, che ha spostato dal 30 giugno 1995

al 31 agosto 1995 il termine fissato dall'articolo 13 della legge n. 724 del 1995, con conseguente proroga per due mesi del «blocco» dei pensionamenti di anzianità.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di riforma, dichiara che il provvedimento di riforma costituisce «parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998». Il riferimento alla manovra 1995-1997 è dovuto al fatto che il provvedimento completa tale manovra, secondo la previsione della disposizione del provvedimento collegato già richiamata. Il riferimento alla manovra per il 1996-1997 è giustificato dal fatto che gli effetti di miglioramento derivanti dal provvedimento eccedono (secondo le stime della relazione tecnica iniziale, l'eccedenza è pari a 3.769 miliardi nel 1996 ed a 1.674 miliardi nel 1997) i livelli fissati dal richiamato comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento collegato (legge n. 724 del 1994). La risoluzione approvata dal Senato il 27 giugno 1995, a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 1996-1998, conferma tale impostazione (il disegno di legge di riforma viene considerato provvedimento collegato alla manovra 1996-1998, nonchè elemento di attuazione vincolata della precedente manovra 1995-1997) e chiarisce che gli effetti di miglioramento determinati dal disegno di legge di riforma del sistema pensionistico concorrono al conseguimento degli obiettivi della manovra 1996-1998, per la quota eccedente gli ammontari già considerati nella legislazione vigente (cioè quelli fissati nella più volte richiamata disposizione del provvedimento collegato, legge n. 724 del 1994) e con riferimento sia alle quantificazioni presentate nella relazione tecnica relativamente ai primi 10 anni, sia agli effetti di miglioramento strutturale.

Resta da aggiungere che la disposizione richiamata della legge n. 724 del 1994 (provvedimento collegato), indicava anche effetti di miglioramento del saldo netto da finanziare del bilancio di competenza dello Stato non inferiori a 1.748 miliardi per l'anno 1995, 258 miliardi per l'anno 1996 e 354 miliardi per l'anno 1997. Risulta dalla relazione tecnica al disegno di legge di riforma che la proposta del Governo determina un peggioramento del saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato (37 miliardi nel 1996 e 1.526 miliardi nel 1997); in relazione a ciò, il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di riforma, stabilisce che gli effetti di esso sulla competenza del bilancio dello Stato sono integrati considerando le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 41 del febbraio 1995 (convertito nella legge n. 85 del 1995) nella misura sufficiente a raggiungere i risultati richiesti dal provvedimento collegato alla manovra 1995-1997 (legge n. 724 del 1994).

È opportuno chiarire che la divergenza tra effetti del disegno di legge di riforma sul conto del settore statale ed effetti sul bilancio dello Stato, è dovuta non tanto alla differenza tra i criteri di contabilizzazione (cassa o competenza) quanto piuttosto al fatto che sul bilancio dello Stato si riflettono integralmente le riduzioni di entrata (imposte dirette) connesse ai risparmi di spesa, agli aumenti contributivi, ed alle agevolazioni tributarie (previdenza complementare) determinati dal disegno di legge, mentre non si riflettono integralmente i risparmi di spesa e gli aumenti di entrate contributive. Peraltro, il miglioramento dei conti degli enti previdenziali pubblici determinato dal disegno di legge provocherà una minore pressione di tali enti sulla tesoreria dello Stato (e quindi sul

settore statale), senza però un riflesso diretto ed immediato sul bilancio dello Stato (si avranno minori anticipazioni di tesoreria, che comunque non sono registrate nel bilancio dello Stato). È però evidente che anticipazioni di tesoreria agli enti previdenziali utilizzate per compensare squilibri strutturali finiscono per avere un effetto identico su un piano sostanziale (a livello di settore pubblico nel suo complesso) a quello dei trasferimenti di bilancio; tuttavia una formale contabilizzazione in bilancio (e sul saldo del conto del patrimonio) si ha solo quando viene deciso (come è avvenuto in passato nei rapporti tra Tesoro ed INPS) di annullare il credito del Tesoro verso l'ente previdenziale.

L'analisi dell'andamento nel lungo periodo del sistema pensionistico presenta carattere di particolare complessità e richiede comunque la formulazione di una serie di ipotesi sulle variabili e sui comportamenti (in particolare, sulle scelte relative all'età di pensionamento) che determinano la dinamica delle pensioni e dei contributi.

La relazione tecnica iniziale al disegno di legge non conteneva una esplicita analisi di lungo periodo, tuttavia in una successiva integrazione è stata presentata una simulazione nella quale l'andamento (nel periodo 1995-2050) dell'aliquota di equilibrio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS) nell'ipotesi di mantenimento della vigente legislazione, è messo a confronto con l'andamento ottenuto ipotizzando l'adozione del provvedimento proposto dal Governo.

Rispetto alla legislazione vigente il nuovo sistema introduce condizioni di maggior favore per un ipotetico pensionato che lasci il lavoro avendo superato una determinata età anagrafica (62 anni, adottando le ipotesi utilizzate nella relazione tecnica); più precisamente questa considerazione vale per i lavoratori dipendenti per i quali la pensione viene calcolata sulla base di una aliquota contributiva pari al 33 per cento, si ha invece una riduzione delle pensioni per i lavoratori autonomi per i quali l'aliquota di computo delle pensioni è fissata al 20 per cento (a fronte, comunque, di una aliquota contributiva effettiva notevolmente inferiore).

Il relatore sottolinea poi che un punto importante della riforma proposta è la gradualità degli effetti determinata dalle norme sul regime transitorio. La gradualità è messa in evidenza dalla relazione tecnica governativa dalla quale risulta che nel primo decennio più del 45 per cento dell'effetto di miglioramento (al netto della caduta di gettito IRPEF) è dovute a disposizioni (relative al contributo «ex-Gescal» ed al lavoro «parasubordinato») che incrementano il gettito contributivo.

Dopo essersi soffermato sulle modifiche apportate alla Camera - che non hanno alterato sostanzialmente il funzionamento del nuovo sistema a regime - il relatore precisa che le pensioni di anzianità verranno «assorbite» dalle nuove regole di calcolo della pensione e di maturazione del diritto al pensionamento. Nel periodo transitorio l'istituto del pensionamento di anzianità viene modificato introducendo un requisito di età anagrafica, attualmente non previsto dalla legislazione vigente che richiede il solo requisito dell'anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni.

Il progressivo irrigidimento delle condizioni di accesso provoca inizialmente una riduzione del numero dei pensionamenti di anzianità, con conseguenti risparmi; in seguito il risparmio risulta attenuato dalle pensioni più elevate ottenute dai soggetti costretti a ritardare il pensio-

namento; nel lungo periodo i risparmi dipendono dall'aumento dell'età di pensionamento (rispetto all'andamento a legislazione vigente).

Altri risparmi conseguono dalla fissazione del mese di decorrenza della pensione di anzianità, che è regolato in modo da determinare un ulteriore (in confronto alla legislazione vigente) slittamento della data di pensionamento rispetto a quella di maturazione del diritto.

Secondo la relazione tecnica dal complesso di queste disposizioni conseguono risparmi pari a 59.359 miliardi nel primo decennio, e cioè gran parte dei risparmi di spesa ottenuti in tale periodo (le altre disposizioni che provocano risparmi elevati nell'immediato sono quelle relative al cumulo tra pensioni di reversibilità e redditi).

Nel 1996, i risparmi derivano soprattutto dalle date di pensionamento fissate per coloro che non hanno potuto ottenere il pensionamento di anzianità negli ultimi anni a causa della sospensione stabilita, da ultimo, dalla legge n. 724 del 1994.

Nel complesso, la stima dei risparmi relativamente alle modifiche in materia di pensioni di anzianità appare caratterizzata da una particolare incertezza legata a possibili modifiche dei comportamenti dei soggetti interessati, indotte dai numerosi interventi normativi in materia pensionistica (in particolare, in relazione alle pensioni di anzianità) messi in atto a partire dal 1992. Peraltro si tratta di elementi di incertezza già presenti nella quantificazione degli effetti delle disposizioni nella medesima materia contenute nel testo iniziale del provvedimento collegato alla manovra 1995-1997 (poi eliminate nel corso dell'esame parlamentare).

Fa presente, inoltre, che la definizione analitica delle specifiche mansioni usuranti, in sede di attuazione della riforma, rimane un punto importante per capire l'effettivo impatto finanziario, in termini di riduzione delle economie previste dal sistema generale, sulla base in particolare del comma 35 dell'articolo 1.

In ogni caso, il meccanismo del tetto di spesa coperto entro il limite di 200 miliardi con il comma 37 dell'articolo 1, costituisce il vincolo finanziario al cui interno occorrerà mantenere le agevolazioni pensionistiche per questa particolare categoria di pensione.

Dal punto di vista della copertura non vi sono al riguardo osservazioni da fare, essendo essa assicurata attraverso l'utilizzo di un accantonamento del fondo speciale di parte corrente che presenta la necessaria capienza.

Nel disegno della riforma, pur nel quadro del riconoscimento della pluralità degli organismi assicurativi, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici del settore pubblico agli istituti previsti per il settore privato costituisce certamente uno degli obiettivi più qualificanti del testo in esame.

La sistemazione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita tra bilancio dello Stato ed INPDAP configura un'operazione di natura sostanzialmente contabile, peraltro, come è stato segnalato, si porrà in prospettiva un problema di riorganizzazione e riarticolazione, su base territoriale, dell'INPDAP che richiederà grande attenzione e rigore, per evitare che si apra un processo di incongrua e costosa creazione di nuove strutture burocratiche. Probabilmente si tratterà di agire, con tutta la necessaria cautela e gradualità, sul terreno del riordino e riaccompartimento di organismi burocratici già esistenti, soprattutto nell'am-

bito dell'Amministrazione del tesoro, in modo da evitare costi aggiuntivi di personale. La sede più appropriata per una tale operazione appare quella del rinnovo della delega al Governo per il riordino delle amministrazioni statali.

La nuova disciplina contributiva del lavoro para-subordinato costituisce certamente una soluzione molto più realistica di quella a suo tempo immaginata con la legge n. 537 del 1993.

Probabilmente, una volta che la nuova disciplina contributiva sarà andata a regime, a partire dal sesto anno, si porrà un problema di valutazione attenta degli equilibri di questa gestione, in connessione con l'inizio dell'erogazione dei trattamenti: è del tutto realistico infatti immaginare che coloro che già godono di trattamenti pensionistici ed ai quali la normativa di cui ai commi 25 e seguenti dell'articolo 2 trova applicazione, esprimeranno un immediato interesse a percepire la prestazione dopo il periodo minimo di contribuzione, ossia dopo cinque anni. Comunque è un problema che potrà essere valutato proprio nell'ambito del monitoraggio di medio periodo degli equilibri finanziari del sistema e sul quale si potrà eventualmente intervenire con i meccanismi previsti dall'articolo 1, comma 5.

Altro punto qualificante della riforma è la ribadita separazione tra prestazioni assistenziali e prestazioni di natura previdenziale. Nell'articolo 3, i commi 1 e 2 confermano il meccanismo vigente per quanto riguarda gli oneri dovuti dallo Stato a titolo di sostegno alle gestioni pensionistiche quale quota-parte di mensilità di pensione erogate dal sistema pensionistico obbligatorio. Tali apporti non pongono problemi dal punto di vista della copertura finanziaria in quanto si muovono esattamente all'interno del quadro legislativo vigente, così come regolato dalla legge n. 88 del 9 marzo 1989, all'articolo 37, comma 3, lettera c). Piuttosto, anche alla luce della disposizione di cui al comma 23, dove si dispone l'aumento dell'aliquota contributiva a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, mediante la traslazione di quota-parte delle contribuzioni che affluiscono alla gestione prestazioni temporanee, si può osservare che il criterio definitivo utilizzato per distinguere le prestazioni di natura assistenziale da quelle di natura previdenziale sia quello di considerare in qualche modo assistenziale ogni spesa a fronte della quale non vi siano versamenti contributivi.

La disposizione di cui ai commi 23 e 25 dell'articolo 3 razionalizza il trattamento degli assegni al nucleo familiare, nel senso che questi ultimi perdono completamente la caratteristica di intervento assistenziale e vengono integralmente finanziati con i contributi specifici a carico della gestione per le prestazioni temporanee.

Pertanto, pur nel quadro di una più netta definizione concettuale di previdenza e assistenza, probabilmente occorrerà, in fase di attuazione della riforma, ulteriormente chiarire il significato della separazione contabile delle prestazioni assistenziali da quelle previdenziali applicando in modo coerente, per tutti gli istituti in essere il criterio in base al quale sono da considerare assistenziali tutte le erogazioni a fronte delle quali non vi sono versamenti contributivi e, quindi convogliare i trasferimenti dal bilancio dello Stato esclusivamente verso tali gestioni che non devono finanziarsi, in nessun caso, attingendo agli avanzi delle gestioni non assistenziali.

Infine, per quanto riguarda la previdenza complementare, rimane problematica la questione della stima dei tassi di adesione dei lavoratori

ai fondi pensione e quella relativa allo scaglionamento nel tempo di tali adesioni.

Il relatore conclude osservando che sul terreno contabile e degli equilibri finanziari, con riferimento sia al bilancio statale sia al fabbisogno statale, il testo sembra costruito con sufficiente cura. Il parere della Commissione bilancio, per quanto di propria competenza, non può quindi che essere favorevole sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ben consapevoli che ci si trova di fronte ad una materia che, al di là dei riscontri contabili su base triennale e pluriennale, ritrova in larga misura il proprio equilibrio interno e ricostruisce i propri effetti sull'economia, sulla base di variabili che chiamano in gioco il funzionamento dell'intero sistema economico. Tuttavia, l'aver delineato un meccanismo qualitativamente diverso da quello in vigore per il sistema pensionistico obbligatorio e tale da delineare elementi di equilibrio e di stabilità finanziaria, costituisce, anche dal punto di vista macro-economico, un elemento positivo di non poco rilievo.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAPONI, pur riconoscendo la serietà della relazione svolta dal senatore Cavazzuti, ritiene impossibile esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame, che cancella conquiste decisive dei lavoratori, frutto di decenni di lotta. L'abrogazione di fatto delle pensioni di anzianità, la scomparsa delle liquidazioni di fine rapporto, l'abbassamento della copertura offerta dal trattamento di quiescenza, rispetto all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore, rappresentano una vera e propria truffa a carico dei lavoratori, che risultano penalizzati anche dall'impulso fornito alla previdenza complementare. La cosiddetta individualizzazione delle prestazioni previdenziali rappresenta comunque un deterioramento dello *status* dei lavoratori.

A fronte delle proposte contenute nel provvedimento, non è possibile non avvertire il problema di una più equa distribuzione della nuova ricchezza creata dal sistema economico. Le norme in esame si basano peraltro su previsioni dell'andamento del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo che risultano scarsamente attendibili.

Per quanto concerne infine gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, non può che esprimersi un parere negativo sulla copertura finanziaria del disegno di legge, che prevede disposizioni suscettibili di creare oneri a carico del bilancio dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la prevista defiscalizzazione associata alla previdenza complementare.

Il senatore PODESTÀ, dopo aver rilevato la fluidità e la complessità della materia, sottolinea che la riforma del sistema previdenziale ora all'esame non sembra in grado di fornire un contributo decisivo al risanamento della finanza pubblica e soprattutto al contenimento dello *stock* di debito. Sembra anzi che nell'arco di pochi anni possano rendersi necessarie ulteriori modifiche del sistema previdenziale.

Ritiene peraltro che la proposta in esame abbia il merito di introdurre nel sistema pensionistico una maggiore equità. Appare comunque necessario introdurre in alcuni punti modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati allo scopo di migliorare il provvedimento, senza stravolgerne l'impianto.

Il senatore ZACCAGNA sottolinea che il provvedimento in esame, nel riformare organicamente il sistema previdenziale, ne garantisce l'equità, anche se può essere sollevata una serie di dubbi sulla effettività dei risparmi di spesa previsti dal Governo per gli anni a venire. Non è d'altronde improbabile che tra pochi anni debba nuovamente essere riformato il sistema previdenziale, per cui appare particolarmente opportuno l'inserimento della clausola di salvaguardia introdotta nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, per effetto di un emendamento presentato dal suo Gruppo. Tale clausola rappresenta infatti un'importante garanzia anche nei confronti dei mercati e degli investitori esteri.

Il senatore BUSNELLI esprime perplessità su alcune previsioni quantitative formulate dal Governo, soprattutto con riguardo al lavoro para-subordinato: in proposito ritiene opportuno acquisire maggiori chiarimenti.

La senatrice ROCCHI sottolinea che il suo Gruppo ha presentato pochi emendamenti al disegno di legge, tutti provvisti di idonea copertura finanziaria, allo scopo di accelerare l'iter del provvedimento.

Dichiara quindi di approvare lo spirito dell'intervento svolto dal senatore Caponi, sebbene - a suo avviso - si debba tener conto della necessità di pervenire ad una riforma organica del sistema pensionistico. Sono possibili quindi e auspicabili alcuni miglioramenti, senza però operare stravolgimenti radicali del provvedimento.

Il senatore CARPENEDO fa presente che non dovrebbero sorgere perplessità sulla copertura finanziaria del disegno di legge all'esame, che contiene al suo interno un meccanismo tale da assicurare automaticamente la copertura finanziaria, anche in presenza di variazioni di fattori esogeni.

Il relatore CAVAZZUTI replica agli intervenuti, precisando che per ciò che concerne le implicazioni finanziarie del disegno di legge in esame, la Commissione bilancio deve innanzitutto tener conto del fatto che la riforma delle pensioni costituisce uno degli indicatori economici su cui vi è maggiore attenzione da parte degli operatori. Non vi è dubbio che il sistema vigente, come confermano tutte le proiezioni effettuate, presentava in se elementi di equilibrio tali da determinare una sostanziale non sostenibilità delle norme.

La riforma delle pensioni si presenta quindi con caratteristiche di complessità e di rilievo per la collettività da rendere in un certo senso normale il consenso ampio che si profila attorno ad essa. D'altra parte, le previsioni finanziarie sugli effetti che potranno conseguirne sono condizionate dai comportamenti dei soggetti e di ciò è opportuno tener conto anche in sede di valutazione delle compatibilità.

È negativo, inoltre, ipotizzare l'introduzione di ulteriori modificazioni nel breve periodo, dato che ciò potrebbe dar luogo a comportamenti non voluti da parte degli stessi soggetti interessati. Non ritiene, del resto, che l'introduzione di automatismi possa costituire la premessa per risultati più efficaci, anche se le previsioni possono far sperare sulla non attivazione della clausola di salvaguardia.

È dell'avviso che la manovra vada giudicata non tanto per gli effetti immediati sul debito pubblico, quanto per il contenimento della crescita dello stesso debito pubblico che essa è in grado di determinare. Esprime, da questo punto di vista, una valutazione positiva sui risultati che si stanno ottenendo nell'azione di risanamento della finanza pubblica, pur senza utilizzare gli strumenti inflazionistici che tradizionalmente sono connessi a tale obiettivo.

Precisa, infine, che per i fondi autonomi è prevedibile che, conclusasi l'attuale fase di accumulazione, si debba passare ad aumenti delle contribuzioni legati ai relativi andamenti finanziari.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la riforma delle pensioni risponde innanzitutto a precise esigenze di ordine finanziario e che essa si rende necessaria per allineare il sistema previdenziale italiano a quello dei principali paesi concorrenti. Vi era anche l'esigenza di mettere a punto un nuovo patto intergenerazionale, in mancanza del quale si sarebbero potute prevedere serie ripercussioni di carattere sociale in un futuro non troppo lontano.

Condivide, quindi, quanto precisato dal relatore sul rilievo che la riforma ha acquisito per i mercati internazionali e sulla importanza di considerare con la dovuta attenzione le aspettative dei soggetti interessati rispetto alle innovazioni che si vogliono introdurre.

Gli effetti finanziari che la legge potrà realizzare devono essere valutati in ragione delle tendenze in atto e tenendo conto che la riforma costituisce un elemento coadiuvante per la finanza pubblica, ma non parte integrante di una manovra finanziaria in senso stretto: essa ha infatti un carattere strutturale che va oltre l'orizzonte temporale degli interventi correttivi.

Con riferimento alla previdenza complementare, il rappresentante del Governo precisa che l'obiettivo è quello di non peggiorare i trattamenti pensionistici complessivi, ottenendo però un miglioramento dell'onere finanziario dello Stato, che si limiterebbe a garantire agevolazioni fiscali per le contribuzioni. Sottolinea, infine, la necessità di giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva.

La Commissione accoglie quindi a maggioranza la proposta di parere favorevole sul testo del disegno di legge formulata dal relatore.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C05*, 0025*)*

Il PRESIDENTE avverte che l'esame degli emendamenti relativi al disegno n. 1953 potrà iniziare solo nella seduta di domani. Conseguentemente, la seduta già convocata per le ore 21 di oggi non avrà luogo.

Comunica, altresì, che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno n. 1993, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione.

La seduta termina alle ore 19,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vozzi.**La seduta inizia alle ore 17,20.***IN SEDE REFERENTE**

(743-bis) VENTUCCI ed altri - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali, risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente (finanze e tesoro), il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743 (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il Presidente FAVILLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, essendo ormai pervenuti i prescritti pareri della 5^a Commissione.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, il relatore GUGLIERI illustra l'emendamento 1.1, volto a conferire agli spedizionieri doganali la rappresentanza dinanzi alle Commissioni tributarie, esclusivamente in riferimento alle liti in materia doganale. Il relatore fa altresì presente che l'emendamento 1.1 è da intendersi modificato con la soppressione delle parole «agli uffici finanziari ed».

Il sottosegretario VOZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, nel testo modificato dal relatore.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.1 sostitutivo dell'articolo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore GUGLIERI illustra gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.6, 2.8 e 2.9. Il primo emendamento consente all'Amministrazione finanziaria di

procedere allo sdoganamento delle merci su base documentale, senza prendere diretta visione delle stesse, evitando così che esse siano trasportate negli uffici doganali, quasi sempre situati nei centri abitati. Con l'emendamento 2.3 si tende ad escludere da tale facoltà alcune particolari categorie merceologiche, che debbono necessariamente essere materialmente controllate dall'amministrazione. L'emendamento 2.6 sostituisce una facoltà, all'obbligo ivi previsto, mentre l'emendamento 2.8 consente di rilasciare la dichiarazione di libera disponibilità delle merci quando l'amministrazione doganale decida di procedere al controllo esclusivamente cartolare. Con l'emendamento 2.9, infine, si determina in due ore il termine entro il quale l'amministrazione doganale deve procedere al controllo delle merci da sdoganare.

Il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 2.2 volto a limitare la dichiarazione di libera disponibilità delle merci con la condizione che esse vengano poste in spazi doganali definiti, in modo da garantire l'esigenza di controllo effettiva delle merci in questione da parte degli uffici doganali. Dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.4, di contenuto analogo all'emendamento 2.3 del relatore, illustra l'emendamento 2.5, relativo alla asseverazione dei dati relativi alle dichiarazioni doganali da parte degli spedizionieri, nonché l'emendamento 2.7, relativo alla responsabilità degli stessi soggetti per la regolarità, concretezza e veridicità della documentazione. Ritiene inoltre che il termine di due ore concesso all'amministrazione doganale per effettuare i controlli sia eccessivamente ridotto, mentre andrebbe lasciata alla determinazione degli uffici la indicazione di tale termine, a seconda delle caratteristiche delle merci; considera pertanto illustrato anche l'emendamento 2.10. Da conto, infine, dell'emendamento 2.11, volto a definire le procedure di accesso per l'utilizzo del sistema telematico delle dogane.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.10, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.7. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.11, le cui disposizioni sono riproposte nel successivo emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario VOZZI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore, nonché sugli emendamenti 2.4 e 2.10; invita invece a ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.5. Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.7 il parere favorevole è condizionato dal recepimento delle modifiche conseguenti alla eventuale approvazione dell'emendamento 2.1. Una volta ampliata la platea dei soggetti che possono asseverare le dichiarazioni doganali, infatti, occorre far riferimento alla corrispondente responsabilità per la mancata veridicità delle dichiarazioni stesse: in caso di approvazione dell'emendamento 2.1 le parole «lo spedizioniere doganale assume» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti «i soggetti di cui al comma 1 assumono»; il secondo periodo dovrebbe essere interamente soppresso; mentre il terzo periodo – così modificato: «sono responsabili patrimonialmente per i danni provocati all'Erario per asseverazioni false e mendaci» – dovrebbe essere modificato coordinandolo con la prima parte dell'emendamento. Invita infine i presentatori a ritirare l'emendamento 2.11, le cui disposizioni sono riproposte nel successivo emendamento 2.0.1.

Il senatore VIGEVANI riformula l'emendamento 2.7 secondo le indicazioni suggerite dal sottosegretario Vozzi (2.7 Nuova formulazione).

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1, rimanendo conseguentemente precluso l'emendamento 2.2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.3, risultando così assorbito l'emendamento 2.4.

Dopo un intervento del senatore VENTUCCI, il sottosegretario VOZZI ribadisce al presentatore l'invito a ritirare l'emendamento 2.5.

Interviene, quindi, il presidente FAVILLA che fa presente l'esigenza di procedere comunque al coordinamento del testo dell'emendamento in questione, in virtù delle votazioni già effettuate.

Accogliendo l'invito formulato dal rappresentante del Governo, il senatore VIGEVANI ritira l'emendamento 2.5, convenendo però sulla necessità di tenere strettamente correlati il principio della certificazione con quello della responsabilità.

Posti separatamente in votazione, sono approvati quindi gli emendamenti 2.6, 2.7, nella nuova formulazione, 2.8 e 2.9. Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.10.

Accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, il senatore VIGEVANI ritira l'emendamento 2.11 ed aggiunge la propria firma, unitamente a quella dei senatori Bonavita, Caddeo, Londei e Sartori, all'emendamento 2.0.1.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 2, nel testo risultante dalle modifiche accolte, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che il RELATORE ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.1, il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 3.2, volto a prevedere una delega scritta per tutti i soggetti che intendano esercitare la rappresentanza presso le amministrazioni doganali. Illustra inoltre l'emendamento 3.3, soppressivo dell'ultimo periodo del comma 1.

In merito all'emendamento 3.2, interviene quindi il senatore VENTUCCI, il quale giudica la previsione di una delega scritta limitativa, oltrechè superflua, della facoltà di rappresentanza attualmente consentita agli spedizionieri doganali.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il sottosegretario VOZZI, chiede al senatore Vigevani di ritirare gli emendamenti 3.2 e 3.3, sottoponendo al contempo al relatore una proposta di modifica dell'articolo 3, volta ad ampliare la platea dei soggetti ai quali è consentito agire in rappresentanza dei clienti in rappresentanza delle amministrazioni doganali.

Il senatore VENTUCCI, giudicando negativamente la proposta del sottosegretario Vozzi, ribadisce l'esigenza di limitare le disposizioni ai soli spedizionieri doganali, senza operare modifiche non conformi all'impianto del provvedimento in esame.

Il presidente FAVILLA, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Ventucci, ritiene che l'ipotesi di allargamento snaturerebbe il provvedimento con un incongruo riferimento alle case di spedizione.

Prendendo atto dei due ultimi interventi il sottosegretario VOZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1, e ribadisce l'invito a ritirare gli emendamenti 3.2 e 3.3 sui quali, in caso diverso, dovrebbe esprimere parere contrario.

Posto in votazione, è quindi approvato l'emendamento 3.1.

Il senatore VIGEVANI insiste per la votazione degli emendamenti 3.2 e 3.3.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinti tali ultimi emendamenti.

L'articolo 3 è pertanto approvato nel testo risultante dell'emendamento testè accolto.

Il presidente FAVILLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si danno per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.2, di identico contenuto, volti a sopprimere l'articolo 4, che con il parere favorevole del Governo, sono quindi approvati.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 5, il senatore GUGLIERI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2, volti ad introdurre modifiche di carattere tecnico.

Con il parere favorevole del Governo, sono posti separatamente ai voti, ed approvati, gli emendamenti 5.1 e 5.2, e quindi l'articolo 5, come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo 6, in considerazione del carattere vincolistico, se non dirigitivo delle disposizioni volte a determinare le procedure per fissare i corrispettivi e le tariffe per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali.

Nell'illustrare l'emendamento 6.2, il senatore GUGLIERI dissente dalle considerazioni testè svolte dal senatore Vigevani, ritenendo opportuna una riformulazione delle disposizioni relative alla fissazione dei corrispettivi, in conformità con il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Intervenendo a sostegno dell'emendamento 6.2, il senatore VENTUCCI sottolinea la flessibilità delle disposizioni recate dall'ultima parte dell'emendamento, conformemente a quanto richiesto dall'*Antitrust*.

Il senatore PAINI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.2.

Il sottosegretario VOZZI invita a ritirare l'emendamento 6.1, poichè l'emendamento 6.2 consente di superare le perplessità in merito alle procedure per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi degli spedizionieri doganali.

Il senatore VIGEVANI insiste per la votazione dell'emendamento 6.1 e preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 6.2, nel caso l'emendamento 6.1 venga respinto.

Con separate votazioni, è respinto l'emendamento 6.1, mentre è approvato l'emendamento 6.2, sostitutivo dell'articolo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 6.

Il RELATORE illustra l'emendamento 6.0.1, volto ad istituire un albo professionale separato per i dipendenti o i legali rappresentanti di persone giuridiche in possesso del titolo di spedizioniere doganale.

Con il parere favorevole del Governo, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 6.0.1.

Il senatore GUGLIERI illustra successivamente l'emendamento 6.0.2, che modifica contestualmente in base al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Con il parere favorevole del Governo, posto ai voti, è approvato, nel testo modificato, l'emendamento 6.0.2.

Il senatore GUGLIERI illustra, quindi, l'emendamento 6.0.3, volto a modificare l'articolo 47 del testo unico in materia doganale, in relazione alle disposizioni recate dal provvedimento in titolo. Il sottosegretario VOZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.3, che, posto ai voti, è quindi approvato.

Il senatore GUGLIERI illustra quindi l'emendamento 6.0.4, relativo alla responsabilità dell'importatore per il pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione presentata in dogana. Fa presente, inoltre, che la 5^a Commissione ha subordinato il parere favorevole all'emendamento all'inseri-

mento, in fine, del seguente periodo: «, purchè la merce, all'atto dell'importazione, sia rilasciata con procedura sospensiva debitamente garantita».

Il sottosegretario VOZZI, in considerazione della complessità e della delicatezza della materia, propone di accantonare l'emendamento per consentirne una più approfondita valutazione.

Dopo un intervento del senatore VENTUCCI, il quale ritiene che le disposizioni recate dall'emendamento 6.0.4 debbano far riferimento solo a fattispecie future, prende la parola il senatore FARDIN il quale osserva che, in generale, non appare corretto porre in relazione l'utilizzo del *plafond* IVA da parte delle imprese con il rilascio di una garanzia fideiussoria.

L'emendamento 6.0.4 viene quindi accantonato.

Il relatore GUGLIERI illustra poi l'emendamento 6.0.5 riguardante il pagamento differito dei diritti doganali, apportando una lieve modifica, al comma 3, concernente il riferimento all'IVA all'importazione; sottolinea che si tratta di allungare il termine per il pagamento differito dei diritti doganali dagli attuali 7 a 30 giorni, con il pagamento degli interessi per il periodo successivo ai primi 7 giorni già previsti.

Dopo un intervento del senatore VENTUCCI a sostegno di tale emendamento, questo, posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 743-bis**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Gli spedizionieri doganali, iscritti negli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea, sono abilitati, per le materie di cui all'articolo 1 della predetta legge, alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie. Gli spedizionieri iscritti negli albi professionali prima della data di entrata in vigore della presente legge sono abilitati alla rappresentanza anche se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado».

1.1

GUGLIERI

Art. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I soggetti autorizzati alle procedure semplificate di accertamento delle merci previste dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, nonché gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1982, possono ottenere la libera disponibilità delle merci ovunque si trovino nell'ambito della circoscrizione doganale competente all'atto della presentazione della dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale, a condizione che i relativi diritti doganali siano preventivamente riscossi ovvero annotati su conto di debito secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

2.1

GUGLIERI

Al comma 1, dopo le parole: «delle merci» sostituire le parole: «ovunque si trovino nell'ambito della circoscrizione doganale competente» con le seguenti: «purchè le stesse si trovino negli spazi doganali e salvo l'esercizio di visita delle merci di cui al successivo comma 3».

2.2

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuate le categorie di merci non rientranti nelle procedure indicate nel comma 1».

2.3

GUGLIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze saranno individuate le categorie di merci non rientranti in tali procedure».

2.4

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I dati relativi alle dichiarazioni doganali, qualora asseverate da spedizionieri doganali, si presumono documentalmente e formalmente regolari, fatti salvi gli eventuali controlli a scandaglio sia documentali che fisici».

2.5

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Al comma 2, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

2.6

GUGLIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con l'asseverazione lo spedizioniere doganale assume la responsabilità diretta in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati esposti, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati. Le dichiarazioni doganali così asseverate non sono soggette all'obbligo d'esame documentale da parte della dogana. Gli spedizionieri doganali per asseverazioni false e mendaci sono responsabili patrimonialmente per i danni procurati all'erario».

2.7

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con l'asseverazione i soggetti di cui al comma 1 assumono la responsabilità diretta in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati esposti, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati e, nel caso di asseverazioni false e mendaci, sono responsabili patrimonialmente per i danni procurati all'erario».

2.7 (Nuova formulazione)

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Quando l'ufficio doganale decide di non procedere alla visita delle merci in osservanza dei criteri e delle procedure fissati dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, queste si considerano conformi al dichiarato e viene rilasciato il documento attestante la libera disponibilità delle merci.».

2.8

GUGLIERI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Allorchè i dati relativi alla dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale sono trasmessi per via telematica, l'ufficio doganale entro due ore informa della decisione di sottoporre le merci a visita doganale, ovvero del proprio assenso alla libera disponibilità delle stesse».

2.9

GUGLIERI

Al comma 4, sostituire le parole da: «dopo un'ora» fino alla fine del comma, con le seguenti: «secondo modalità da definire con decreto del Ministro delle finanze».

2.10

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica, verranno definite le modalità di accesso al sistema telematico delle dogane e le quote di compartecipazione ai costi».

2.11

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica, sono individuati i soggetti che possono accedere al sistema telematico delle dogane, le modalità di accesso ed il relativo costo che non può comunque essere superiore a quello amministrativo.».

2.0.1

GUGLIERI, VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «possono svolgere qualsiasi formalità» con le seguenti: «, osservando le specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possono svolgere le formalità».

3.1

GUGLIERI

Al comma 1, dopo le parole: «con espreso incarico» inserire le seguenti: «con delega scritta».

3.2

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.3

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

GUGLIERI

Sopprimere l'articolo.

4.2

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «I soggetti di cui all'articolo 2» con le seguenti: «Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992,».

5.1

GUGLIERI

Al comma 2, dopo le parole: «certificazione di conformità», inserire le seguenti: «di cui al predetto comma».

5.2

GUGLIERI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«All'articolo 11, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

“Ogni Consiglio compartimentale propone i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali al Consiglio nazionale, il quale redige la tariffa da sottoporre al Ministro delle finanze per l'approvazione con apposito decreto.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli fissati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma, salvo i casi in cui le parti, per iscritto, non abbiano, preventivamente o contestualmente al conferimento dell'incarico, stabilito diversamente.”».

6.2

GUGLIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I dipendenti o i legali rappresentanti di persone giuridiche che siano in possesso del titolo di spedizioniere doganale e iscritti agli albi professionali istituiti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, vengono iscritti in una separata sezione dell'albo professionale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 1612 del 1960 e successive modificazioni. Le norme per la tenuta della apposita sezione sono predisposte dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ed approvate con decreto del Ministro delle finanze».

6.0.1

GUGLIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, che siano soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria, non possono essere iscritti al Fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le relative modalità di attuazione».

6.0.2

GUGLIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.

1. All'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunti i seguenti periodi: "Previo parere favorevole del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere può altresì essere autorizzato a svolgere la propria attività anche in una delle circoscrizioni doganali contigue a quella indicata nella patente. Nella circoscrizione doganale contigua, purchè non sia una circoscrizione aeroportuale, lo spedizioniere non può farsi coadiuvare dal personale ausiliario di cui all'articolo 45.";

b) al quarto comma, le parole «la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato», sono sostituite dalle seguenti: «il proprio domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni in cui è autorizzato ad operare»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso circoscrizioni diverse da quelle prescelte a norma del terzo e quarto comma, purchè risulti comprovata l'elezione del domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni medesime; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze".».

6.0.3

GUGLIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dell'omesso pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17, risponde soltanto l'importatore e conseguentemente non ricorre la responsabilità sussidiaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, del testo unico doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

6.0.4

GUGLIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 è abrogato.

2. L'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 79 - (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione dell'IVA all'importazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione, di cui al comma 1, anche nel corso dell'anno.

3. L'agevolazione del pagamento differito dell'IVA all'importazione comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi sette giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi.

4. L'IVA all'importazione relativa alle operazioni effettuate alla data del 24 dicembre di ciascun anno deve essere comunque versata entro e non oltre il 30 dicembre.

5. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso”».

6.0.5

GUGLIERI

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

112ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BISCARDI

indi del Presidente

ZECCHINO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Lombardi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Corradini, nonché il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Barabaschi.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'osservatorio permanente per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole con osservazioni) (R139 b00, C07ª, 0006ª)

Riferisce favorevolmente alla Commissione il senatore MERIGLIANO, il quale rileva innanzitutto come l'istituzione dell'osservatorio permanente per la valutazione del sistema universitario, prevista dallo schema di decreto in esame, corrisponda ad un preciso dettato normativo (comma 23 dell'articolo 5 della legge n. 537 del 1993) e rappresenti un necessario complemento al processo autonomistico.

Dopo essersi soffermato sui compiti e sulla composizione dell'istituendo osservatorio, il relatore esprime la preoccupazione che l'attivazione di un nuovo organo, che si affiancherebbe al Consiglio universitario nazionale e al Comitato scientifico-tecnico, possa comportare una sovrapposizione di competenze. Trattandosi di un atto dovuto rispetto ad una norma di legge, egli propone comunque l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SCAGLIOSO esprime riserve in ordine alle competenze attribuite all'osservatorio, dal momento che condizionare l'entità del contributo ordinario a favore degli atenei alle valutazioni di tale organo equivale a conferire a quest'ultimo un rilievo senza precedenti nell'ambito della struttura organizzativa del mondo accademico. Anche la composizione del nuovo organismo suscita qualche perplessità: si riferisce soprattutto alla designazione di alcuni suoi membri attribuita alla Conferenza permanente dei rettori, collegio la cui configurazione giuridica è tuttora incerta.

Il senatore Scaglioso condivide altresì le considerazioni critiche del relatore in ordine alla inopportunità di sovrapporre le competenze dell'osservatorio con quelle di altri organi già esistenti ed esprime conclusivamente dubbi sulla concreta funzionalità della nuova struttura a causa delle strette scadenze temporali cui sarebbe costretta.

Il senatore MASULLO lamenta il fatto che l'istituzione dell'osservatorio previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1994 non abbia rappresentato l'occasione per introdurre alcuni elementi innovativi nel mondo universitario. Lo schema di decreto in esame si limita infatti ad attribuire all'osservatorio mere funzioni compilative rispetto ai dati liberamente trasmessi dai singoli atenei attraverso i propri nuclei di valutazione; al contrario, dovrebbe essere valorizzato il potere di iniziativa autonoma dell'osservatorio nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, ad esempio prevedendo un suo diritto di accesso ai dati non trasmessi separatamente dagli atenei.

Anche per il potere di designazione dei membri, che lo schema di decreto attribuisce al Consiglio universitario nazionale, alla Conferenza permanente dei rettori e allo stesso Ministro dell'università, il senatore Masullo ritiene non sufficientemente garantita la terzietà dell'organo, con la conseguenza di non agevolare le funzioni di controllo che esso dovrebbe svolgere.

Il presidente BISCARDI invita il senatore Masullo a formulare più compiutamente le proprie osservazioni critiche affinché esse possano essere inserite, se condivise dal relatore e dalla Commissione, nel parere che la Commissione stessa renderà al Ministro dell'università sullo schema di decreto in esame.

Il senatore BEVILACQUA esprime il timore che l'istituzione dell'osservatorio permanente rappresenti in realtà un surrettizio ampliamento degli organici nell'apparato burocratico posto alle dipendenze del Ministro dell'università. Egli chiede inoltre chiarimenti in ordine all'entità dei gettoni di presenza di cui godrebbero i componenti del nuovo organismo e propone di limitare la loro rieleggibilità a non più di una volta.

Il senatore SERRA ricorda l'esperienza, purtroppo non positiva, dell'anagrafe della ricerca, la cui istituzione era prevista dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ma che, a quindici anni di distanza, non ha ancora visto la luce. Prima di procedere all'istituzione di un nuovo organismo, che potrebbe condurre ad un analogo fallimento, occorrerebbe quindi valutare la possibilità di accor-

pare le competenze dei due organi in un unico centro di imputazione o, per lo meno, approfondire la praticabilità di valide sinergie.

Ad integrazione del proprio intervento precedente, il senatore MASULLO propone di introdurre nel parere sullo schema di decreto in esame alcune puntuali osservazioni. Innanzitutto, egli suggerisce di prevedere che la relazione annuale di cui all'articolo 2, lettera *f*), sia elaborata non solo sulla base delle relazioni predisposte dai nuclei di valutazione di ciascuna università, ma anche tenuto conto degli elementi raccolti di propria iniziativa dall'osservatorio, alle cui richieste le università dovrebbero essere tenute a dare completa ed esaustiva risposta. Inoltre, egli propone di stabilire che i componenti del nuovo organismo debbano avere una precisa qualificazione professionale.

Agli intervenuti replica il relatore MERIGLIANO, il quale dichiara di *convenire con le osservazioni del senatore Scaglioso sull'inopportunità di conferire all'osservatorio un potere di condizionamento sull'erogazione dei contributi ordinari. Propone conseguentemente di introdurre nel parere un'osservazione relativa alla soppressione della lettera d) dell'articolo 2 (che attribuisce all'osservatorio il compito di predisporre la documentazione e le proposte tecniche relative alla definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario).*

Egli dichiara invece di apprezzare profondamente l'attribuzione all'osservatorio del compito di fornire al Ministero il supporto necessario per la promozione e la diffusione della cultura della valutazione e dell'autovalutazione, di cui alla lettera *g*) del medesimo articolo 2.

Dopo aver dichiarato di non voler entrare nel merito della composizione del nuovo organismo (nel quale giudica comunque opportuna la presenza di membri designati dalla Conferenza permanente dei rettori), il relatore risponde quindi alle osservazioni del senatore Masullo in ordine alla insufficienza delle garanzie di terzietà dell'organo. A tale proposito, egli osserva che, all'articolo 7, lo schema di decreto già prevede la possibilità di fare ricorso a gruppi di lavoro, ovvero enti e società specializzate per lo svolgimento di specifiche ricerche o studi e che pertanto non appare necessario avanzare al Governo alcun suggerimento sul punto.

Al senatore Serra risponde invece di non condividere l'opportunità di unificare l'osservatorio con l'anagrafe delle ricerche, per lo meno in questa fase iniziale.

Egli si dichiara infine disponibile a recepire nel parere l'osservazione del senatore Bevilacqua relativa alla non rielegibilità dei componenti dell'osservatorio per più di una volta e dà ragguagli in ordine all'entità dei gettoni di presenza.

Il sottosegretario BARABASCHI rinuncia alla replica.

Il presidente BISCARDI dichiara di non condividere l'opportunità di sopprimere la lettera *d*) dell'articolo 2, come prospettato dal relatore. Egli conviene invece con le osservazioni del senatore Masullo in ordine alla lettera *f*) del medesimo articolo 2.

Quanto alla questione della autoreferenzialità del sistema universitario, egli ritiene fondate le osservazioni svolte e propone pertanto di in-

troddurre nel parere una considerazione relativa all'obbligo per il Ministro di nominare almeno due dei componenti di sua competenza tra personalità esterne al mondo accademico.

Anche il senatore MASULLO ritiene inopportuno sopprimere la lettera *d*) dell'articolo 2. Condividendo le preoccupazioni del senatore Scaglioso, egli propone tuttavia di suggerire al Governo di sostituire, nella medesima lettera *d*), la parola «relative» con la seguente «utili»: ciò, a suo avviso, dovrebbe essere sufficiente a chiarire che il compito dell'osservatorio si limita ad un concorso nella definizione dei criteri di riparto del fondo per il finanziamento ordinario.

Il relatore MERIGLIANO dichiara di concordare con tale ultimo suggerimento, nonché con le osservazioni da ultimo rese dal presidente Biscardi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Merigliano a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in esame con le osservazioni emerse nel dibattito.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione circa le prevedibili disponibilità per il Ministero sul bilancio 1996
(R046 003, C07*, 0011*)

Il presidente ZECCHINO ricorda che le odierne comunicazioni del ministro Lombardi sono conseguenti all'esigenza, emersa nel corso dei lavori del Comitato ristretto incaricato dell'esame preliminare dei disegni di legge sull'autonomia scolastica, di verificare i fondi disponibili nel bilancio del Ministero ai fini della concreta attuazione di tale riforma.

Il ministro LOMBARDI, dopo essersi soffermato brevemente sulla recente adozione, da parte del Consiglio dei ministri, di un decreto-legge che consente l'utilizzo di consistenti fondi a favore dell'edilizia scolastica, nonché sull'approvazione oggi stesso, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante abolizione degli esami di riparazione, illustra dettagliatamente i dati relativi alle previsioni di spesa del Ministero della pubblica istruzione per il 1996, quali risultano dallo schema di bilancio attualmente in corso di elaborazione. Come egli stesso ha più volte affermato, tali dati saranno pari a quelli del bilancio assestato 1995. In tal senso egli ha avuto ampie assicurazioni dal Presidente del Consiglio, così come sulla possibilità che i risparmi ottenuti da riorganizzazioni interne del Ministero possano essere interamente devolute per interventi innovativi nella scuola. Non può tuttavia non essere considerato il fatto che il bilancio della pubblica istruzione è caratterizzato da una estrema rigidità, essendo per ben il 97 per cento finalizzato al pagamento di oneri stipendiali.

Rispetto ad un bilancio assestato per il 1995 - e a corrispondenti previsioni per il 1996 - pari a circa 43.300 miliardi, le previsioni di fabbisogno reale per salari e stipendi nel 1996, al netto degli oneri per i rinnovi contrattuali (generalmente a carico di fondi del Tesoro), sono peraltro pari a circa 41.300 miliardi, con un'unica incertezza dovuta al

problema delle supplenze. Detratta una quota di concorso al risanamento della finanza pubblica, rimane una differenza pari a 1.300 miliardi, che dovrebbe essere interamente devoluta a spese di carattere innovativo per la scuola. Una recente disposizione finanziaria impone tuttavia che gli incrementi di spesa non possano essere superiori all'1 per cento rispetto all'anno precedente. Ciò potrebbe consigliare di inserire l'importo di 1.300 miliardi nel fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A del prossimo disegno di legge finanziaria, destinandolo a futuri provvedimenti legislativi in favore della formazione, dell'innovazione didattica, nonché di riforme quali l'autonomia. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà che spesso il Parlamento purtroppo incontra nell'approvazione di ampi provvedimenti di riforma, il Governo è impegnato a trovare la soluzione per assicurare comunque la disponibilità di tali cifre al mondo della scuola. In particolare, scontata una detrazione che non potrebbe non essere devoluta quale concorso della pubblica istruzione al risanamento del bilancio dello Stato, egli ritiene che almeno 200 miliardi dovrebbero essere finalizzati al pagamento di stipendi e in particolare per le supplenze, 360 miliardi al reintegro di quelle spese di funzionamento della scuola che sono state oggetto di inopportuni tagli e 650 miliardi potrebbero essere indirizzate direttamente alla formazione dei docenti, all'innovazione didattica e alla realizzazione delle riforme.

Sulle dichiarazioni del Ministro si apre il dibattito.

Il senatore BERGONZI osserva che se le previsioni per il 1996 sono pari a 43.300 miliardi, si riscontra una forte contrazione dei fondi a favore della scuola che, nel bilancio di previsione del 1995, erano pari ad oltre 45.000 miliardi. Nonostante che, su proposta del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, il Senato abbia proprio oggi approvato un ordine del giorno in sede di esame del disegno di legge di assestamento che impegna il Governo ad assicurare 2.000 miliardi aggiuntivi in favore della pubblica istruzione, si deve constatare una diminuzione degli stanziamenti per la scuola rispetto agli anni passati, il che impone un giudizio fortemente critico sull'operato del Governo attualmente in carica.

Il senatore PRESTI precisa innanzitutto che l'incertezza sui fondi necessari alle supplenze che, nelle parole del Ministro, rappresenta un elemento di scarsa chiarezza, non può essere imputata ai presidi, dal momento che per legge questi ultimi possono impegnare in supplenze i docenti già in servizio solo entro precisi limiti.

Egli rivolge inoltre una viva raccomandazione al Ministro affinché non vengano stanziati ulteriori fondi a favore dell'aggiornamento, senza contestualmente prevedere adeguati strumenti di verifica dell'attività svolta. In passato sono state infatti spesso stanziate somme considerevoli per tali finalità, che tuttavia non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati a causa della mancanza di controlli sull'efficacia della spesa.

Il senatore BRIENZA rileva a sua volta la progressiva flessione dei fondi per la pubblica istruzione dal 1992 ad oggi. Dal momento che l'attribuzione di autonomia alle scuole, che la Commissione ha opportuna-

mente individuato come priorità tra le riforme in materia scolastica al suo esame, comporterà sicuramente consistenti oneri, si impone necessariamente un'attenta riflessione sulla sua concreta praticabilità in presenza di risorse limitate.

Il senatore BISCARDI invita a distinguere l'entità della spesa in favore della scuola sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Da un punto di vista quantitativo, vi è sicuramente una riduzione in termini assoluti (anche se occorrerebbe verificare se vi è corrispondente riduzione in termini percentuali rispetto ai tagli imposti ad altri settori della pubblica amministrazione); da un punto di vista qualitativo, il discorso è più delicato. Le ipotesi di risparmio prospettate dagli interventi settoriali realizzati negli ultimi anni (nuove procedure decentrate per il pagamento degli stipendi, riforma delle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità) non hanno purtroppo dato gli effetti sperati; in compenso, esse hanno provocato consistenti danni al sistema scolastico. Occorre allora fare chiarezza, individuando fin d'ora alcuni elementi certi: ad esempio, dal momento che alcuni dati di spesa sono ormai stabilizzati, come quello per l'insegnamento della religione, sarebbe opportuno istituire per quest'ultimo un apposito capitolo di bilancio ed elaborare una media realistica degli stanziamenti necessari per le altre supplenze. Sempre in tema di qualità della spesa, si impone una riflessione sull'aggiornamento (attualmente ripartito in capo a diversi organi, quali i provveditorati e gli IRRSAE), nonché sulla riforma del Ministero.

In conclusione, egli condivide l'obiettivo del ministro Lombardi di non dare vita a postazioni di bilancio eccessivamente rigide, ma si esprime in senso nettamente contrario alla confluenza dei fondi a disposizione della pubblica istruzione nella tabella A del prossimo disegno di legge finanziaria.

La senatrice ALBERICI ritiene che il Governo in carica abbia dato vita ad una positiva inversione di tendenza nel rapporto fra spese fisse e spese per l'innovazione.

Quanto agli accantonamenti della legge finanziaria 1995 ancora a disposizione della pubblica istruzione, ella ricorda che, nonostante le decurtazioni operate dalla cosiddetta «manovrina Dini» dello scorso febbraio, dovrebbero essere ancora disponibili 992 miliardi nel triennio 1995-1997. Tali fondi potrebbero essere utilmente stanziati a favore delle riforme, prima fra tutte l'autonomia scolastica, pur senza rinunciare all'obiettivo della riforma della scuola secondaria superiore.

Concluso il dibattito, replica il ministro LOMBARDI.

Egli ritiene che la confusione venutasi a creare sui fondi a disposizione della pubblica istruzione per il prossimo esercizio finanziario possa essere stata determinata, almeno in parte, dal fatto che nel 1995 sono stati spesi circa 1.000 miliardi che afferivano ad esercizi passati. In sintesi, egli chiarisce che nel bilancio 1996 si renderanno disponibili oltre 1.300 miliardi a favore delle spese per l'innovazione, che consentiranno di far aumentare da 700 ad oltre 2.000 miliardi i fondi per spese non stipendiali. In tal senso, pur essendo evidentemente favorevole all'ulteriore aumento di 2.000 miliardi richiesto dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti con l'ordine del giorno approvato dal Se-

nato questa mattina, egli fa presente le difficoltà operative che comunque il Ministero incontrerebbe nella effettiva gestione di tali risorse aggiuntive. Nè può essere dimenticato il più generale obiettivo di contenimento della spesa pubblica che le condizioni finanziarie del Paese impongono.

Quanto poi alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione di autonomia alle unità scolastiche, egli ritiene che le risorse disponibili siano ampiamente sufficienti, anche perchè l'incremento di spesa sarà graduale e non sarà avvertito prima di diversi anni. Un eventuale arresto della discussione in corso sull'autonomia scolastica non può pertanto in alcun modo essere giustificato dalla esiguità dei fondi. D'altronde, ad un progressivo calo demografico e ad una conseguente contrazione delle unità scolastiche e dei docenti impegnati nella didattica, non può non corrispondere una contrazione degli stanziamenti in termini assoluti che non equivale, tuttavia, ad una contrazione in termini percentuali.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per le dichiarazioni rese e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07*, 0045*)

Il senatore BERGONZI chiede che la Commissione si esprima in ordine alla opportunità di proseguire nell'esame in sede ristretta dei provvedimenti sull'autonomia scolastica, alla luce delle comunicazioni testè rese dal Ministro.

Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge sull'autonomia scolastica sono stati deferiti all'esame di un Comitato ristretto a seguito di una precisa deliberazione della Commissione. Invita pertanto il senatore Bergonzi a chiarire se è venuto meno il suo consenso al prosieguo dei lavori in sede ristretta.

La senatrice ALBERICI, relatrice sui provvedimenti in questione, ricorda che il Comitato ristretto era stato istituito al fine di accelerare l'iter della riforma. D'altronde, il senatore Bergonzi - che pure non si era opposto alla creazione del Comitato ristretto e che vi ha sempre apportato il suo costruttivo impegno - aveva dichiarato fin dall'inizio che non riteneva opportuno concluderne i lavori prima della pausa estiva. Ora, volendo evitare una sovrapposizione con la discussione della riforma previdenziale si dovrebbe invece operare con un ritmo serrato, così da concludere a breve i lavori in sede ristretta con l'elaborazione di un testo unificato. Ella invita pertanto ad un chiarimento politico, volto ad accertare la permanenza delle condizioni che consentono la prosecuzione dei lavori del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE invita quindi nuovamente il senatore Bergonzi a chiarire la posizione del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti in ordine alla prosecuzione dei lavori in sede ristretta.

Il senatore BERGONZI dichiara che, a suo giudizio, le dichiarazioni testè rese dal ministro Lombardi impongono la rimessione alla sede plenaria dell'esame dei disegni di legge sull'autonomia scolastica.

SCONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA

Il PRESIDENTE avverte che le sedute del Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 1810-1434, già previste per la settimana in corso, non avranno più luogo.

CONVOCAZIONE DI SEDUTA ANTIMERIDIANA PER DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati è già assegnato alla Commissione il disegno di legge di conversione del decreto-legge sugli esami di riparazione (Atto Senato n. 1993). Propone pertanto di convocare una seduta per domani mattina alle ore 9 al fine di procedere ad un sollecito esame del testo (ove la 1^a Commissione si sia espressa favorevolmente sui presupposti di costituzionalità), nonché di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate con l'esame in sede plenaria dei provvedimenti sull'autonomia scolastica.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che l'ordine del giorno è integrato dall'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge recanti disciplina della professione di odontoiatra, di cui è stata richiesta la rimessione alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI E CONSEGUENTE POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che dalla Commissione bilancio è pervenuta una richiesta di parere sull'utilizzo in difformità di fondi del Ministero della pubblica istruzione in favore di un provvedimento di urgenza concernente le camere di commercio. Propone pertanto di convocare la Sottocommissione pareri per domani alle ore 15 e di posticipare alle 15,15 la seduta della Commissione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.**La seduta inizia alle ore 15,35.***SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO SCORSO**
(A008 000, C08ª, 0004ª)

Il presidente BOSCO dà conto di una lettera a lui inviata in data odierna dal ministro Caravale, con il quale quest'ultimo contesta quanto riportato nel resoconto sommario della seduta del 18 luglio scorso, nella parte in cui gli si attribuisce un impegno ad attivarsi affinché le Conferenze dei servizi non giungano a conclusione prima della pronuncia delle Commissioni parlamentari sul contratto di programma delle Ferrovie dello Stato.

Al riguardo, fa presente di aver assunto informazioni dalla senatrice Fagni, che presiedeva quella seduta, da cui risulta che il Ministro effettivamente, dopo numerose sollecitazioni di senatori della Commissione, ha dichiarato quanto riportato fedelmente nel resoconto. A prescindere peraltro da tale considerazione, il presidente Bosco fa notare che, a suo avviso, la lettera del Ministro dimostra purtroppo che egli sembra poco incline ad accogliere l'invito della Commissione a non chiudere le Conferenze di servizi.

Ricorda infine che, a tutt'oggi, nonostante ripetute promesse, non è stato ancora trasmesso ai due rami del Parlamento lo schema di contratto di programma, che pure è stato ormai da qualche settimana licenziato dal CIPE.

Interviene quindi il senatore FALQUI, il quale giudica assai grave il contenuto della lettera del Ministro sia sul piano deontologico sia su quello politico-istituzionale. A parte il fatto che il Ministro ha effettivamente dichiarato quanto fedelmente riportato nel resoconto, appare strano che la sua reazione arrivi dopo ben una settimana dalla data della seduta. Non a caso, durante questa settimana e dopo le dichiara-

zioni rese dal Ministro, alcuni esponenti delle Regioni hanno sensibilizzato lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri sulla vicenda delle Conferenze dei servizi.

La gravità delle dichiarazioni del Ministro, inoltre, si inquadra nella incomprensibile persistenza del Governo nel non trasmettere al Parlamento il contratto di programma e pertanto ritiene che occorra un urgente chiarimento politico con il Ministro stesso, che dovrebbe tempestivamente intervenire in Commissione per chiarire i motivi del suo comportamento. Se così non fosse, o se comunque non venisse accolto l'invito della Commissione a non portare a conclusione le Conferenze di servizi, avverte che il suo Gruppo trarrebbe serie conseguenze politiche.

La senatrice FAGNI, in qualità di presidente della seduta del 18 luglio scorso, conferma pienamente quanto dichiarato dal presidente Bosco e ricorda che i senatori della Commissione, con particolare garbo e correttezza, si limitarono a far rilevare al Ministro che sarebbe stato contraddittorio ed incongruo chiudere le Conferenze prima che le Commissioni parlamentari fossero messe in condizioni di esprimere il loro parere. Resta comunque da ribadire che una trasmissione del contratto di programma a ridosso della pausa estiva (a prescindere dalle soluzioni tecniche che si possono trovare per non far decorrere inutilmente i trenta giorni) costituirebbe un gesto di particolare gravità politica. Inoltre, proprio questa mattina in Assemblea, in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio, un rappresentante del Governo ha fatto notare che il Ministro del tesoro ha formulato talune osservazioni sul contratto di programma di cui si ignorano i contenuti.

Esprime quindi particolare rincrescimento per l'iniziativa del Ministro che tende ad attribuire alla Commissione (e peggio ancora agli uffici) responsabilità sue proprie.

Il senatore GIBERTONI si associa a quanto dichiarato dagli oratori che lo hanno preceduto e rileva che il comportamento del Ministro è sintomo di debolezza.

Il senatore SCIVOLETTO esprime rammarico e disagio profondo per una situazione che coinvolge profili di correttezza nei rapporti tra Governo e Parlamento. La Commissione ha sempre lavorato per affermare un corretto rapporto dialettico con il Governo, di qualunque maggioranza fosse espressione, sempre nel rispetto di principi di correttezza e trasparenza.

A sua memoria, un comportamento quale quello di un Ministro che contesta un resoconto veritiero per giustificare un suo cambiamento di opinione non trova alcun riscontro in precedenti parlamentari. È legittimo cambiare opinione, purchè lo si faccia non in modo indiretto, tentando di scaricare sugli uffici responsabilità inesistenti.

Nel merito appare preoccupante il modo con il quale viene gestita la vicenda della trasmissione al Parlamento del contratto di programma, perchè essa è tale da far pensare che si voglia mettere il Parlamento stesso di fronte al fatto compiuto. Tra l'altro, dalla lettura dei documenti allegati al contratto di programma emerge che non vi è alcuna novità rispetto al passato e che pertanto si continuano a non rispettare, in or-

dine alla ripartizione dei fondi, le indicazioni strategiche fornite dal Parlamento in occasione della approvazione della legge finanziaria per il 1995.

Se il suo Gruppo non minaccia conseguenze politiche come ha invece fatto in precedenza il senatore Falqui, è solo perchè ritiene che la correttezza dei rapporti tra Esecutivo e Legislativo prescinde dalla contingenza delle maggioranze politiche.

Si associa comunque alla richiesta del senatore Falqui per una convocazione urgente del Ministro in Commissione al fine di chiarire quello che spera essere solo uno spiacevole equivoco.

Il senatore DEMASI si associa a quanti hanno ravvisato la necessità di procedere ad un rapido chiarimento con il Ministro e ritiene anch'egli siano qui in discussione i rapporti di correttezza e di fiducia che debbono intercorrere tra la Commissione e i rappresentanti del Governo.

Al termine di tale dibattito, il presidente BOSCO assicura che si attiverà al fine di favorire la presenza del Ministro in Commissione entro questa settimana.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)
(L014 078, C08^a, 0007^a)

Riprende l'esame, sospeso il 18 luglio scorso.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente in ordine alla nomina del dottor Enrico Totaro.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BACCARINI, BOSCO, ZANOLETTI (in sostituzione del senatore Camo), CARPINELLI, DE CORATO, DEMASI, FAGNI, FALQUI, CORMEGNA (in sostituzione del senatore Gei), GIBERTONI, PONTONE (in sostituzione del senatore Meduri), PEDRAZZINI, GIOVANELLI (in sostituzione del senatore Pellegri), RAGNO, SCIVOLETTO.

Il PRESIDENTE dichiara quindi approvata la proposta di parere favorevole, con 8 voti favorevoli, 3 contrari, 4 astenuti, mentre una scheda è bianca.

IN SEDE REFERENTE

(770) BONANSEA ed altri. - Metanizzazione dei comuni montani

(1329) BOSCO. - *Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane*

(1450) BONANSEA. - Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 10 maggio scorso.

Interviene il sottosegretario TESTA, il quale, sciogliendo una riserva a suo tempo assunta, afferma che, secondo quanto a lui dichiarato dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, le disponibilità di cui alla legge n. 68 del 1993 sono esaurite. Di fronte a tale situazione, una eventuale approvazione dei disegni di legge in esame si rivelerebbe di fatto inutile ed inefficace.

Ritiene però che la questione della metanizzazione dei comuni montani, che trova comunque il Governo sensibile, potrà essere risolta eventualmente con il prossimo disegno di legge finanziaria e procedendosi eventualmente ad un rifinanziamento della legge in questione.

La senatrice FAGNI, dopo aver sottolineato l'importanza del problema evidenziato dai disegni di legge in esame, auspica che il Governo possa trovare effettivamente una idonea soluzione con la prossima manovra finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore SCRIVANI osserva preliminarmente che la riforma dell'ordinamento pensionistico, che coinvolge anche i lavoratori del settore agrario, è tale da richiedere un approfondito esame, non del tutto compatibile con i tempi ristretti assegnati alla Commissione. Sottolineato poi che il testo pervenuto dalla Camera presenta, rispetto all'originaria formulazione governativa, modifiche più di forma che di sostanza, segnala fra le innovazioni sostanziali introdotte quella relativa alla cosiddetta «norma di salvaguardia» (di cui al comma 5 dell'articolo 1) e l'incremento dell'autorizzazione di spesa per la copertura finanziaria dei benefici previsti per i lavoratori adibiti a mansioni particolarmente usuranti (comma 37 dell'articolo 1). Espresse perplessità in ordine alla norma di salvaguardia, che, facoltizzando il Governo a eventuali ulteriori modifiche, non consente un quadro di certezze normative, anche per il periodo successivo al 1998, sottolinea che la legge di riforma delle pensioni è collegata alla manovra finanziaria per gli anni 1995-1997 e per gli anni 1996-1998.

Soffermandosi, quindi, sul nuovo criterio di calcolo delle pensioni, che passa dal sistema retributivo al sistema contributivo, fornisce dettagliate informazioni sulla situazione dei lavoratori già iscritti a regimi previdenziali obbligatori con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, per i quali verrebbe applicato un sistema di calcolo *pro quota*.

Evidenziati quindi i meccanismi di calcolo del montante contributivo individuale (che poi dà luogo all'ammontare della pensione), sottolinea che esistono vistose differenze di computo in relazione all'aliquota

che è fissata per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria al 33 per cento, mentre per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, ivi compresi quelli agricoli, è fissata al 20 per cento, osservando che - ove tale differenza dovesse permanere nel tempo - darebbe luogo anche a una marcata differenza nell'importo delle pensioni; pertanto sarebbe stato opportuno, a suo avviso, emanare le norme relative al settore contestualmente alla discussione e approvazione del disegno di legge di riforma.

Il relatore Scrivani si sofferma quindi sulle previsioni del disegno di legge in materia di età per l'accesso al pensionamento (fornendo quindi dettagliate informazioni sui requisiti richiesti ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici siano liquidabili esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo), in materia di pensionamento di vecchiaia, osservando che comunque ulteriori profili del provvedimento (quali le mansioni particolarmente usuranti, le contribuzioni figurative, le ricongiunzioni, i riscatti, la prosecuzione volontaria, gli accrediti figurativi, le pensioni per i superstiti) saranno sicuramente oggetto di ulteriore approfondimento da parte della Commissione di merito.

Svolte quindi alcune ulteriori osservazioni in materia di pensioni di anzianità, osserva però che i requisiti previsti per il conseguimento di tale tipo di pensione non riguardano tuttavia in modo omogeneo la generalità dei lavoratori, in quanto, in base al comma 28 dell'articolo 1, per i lavoratori dell'agricoltura, per accedere al pensionamento di anzianità sono previsti dei requisiti che si configurano come una discriminazione nei confronti di tale tipo di lavoratori autonomi, così come appare, a suo avviso, incomprensibile la *ratio* della previsione del comma 30 dello stesso articolo rispetto a quanto previsto per i lavoratori autonomi.

Si sofferma quindi sul disposto del comma 23 dell'articolo 2 che conferisce delega al Governo ad emanare norme di armonizzazione, in base ai principi e criteri direttivi specificati nel comma stesso, in materia di criteri di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici per il settore produttivo agricolo.

Il relatore Scrivani propone quindi l'espressione di un parere favorevole, in cui si osservi che sarebbe stato opportuno emanare le norme di cui al comma 23 dell'articolo 2 contestualmente all'intero disegno di legge di riforma; che al posto dei dodici mesi previsti per l'emanazione di norme specifiche per il settore agricolo sarebbe stato più opportuno un termine più ridotto di sei mesi; che non è fatto alcun riferimento alla necessità di sancire l'autonomia della gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri nell'INPS, come previsto dall'articolo 30 della legge n. 88 del 1989, come pure non si fa riferimento alla questione del trasferimento a carico dello Stato del *deficit* pregresso della citata gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, infine, osserva che le organizzazioni agricole non sono state sentite nell'ultima fase della trattativa Governo-parti sociali, sui contenuti del disegno di legge di riforma e neanche in merito al comma 23 del citato articolo 2.

Si apre il dibattito.

Il senatore NATALI rileva che il settore agricolo, come si evince dalle diverse previsioni in materia di aliquote di computo, non risulta

adeguatamente considerato nel provvedimento, che si configura come una sorta di «cambiale in bianco» e di «scatola vuota», tenuto conto dei meccanismi normativi previsti per il settore; si esprime, pertanto, in senso contrario al provvedimento.

Il senatore CORMEGNA, rilevato che il provvedimento scaturisce dalla situazione vigente, che però richiederebbe una riduzione equa e proporzionale dei benefici che non penalizzi gli addetti all'agricoltura (che vanno invece più adeguatamente tutelati), osserva che una valutazione comparativa è resa estremamente complessa anche dai meccanismi legislativi previsti. Associatosi quindi alle considerazioni del senatore Natali, esprime apprezzamento per l'ampia e approfondita relazione svolta dal senatore Scrivani.

Il senatore ORLANDO, osservato preliminarmente che il provvedimento contiene alcuni aspetti fortemente penalizzanti, se si tiene conto sia della clausola di salvaguardia sia delle competenze del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dal comma 43 dell'articolo 1, rileva come l'armonizzazione prevista dal comma 23 dell'articolo 2 presenti molti aspetti critici, e non includa l'esame di alcune questioni rilevanti, quali quella di una corretta definizione delle aree svantaggiate, anche in relazione al rapporto tra costi e profitti; osserva poi come ciò possa determinare un ulteriore aumento dei costi, rendendo ancora meno competitivo il comparto e penalizzando una struttura produttiva che già presenta oggettivi elementi di debolezza. Si esprime quindi in senso contrario al provvedimento.

Il senatore DI BELLA, dichiarato di concordare con le osservazioni esposte dal relatore, sottolinea che occorre dimostrare senso di responsabilità pur di fronte alla esigenza di far valere anche criteri di giustizia: si tratta quindi di sottolineare la specificità del settore che potrebbe essere trainante e produttivo (tenuto conto dei collegamenti con l'industria chimica, meccanica e di commercializzazione), in modo da garantire agli addetti condizioni più eque, al riparo da sperequazioni o incertezze del quadro giuridico di riferimento. Si esprime, quindi, a favore della ipotesi di parere esposta dal relatore, pur facendo rilevare l'esigenza di sottolineare le peculiarità del settore.

Il senatore BORGIA rileva che appare, in qualche modo, «paradosale» che proprio un Governo che fa riferimento ad una componente di centro-sinistra sia costretto a varare provvedimenti che operano le riduzioni e i tagli all'esame; ciò non può che determinare un senso di amarezza e di sofferenza, pur nella consapevolezza che sia opportuno aderire allo schema di parere proposto dal relatore. In particolare, rilevato come l'agricoltura presenti un quadro giuridico per il settore previdenziale assai complesso, caratterizzato dalle modifiche già introdotte per effetto del passaggio della gestione dei contributi in agricoltura dallo SCAU alla gestione generale dell'INPS, ricorda che, nell'ambito dei lavori della Sottocommissione appositamente costituita per l'esame dei disegni di legge in materia di contributi agricoli, assegnati alla Commissione, è stato possibile effettuare degli approfondimenti, pur essendosi evidenziata la difficoltà a reperire una soluzione normativa adeguata; al

riguardo sottolinea quindi l'opportunità di approfondire gli aspetti comparativi fra i termini contributivi in Italia e quelli di altri paesi dell'Unione europea. Ricordato quindi che la grave situazione economica chiede il varo di modifiche rilevanti anche nel settore previdenziale, esprime una «sofferta adesione» all'ipotesi di parere prospettata dal relatore, rilevando ulteriormente come il settore agricolo appaia tra i più penalizzati.

Il senatore BORRONI, nel dichiarare di condividere le considerazioni svolte dal relatore Scrivani, cui esprime apprezzamento per l'approfondita relazione svolta, dichiara di comprendere le ragioni delle perplessità espresse da alcuni componenti della Commissione, pur ritenendo opportuno ricordare che l'attuale provvedimento di riforma nasce da venti anni di inazione legislativa e dall'esigenza di assicurare un contributo al risanamento della finanza pubblica. Dichiarato quindi di condividere i rilievi critici in ordine al ricorso al meccanismo di delega, ritiene che sia comunque possibile recuperare una forte capacità di iniziativa verso le parti sociali, in particolare dedicando maggiore attenzione al problema delle mansioni usuranti anche nel settore agricolo (studi recenti hanno dimostrato che è in atto un preoccupante *trend* di crescita delle malattie in agricoltura) e sottolineando l'esigenza di favorire, anche per tale settore, l'ingresso delle nuove generazioni nel mondo produttivo.

Il senatore DI MAIO, associatosi alle considerazioni del relatore e ricordato che il disegno di legge di riforma si proietta in un arco di tempo pluriennale, ricorda le specificità del settore, in cui andrebbe più adeguatamente incentivata l'occupazione e fa rilevare come occorrerebbe tenere conto anche delle osservazioni contenute nel recente libro bianco dell'Unione europea in materia di ricorso a eventuali tasse ecologiche per la copertura parziale di alcuni oneri che gravano sul settore, in modo da ottenere risorse aggiuntive anche a favore dell'occupazione.

Il senatore BUCCI ricorda che la riforma del settore pensionistico rientra fra le iniziative poste in atto al fine di riacquistare credibilità per il paese a livello internazionale, tenuto conto degli effetti connessi alle incertezze del quadro politico e all'ammontare del debito pubblico. Quanto alla riforma del sistema previdenziale, ricorda che chiunque si sia dedicato ad un riordino del settore ha, però, incontrato la forte opposizione dei sindacati, favorevoli sempre al mantenimento di uno *status quo*, che non aveva uguali a livello europeo. Quanto alle norme di salvaguardia introdotte, queste, a suo avviso, sono necessarie non solo per il conseguimento del riordino dei conti previdenziali, ma proprio per assicurare le garanzie nella percezione dei trattamenti. Ricordato che la sua parte politica aveva già indicato un percorso di rientro più duro ma più rapido (da cui sarebbero comunque derivati benefici per tutti), osserva, con riferimento al settore agricolo, che la spesa per la ricerca di settore costituisce una quota assai bassa del totale del valore del prodotto primario agricolo a fronte di valori molto più elevati stanziati in altri paesi, in cui, peraltro, esiste, come in Germania e in Francia, una partecipazione anche dei privati alla ricerca per la sperimenta-

zione agricola; ritiene quindi che vadano garantite forme di tutela per il mondo agricolo e in particolare per le sue fasce più deboli.

Il senatore RECCIA, ricordato che da molto tempo negli strumenti di programmazione finanziaria non viene citato il problema dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dell'occupazione, preferendosi la strada di operazioni di tipo «ragionieristico», sottolinea i rischi di una involuzione della situazione, mentre va evitato, a suo avviso, il rischio che al problema dell'agricoltura, se non adeguatamente collegato a quello del Meridione e dell'occupazione, siano approntate soluzioni solo formali: si tratta invece di incidere sui settori fonti di sperpero, senza penalizzare ulteriormente il settore agricolo cui sono richiesti sacrifici sempre più onerosi a fronte di redditi quasi al limite della sopravvivenza. Ricordate quindi le testimonianze raccolte in occasione di un recente sopralluogo della Commissione sulle condizioni di lavoro nonché economiche degli addetti al settore (osservazioni che potrebbero opportunamente essere inserite nel parere), preannuncia, a nome della sua parte politica, un orientamento sfavorevole sul provvedimento.

Ha quindi la parola il sottosegretario PRESTAMBURGO che, pur facendo rilevare che anche l'Esecutivo non può che prendere atto dell'attuale situazione, che impone l'adozione di provvedimenti, nella convinzione che le iniziative proposte sono collegate alla esigenza di restituire credibilità, sui mercati, al paese, si sofferma sulla situazione dell'agricoltura, i cui problemi sono aggravati dalla debolezza strutturale del settore, che non può essere affrontata solo in termini di politica agricola comunitaria; andrebbe, a suo avviso, impostata una azione di rilancio della politica agricola nazionale, favorendo in particolare la mobilità del capitale fondiario e l'occupazione giovanile, pur essendo possibile evidenziare anche ulteriori correttivi per il settore.

Interviene successivamente il presidente FERRARI il quale si sofferma in particolare sul problema della parificazione dei termini fra le varie categorie produttive, esprimendo apprezzamento per l'ampio, approfondito esame svolto dal relatore Scrivani, alle cui considerazioni si associa; osserva quindi che sarà nella fase di proposta ed esame di eventuali emendamenti, nella Commissione di merito e davanti al *Plenum*, che si potrà valutare la percorribilità di realistiche ipotesi di modifica del provvedimento.

Dopo essersi quindi soffermato anche sulla situazione del comparto nelle zone del Meridione ed aver ricordato che potranno essere svolti approfondimenti, anche a livello comparato, in relazione ai meccanismi contributivi e previdenziali, tenuto anche conto dell'esistenza di zone disagiate, sottolinea l'esigenza di fornire comunque risposte adeguate a livello dei problemi che investono il paese.

La Commissione quindi, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con le osservazioni proposte dal relatore stesso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C09^a, 0032^a)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire eventuali integrazioni al calendario dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio
(Esame e rinvio)

La relatrice BALDELLI riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo osservando, in via preliminare, che la legge 25 luglio 1971, n. 557 dispone che le spese di funzionamento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano a carico delle Camere di commercio alle quali viene erogato un contributo a titolo di concorso nelle spese che, per gli anni passati, ammontava a 40,5 miliardi. Tale regime è stato confermato nella legge 23 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, la cui principale fonte di entrata è stata, nell'ultimo quinquennio, un contributo perequativo pari a lire 64 miliardi nel 1995.

Per consentire la prosecuzione, sia pur limitata, di detti interventi, nella legge finanziaria per il 1995 è stata pertanto stanziata nella Tab. A la somma complessiva di lire 70 miliardi destinata alle predette finalità. Le riduzioni conseguenti all'approvazione della manovra correttiva di febbraio ha portato ad utilizzare lire 26 miliardi dell'appostazione contenuta nella Tab. A, e ha reso necessario il reperimento di una diversa copertura finanziaria. Venendo all'esame delle singole disposizioni, fa presente che i quattro miliardi di lire di cui si autorizza la destinazione agli interventi delle Camere di commercio di Alessandria, Asti e Cuneo, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del novembre 1994, non sono a carico del bilancio dello Stato ma costituiscono residue disponibilità del fondo perequativo intercamerale alimentate da parte dei proventi per diritto annuale corrisposto alle Camere di commercio dalle ditte iscritte.

Nell'utilizzare tali disponibilità per il sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le Camere di commercio non mancheranno di coordinare le proprie iniziative di sostegno con le apposite provvidenze statali.

Per quanto riguarda, infine, la norma transitoria relativa all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ricorda che la legge n. 287 del 1991, nel demandare al regolamento di attuazione importanti aspetti applicativi concernenti il rilascio delle autorizzazioni, aveva ommesso di stabilire un regime transitorio che ha determinato il blocco del rilascio di nuove licenze. Osserva, al riguardo, che il regolamento di attuazione della legge n. 287 del 1991 dovrebbe essere emanato entro l'anno.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI CERRI considera necessario avviare un organico e approfondito dibattito sulla riforma del ruolo delle camere di commercio e sulle attività da esse gestite, al fine di garantire il conseguimento di maggiore efficienza e funzionalità dei servizi erogati alle imprese.

Il senatore TURINI, pur ravvisando la necessità di riammodernare il sistema di funzionamento dell'apparato organizzativo delle camere di commercio, esprime il proprio parere favorevole sul provvedimento in esame in quanto esso comporta, seppure in via indiretta, azioni di sostegno alle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario MASTROBUONO osserva, in via preliminare, che il fondo perequativo - che si propone la redistribuzione delle risorse all'interno del mondo camerale - potrà disporre di appositi finanziamenti da parte dello Stato solo per l'anno in corso. Quanto alle perplessità manifestate dalla relatrice in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che il Tesoro ha ripartito l'onere complessivo anche sui fondi globali del Ministero di grazia e giustizia e della Pubblica istruzione in quanto, nel primo caso, si è in presenza di un risparmio derivante dalla mancata conservazione dei bilanci e degli esercizi delle imprese presso i tribunali, competenza attribuita appunto alle camere di commercio mentre, nel secondo, la copertura è prevista su un capitolo corrispondente ad attività che non dovrebbero essere avviate nel corrente anno. Esprime, infine, la necessità che venga superato il blocco della concessione delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 3.

La relatrice BALDELLI ritiene esauriente la spiegazione fornita dal rappresentante del Governo sui problemi attinenti la copertura finanziaria del provvedimento; osserva, altresì, che un dibattito approfondito sull'organizzazione delle camere di commercio e dei servizi da esse erogati debba tenere adeguatamente conto delle esigenze di quelle di minori dimensioni.

Il presidente CARPI, anche in riferimento ad una esplicita sollecitazione del senatore PONTONE e in attesa che pervengano i prescritti pa-

rieri delle Commissioni consultate, propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti a mercoledì 26 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 398-872*

Il presidente CARPI ricorda che al termine della seduta è convocato il comitato ristretto sui disegni di legge in materia di attività dei locali discoteca.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

132ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

*Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU.**La seduta inizia alle ore 10,05.***IN SEDE REFERENTE**

(1953) *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, approvato dalla Camera dei deputati

(31) **SPERONI**: *Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali*

(111) **MARCHETTI ed altri**: *Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere*

(151) **DANIELE GALDI ed altri**: *Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia*

(559) **FARDIN ed altri**: *Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*

(766) **MANFROI ed altri**: *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*

(833) CAMO e COSTA: Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo

(1149) DE LUCA: Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali

(1157) SCRIVANI e DI BELLA: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961

(1205) CUSIMANO: Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali

(1253) TRIPODI ed altri: Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio

(1355) SALVATO ed altri: Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero

(1359) FOLLONI ed altri: Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori

(1374) MANFROI e BASTIANETTO: Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi

(1408) MANFROI ed altri: Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo

(1512) NATALI: Norme previdenziali in materia agricola

(1662) SALVATO ed altri: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale
petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di venerdì 21 luglio 1995.

Il presidente SMURAGLIA, preliminarmente, propone di fissare per le ore 18 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati nella giornata di ieri.

La Commissione conviene.

Prosegue quindi il dibattito.

Interviene per primo il senatore MAGLIOCCHETTI, il quale, ricorda che l'approvazione della precedente legge sulla riforma del sistema pensionistico si è svolta in un clima assai diverso rispetto a quello attuale. Il dibattito sulla cosiddetta «legge Amato» del 1992, la legge n. 421, fu infatti molto serrato e la sua parte politica si trovò a condividere con la sinistra alcune questioni di fondo contro quella riforma. Adesso invece la sensazione è che tutto sia già deciso e il dibattito parlamentare appare un inutile esercizio. Per quanto la necessità di una riforma sia presente almeno da un ventennio, la filosofia che domina in questo momento è quella di un liberismo che mal si concilia con il cattolicesimo sociale e a cui egli dichiara di ispirarsi. È invece opportuno ricordare che molti italiani vivono sotto la soglia della povertà e che tutto ciò allontana forte-

mente il paese da un modello sociale di equità e spinge i ceti emarginati alla rivalsa sociale. In questo quadro, secondo alcuni la riforma del sistema pensionistico viene addirittura definita blanda. Entrando nel merito del provvedimento, esprime quindi forti perplessità sulla clausola di salvaguardia e sul fatto che il provvedimento sia stato dichiarato collegato ad una manovra finanziaria sulla quale nulla è dato sapere, nemmeno quale sarà il Governo che la porterà in Parlamento. Sottolinea quindi che i metodi legati al varo di questa riforma hanno espropriato il Parlamento delle sue prerogative. Essa necessita in ogni caso di essere emendata in numerosi punti evidenziati dagli emendamenti del Gruppo di Alleanza nazionale. Il provvedimento inoltre viola diritti acquisiti; si fanno enormi passi indietro in tema di maternità, che ne risulta penalizzata; non sufficienti sembrano le norme relative agli assegni per il nucleo familiare; discutibili le dismissioni patrimoniali degli enti immobiliari. Sottolinea inoltre che proprio i soggetti che adesso invocano la necessità della riforma, come i sindacati, sono i responsabili di quello che è successo nel passato regime spartitorio e che i grandi gruppi pubblici e privati, che predicano il rigore, hanno beneficiato di quel sistema. Questi avrebbero dovuto essere temi di discussione tra le forze della conservazione e quelle del cambiamento a cui ritiene di appartenere. Invece, il Governo Amato prima, con l'approvazione della legge n. 421 del 1992, e il Governo Dini, con il recente voto di fiducia, hanno impedito lo svolgimento di ogni dibattito. La cosa più paradossale continua comunque ad essere la situazione politica del Paese che vede un'intesa tra Dini, ex ministro del tesoro del Governo precedente, e i sindacati, intesa che ha lasciato al Parlamento una funzione meramente notarile. Questi sono i motivi della posizione fortemente critica del Gruppo di Alleanza nazionale nei confronti della riforma, oltre alle questioni di merito, ciò nonostante il suo Gruppo non darà seguito ad azioni ostruzionistiche.

Prende quindi la parola il senatore PELELLA, che sottolinea in primo luogo come fosse impossibile continuare ad ignorare i problemi che hanno reso necessaria la riforma del sistema previdenziale; quello che conta metter in luce è tuttavia che, in questa operazione, pur necessitata, il punto fondamentale della salvaguardia della previdenza pubblica è rimasto fermo, nonostante da più parti fosse gradito il suo smantellamento. Richiamandosi ad interventi svolti in precedenti sedute l'oratore sottolinea come il rigore nell'utilizzo di risorse pubbliche assai scarse rappresenti sicuramente un obiettivo politico da perseguire da parte di forze di sinistra che abbiano a cuore i principi di solidarietà e di equità. In questo contesto si inserisce anche la scelta del passaggio da un sistema di tipo retributivo ad un sistema di tipo contributivo che meglio sembra tener conto di possibili conflitti intergenerazionali e del cambiamento demografico in atto nel paese. Tale sistema garantisce peraltro vari aspetti di equità del sistema previdenziale, come quelli legati ad un equo pagamento dei contributi, ad una parità di trattamento tra lavoratori, ad una realistica aspettativa sui rendimenti pensionistici. Svolge quindi alcune osservazioni sul graduale cambiamento della disciplina relativa alle pensioni di anzianità soffermandosi sul tema dei lavori usuranti: ritiene al riguardo che i lavoratori che svolgono queste attività (e che hanno partecipato alla ricostruzione del paese iniziando in giovane età a lavorare) debbano essere tenuti in particolare considera-

zione e vadano tutelati, e che pertanto questa sia materia da meglio chiarire. Necessaria appare poi una revisione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 5, i cui effetti non sembrano sufficientemente chiari. Si augura, infine, che il disegno di legge n. 1953 rappresenti un ulteriore strumento nella lotta all'evasione contributiva.

Il senatore BEDIN dichiara di dissentire dal giudizio negativo espresso dal senatore Magliocchetti a proposito del metodo della concertazione tra Governo e sindacati, che ha contrassegnato l'elaborazione della riforma del sistema previdenziale; tale metodo rappresenta al contrario un fatto estremamente positivo che non ha espropriato il Parlamento di alcune delle sue prerogative. Sottolinea quindi che con il provvedimento in esame continua l'ammodernamento economico del paese, che, soprattutto in questo settore, deve essere socialmente sopportabile e quindi graduale. Poichè nel disegno di legge n. 1953 si salvaguarda la solidarietà tra categorie e tra generazioni, ritiene che in questa direzione il cammino debba continuare, eventualmente con qualche emendamento che non rechi alterazioni sostanziali del suo equilibrio. Le integrazioni al minimo, gli assegni familiari, i contributi per la maternità o il lavoro di cura, sono tutti temi che debbono essere trattati con grande attenzione e l'istituzione di un fondo pensione per le casalinghe dovrà rappresentare, in questo quadro, un passo ulteriore. Ritiene quindi che particolare attenzione meritino quei lavoratori che hanno svolto attività usuranti e che su questo punto il testo possa essere migliorato. Infine, sarà poi necessario procedere ad una effettiva parificazione del trattamento tra lavoratori pubblici e privati.

Interviene quindi il senatore DE LUCA, che dichiara di ritenere la disciplina vigente sicuramente di qualità inferiore sia sul piano della parità di trattamento che dell'equità rispetto al provvedimento in esame. Non appare invece corretta l'operazione di estrapolare dettagli della disciplina dal contesto generale per trarne motivi di giudizio negativo, come si è fatto da alcune parti riguardo alle pensioni di anzianità, disciplinate ancora in modo transitorio. Esprime quindi il suo giudizio positivo sul provvedimento e sulle norme relative alla disciplina degli assegni familiari, anche se non si può pensare di operare in questa sede una riforma globale della materia. Ritiene inoltre che non sia appropriato immaginare questo disegno di legge come strumento all'elusione e all'evasione contributiva, anche se esso può in parte contribuirvi, per questo obiettivo sono infatti necessari provvedimenti *ad hoc*. La riforma rappresenta invece un contributo non secondario ai problemi posti dall'occupazione e dal mercato del lavoro. Infine, sul tema delle differenziazioni tra assistenza e previdenza ritiene che, raggiunto un grado accettabile di trasparenza tra i due settori, non si possa nutrire l'illusione che sul piano assistenziale possano essere magicamente risolti i problemi legati alla spesa pubblica. La riforma in esame è in conclusione, e per la prima volta, sostenibile ed equa; quello che essa mette in gioco è il sistema della previdenza pubblica, che si vuole conservare con il nuovo sistema di calcolo contributivo, e con le pensioni integrative. Svolge quindi una serie di considerazioni circa i pregi, sul piano attuariale, del sistema contributivo rispetto a quello attualmente vigente e, richiamandosi ad alcuni interventi svolti nel dibattito, fa presente che non

vi è alcun contrasto tra il nuovo sistema e la Carta costituzionale. Gli effetti del nuovo sistema sono inoltre assai positivi anche sul piano delle finanze dello Stato e l'introduzione della clausola di salvaguardia appare, in questo contesto, una scelta coerente.

Proseguendo il suo intervento, il senatore De Luca svolge quindi alcune considerazioni sul tema, lungamente dibattuto, dei diritti acquisiti ritenendo che la gradualità posta dal provvedimento nel passaggio da un regime all'altro sia ampiamente accettabile. Infine, sul piano politico, mette in luce il positivo rilievo che la concertazione tra Governo e sindacati ha avuto nell'elaborazione del disegno di riforma, senza con ciò nulla togliere alle prerogative del Parlamento: conclude dichiarando prioritaria la rapida approvazione del disegno di legge.

Interviene infine il senatore COVIELLO per testimoniare il fattivo contributo del suo Gruppo politico ad una riforma di tanta importanza come quella in esame. Sono note le cause che hanno condotto all'adozione di una riforma globale del sistema pensionistico, legate non soltanto alla possibilità della sua sopravvivenza ma anche determinate dalla necessità per il paese di stare nell'Unione europea e sui mercati internazionali. Sottolinea quindi l'importanza legata al fatto che ormai quasi tutte le forze politiche si pongono in un'ottica di compatibilità del sistema nel valutare la riforma previdenziale e non sono più legate, come invece nel passato, a visioni di tipo particolaristico. Il provvedimento rappresenta inoltre un segnale nuovo di governabilità che viene da una parte delle forze politiche nei confronti del paese. Ritiene tuttavia che qualche modifica al provvedimento possa rendersi necessaria ed esprime talune perplessità sulla parte del provvedimento relativa alla previdenza agricola, pur dichiarando di aderire ai principi direttivi della delega concessa al Governo. Auspica quindi che, per il futuro, non vi siano più problemi come quelli sollevati dalle sentenze della Corte costituzionale sulle pensioni integrate al minimo.

Il senatore Coviello, dopo aver fatto presente che la sua parte politica accederà all'approvazione di alcune modifiche purchè si vari il provvedimento prima della chiusura estiva del Parlamento e senza modifiche profonde all'impianto finanziario della riforma, esprime infine un giudizio favorevole sulla clausola di salvaguardia che dovrebbe però essere precisata nei suoi meccanismi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(131-bis) SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali, risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131

(Esame e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 1953, 31, 111, 151, 559, 766, 833, 1149, 1157, 1205, 1253, 1355, 1359, 1374, 1408, 1512 e 1662 e le petizioni ad essi attinenti)

Il presidente SMURAGLIA propone la congiunzione del provvedimento in titolo con i disegni di legge nn. 1953 e connessi, in quanto di contenuto attinente alla riforma del sistema previdenziale.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SMURAGLIA avverte che, dato il numero degli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 1953 e connessi, la 11ª Commissione è convocata, oltre che per le sedute già convocate, per altre tre sedute che avranno luogo alle ore 21 di mercoledì 26 luglio 1995, alle ore 21 di giovedì 27 luglio 1995 e alle ore 21 di venerdì 27 luglio 1995, con lo stesso ordine del giorno in precedenza diramato. Informa inoltre che, la seduta antimeridiana già convocata per mercoledì 26 luglio 1995 alle ore 9 è posticipata alle ore 11,30.

La seduta termina alle ore 12,15.

133ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*

Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati

(31) SPERONI: Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali

(111) MARCHETTI ed altri: Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere

(131-bis) SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali, risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131

(151) DANIELE GALDI ed altri: Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia

(559) FARDIN ed altri: Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(766) **MANFROI ed altri**: *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*

(833) **CAMO e COSTA**: *Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo*

(1149) **DE LUCA**: *Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*

(1157) **SCRIVANI e DI BELLA**: *Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961*

(1205) **CUSIMANO**: *Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali*

(1253) **TRIPODI ed altri**: *Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio*

(1355) **SALVATO ed altri**: *Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero*

(1359) **FOLLONI ed altri**: *Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori*

(1374) **MANFROI e BASTIANETTO**: *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi*

(1408) **MANFROI ed altri**: *Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo*

(1512) **NATALI**: *Norme previdenziali in materia agricola*

(1662) **SALVATO ed altri**: *Norme in tema di riordino del sistema previdenziale*
petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Prosegue il dibattito.

Interviene per primo il senatore MANCONI, il quale mette in luce come sul provvedimento vi siano stati due differenti atteggiamenti di sostegno o di critica gravati entrambi da pregiudizi, ovvero da valutazioni espresse preventivamente, per ragioni squisitamente politiche e non svolte in base a considerazioni di merito. Mai, ad avviso dell'oratore, il quadro politico complessivo ha pesato così fortemente sull'elaborazione di una legge. Se questa lettura della realtà è giusta, va detto senza infingimenti che sarebbe esagerato sostenere che la legge che si vuole approvare è buona ed equa; essa manca di un'idea organica e come in altri casi si limita ad interventi disparati. L'organicità sembra piuttosto un'ambizione del provvedimento che può avere l'effetto ulteriore di esasperare alcune zone di iniquità. Si sofferma quindi su alcuni dati relativi al problema dell'occupazione: proprio a questo proposito, a suo avviso, il disegno di legge non centra uno degli obbiettivi che dovrebbero essere propri, ovvero non solo quello di un riequilibrio della spesa pub-

blica ma anche quello della redistribuzione del reddito. Esso inoltre intacca pesantemente i diritti acquisiti e in questo senso un riferimento alla disciplina delle pensioni di anzianità è d'obbligo; inoltre, vi sono alcuni soggetti deboli assai poco tutelati, come le lavoratrici donne. Il giudizio sulla riforma, quindi, non può essere positivo così come non è stato positivo il giudizio di quel 35 per cento di lavoratori delle fabbriche del Nord che su di essa si sono espressi negativamente e che certo sono una minoranza dalla quale sarebbe grave separarsi. Auspica quindi l'approvazione di alcuni emendamenti che sicuramente migliorerebbero il testo e, nonostante il giudizio negativo espresso, dichiara tuttavia una disponibilità all'approvazione del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore ROSSI, che auspica un miglioramento del disegno di legge n.1953, dopo il dibattito in Commissione e in Assemblea ed un confronto tra le forze politiche ed il Governo. Si sofferma quindi sulla meritoria funzione svolta dai sindacati in questa specifica vicenda sottolineando che il senso di responsabilità dimostrato nei confronti del paese da questi soggetti non può essere taciuto; fa inoltre presente che l'ampiezza della riforma e la sua importanza sul piano economico sociale necessita di abbandonare atteggiamenti demagogici e improduttivi, potendo costituire l'inizio di un'azione di risanamento che coinvolge tutto il paese ed in particolare le regioni del meridione. L'oratore accenna successivamente ai dati relativi alla disoccupazione che nelle regioni del Sud supera ormai il 25 per cento tende ad ampliare il divario con le regioni del Nord; dichiara inoltre di ritenere necessario indagare con attenzione sulle ragioni che hanno portato molti lavoratori delle fabbriche del Nord ad esprimere un giudizio negativo sul provvedimento. Dopo aver sottolineato che un punto di debolezza della riforma sta certamente nella sua incapacità a ridistribuire il reddito e, a tal proposito, il senatore Rossi conclude il proprio intervento sottolineando la necessità che le classi sociali più agiate diano un segnale positivo di disponibilità e responsabilità per non rendere del tutto iniqui i sacrifici richiesti alle classi sociali più deboli.

Chiusa la discussione generale, interviene quindi, in sede di replica, il relatore TAPPARO. Rileva in primo luogo con soddisfazione, il fatto che il dibattito si sia svolto con uno sguardo attento a valori sociali ed economici da parte di tutti coloro che sono intervenuti; sembrano per esempio da tutti acquisiti i dati strutturali dello squilibrio e ciò comporta una maggiore serenità di giudizio. Un punto poco affrontato nel dibattito è invece quello di una correlazione della riforma previdenziale con i problemi del mercato del lavoro e una sua visione quale provvedimento di lungo periodo. Quanto poi al problema da più parti segnalato della concertazione tra Governo e sindacati, il relatore ritiene che ciò non abbia tolto nulla al Parlamento il quale deve essere capace di essere un sensore dei problemi del paese, per raccoglierne ed elaborarne i suggerimenti. Esprime quindi un giudizio positivo sulla fase di transizione necessaria al passaggio dal regime pensionistico vigente a quello nuovo e giudica che tale periodo sia equilibrato rispetto agli interessi in gioco.

Il relatore si sofferma successivamente sul dibattito svoltosi a proposito della ripartizione sociale dei costi del provvedimento, con riferi-

mento agli interventi di coloro che hanno parlato delle nuove povertà: proprio su questi temi l'attenzione deve essere vigile affinché non si accentui la dualità tra i ceti poveri e quelli più agiati. Sottolinea quindi come nella riforma siano contenute potenzialità non ancora sufficientemente espresse e che per renderle efficaci ed operanti non è escluso che si debba intervenire ancora tra qualche anno sulla normativa in esame. Auspica infine che, su alcune questioni, si possa intervenire con dei miglioramenti: i sostegni alla famiglia, le integrazioni al minimo, i lavori usuranti, senza che ciò comprometta l'equilibrio generale del disegno di legge. A suo avviso inoltre non pare necessaria l'apposizione del voto di fiducia da parte del Governo, pur essendo per certi aspetti legata la sorte di esso all'approvazione di questo provvedimento e conclude affermando di ritenere che si potrà procedere nell'*iter* di approvazione secondo quanto stabilito nei programmi della Commissione e dell'Assemblea.

Il ministro TREU, intervenendo in sede di replica, dichiara di aver tratto giovamento dal dibattito svoltosi in Commissione. Premette quindi che pur non ritenendo a sua volta perfetta la riforma in esame essa rappresenta tuttavia un lavoro assai complesso, e fa presente come sia profondamente cambiata la configurazione della base attiva dei lavoratori, che ormai fanno il loro ingresso a 25 anni nel mercato del lavoro. Il sistema produttivo è inoltre difficilmente mantenibile nell'equilibrio attuale, mentre, in terzo luogo, l'età media della vita è molto cambiata e poichè si vive più a lungo ciò non può non influire sul sistema pensionistico. Alla luce di questi elementi il tema delle pensioni di anzianità assume una configurazione assai diversa. L'operazione posta in essere con il provvedimento è quindi assai complessa e sarebbe sbagliato ragionare in termini di intoccabilità di alcuni numeri. Il *welfare state* italiano, peraltro, è uno dei più iniqui, e a fronte dei costi che esso richiede il suo rendimento è assai scarso.

Il Ministro, entrando quindi nel merito del provvedimento, il Ministro spiega che si è passati al metodo contributivo dopo un'attenta riflessione e anche perchè tale metodo appare più flessibile, trasparente ed equilibrato. Inoltre si è scelto di non deprimere in modo eccessivo i rendimenti pensionistici, garantendo una percentuale di rendimento ampiamente accettabile. Il Governatore della Banca d'Italia ha messo in guardia il Governo proprio su questo versante. Molti sono poi gli elementi di redistribuzione del reddito di cui il sistema è permeato; si è tuttavia ritenuto di garantire uno zoccolo lavorativo adeguato alla vita lavorativa media (in questo ragionamento non entrano ovviamente i lavori usuranti). Questa, dunque, è la scommessa del provvedimento: il meccanismo è stato costruito per operare una buona redistribuzione del reddito e a ciò contribuisce anche il sistema complementare di previdenza, che non è affatto la speculazione privata a cui alcuni hanno accennato. Spiega infatti che le norme di favore sul piano fiscale sono rivolte soprattutto ai redditi medio-bassi. Sulla questione della fase transitoria nel passaggio al nuovo regime osserva poi che la lentezza e la gradualità sono una necessità e non un difetto; il bilanciamento degli interessi in gioco è molto delicato e ritiene che questa parte del provvedimento non dovrebbe essere alterata. La clausola di salvaguardia prevista dal comma 5 dell'articolo 1 è uno strumento logico del sistema, ma non

vi sono da parte del Governo chiusure su un suo possibile miglioramento. A proposito poi dell'organicità del disegno di legge il ministro Treu sottolinea come l'obiettivo dell'armonizzazione sia reale e che la delega pare strumento adatto a questo fine; il Parlamento, del resto, ha strumenti di controllo che potrà opportunamente esercitare. Quanto poi alla richiamata necessità di combattere l'evasione contributiva ritiene che ciò sia un obiettivo ampiamente condivisibile. Dopo aver sottolineato la necessità che non venga stravolto l'impianto del provvedimento, che dovrebbe essere approvato in tempi ragionevoli ovvero prima dell'estate, annuncia che si riserverà di intervenire al momento opportuno per una valutazione delle proposte emendative sulle quali, in relazione a determinate questioni, come ad esempio quella dei lavori usuranti, conferma la sua disponibilità al dialogo.

Il Presidente ringrazia il ministro per il suo intervento.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi riviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro della sanità Guzzanti e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS

(Seguito e conclusione dell'esame)
(R046 002, C12ª, 0001ª)

Il senatore BINAGHI prende la parola per esprimere la propria solidarietà al ministro Guzzanti, il cui operato è stato ingiustamente criticato da una parte della stampa in merito alla questione relativa alla sperimentazione della proteina UK 101. Egli ritiene, infatti, che qualunque seria sperimentazione debba essere seguita da un comitato di esperti.

Nel contempo, il senatore Binaghi preannuncia un'interrogazione sulle modalità che hanno presieduto allo svolgimento di queste attività sperimentali.

Il ministro GUZZANTI, nel ringraziare il senatore Binaghi, preannuncia alla Commissione la sua disponibilità a fornire tutti i chiarimenti che gli verranno richiesti sulla materia.

Il Ministro replica quindi alle osservazioni formulate nel corso del dibattito sulla relazione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, svoltosi in Commissione nella seduta di mercoledì 18 luglio 1995.

Il Ministro ricorda, in primo luogo, che in Italia la raccolta sistematica dei dati sui casi di sindrome da immunodeficienza acquisita è iniziata nel 1982; nel giugno 1984 è stato istituito un sistema di sorveglianza nazionale dell'AIDS che ha portato nel 1987, per iniziativa dell'allora ministro della sanità Donat Cattin, alla costituzione di un centro operativo sull'AIDS (COA) collocato presso l'Istituto superiore di sanità.

Egli stesso ha fatto parte di questa struttura fin dalla sua istituzione, assumendone la vicepresidenza operativa nel 1988 e la presidenza nel periodo 1994-1995.

Sulla base dei dati epidemiologici raccolti nel corso di tre anni, il centro operativo formulò una serie di indicazioni in ordine alle modalità di contenimento dell'epidemia di AIDS che, in buona misura, furono accolte dalla legge n. 135 del 1990.

Quanto riportato dalla relazione del senatore Gualtieri, quindi, corrisponde ad una situazione di fatto che non può non rammaricare profondamente chi, come lui, molto si era ripromesso da una normativa che disciplinasse le attività di lotta allo sviluppo della sindrome.

Ciò premesso, va precisato che la relazione dei senatori Gualtieri e Dionisi si sofferma prevalentemente su un aspetto della legge n. 135 del 1990 - quello relativo alla realizzazione di strutture sanitarie specializzate - che non esaurisce l'ambito di operatività di quella normativa; per altri versi, infatti, la lotta all'AIDS è stata condotta negli ultimi anni in maniera non insoddisfacente, come dimostrano gli indubbi risultati che sono stati conseguiti sul piano del contenimento delle dinamiche di diffusione della malattia.

In primo luogo va sottolineato l'elevato livello scientifico conseguito, anche nel confronto internazionale, dalla ricerca italiana sull'AIDS; vi sono stati inoltre indubbi progressi sul piano dell'informazione.

Per quanto riguarda l'aspetto più propriamente relativo alla realizzazione di nuove strutture, egli esprime un parziale dissenso da coloro che ritengono del tutto ingiustificati gli interventi previsti dalla legge in questo settore. Bisogna considerare che, fino al 1987, l'85 per cento dei malati di AIDS era ricoverato presso reparti infettivi normalmente inadeguati agli *standard* che oggi vengono richiesti.

Il problema dell'inidoneità dei reparti infettivi era ben conosciuto da anni, a fronte dello sviluppo di nuove patologie - come il virus di Ebola noto già dal 1976 e il virus di Marburg conosciuto fin dal 1967 - che richiedevano un trattamento altamente specializzato, anche sotto il profilo dell'esclusione di rischi di contagio per gli operatori.

L'adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive è certamente proceduto in maniera assolutamente deludente, del tutto insoddisfacente rispetto agli obiettivi posti dalla legge; tuttavia vi sono state una serie di realizzazioni che non vanno sottovalutate, a volte anche mediante l'attivazione di finanziamenti diversi da quelli previsti dalle legge n. 135.

In particolare, mediante l'utilizzazione di finanziamenti assegnati alle regioni e alle province col decreto ministeriale 20 dicembre 1988, sono stati realizzati cinquanta posti letto presso l'Ospedale maggiore di Bologna, diciotto, venti e quaranta posti letto, rispettivamente, presso gli ospedali Niguarda, San Paolo e Sacco di Milano, quindici posti letto presso il Policlinico di Bari, quaranta posti letto presso l'Ospedale Pietra Ligure di Genova, sessanta posti letto presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Attivando altri finanziamenti sono stati effettuati interventi presso gli ospedali San Bortolo di Vicenza, Careggi e Meyer di Firenze, Marsana di Verona e Spallanzani di Roma (340 posti letto).

Con risorse proprie, l'ospedale San Raffaele di Milano ha realizzato trentacinque posti; esiste inoltre la struttura, capace di cinquanta posti, realizzata dalla comunità terapeutica di San Patrignano.

Nell'ultimo anno il Ministero si è poi particolarmente attivato per lo sviluppo dei servizi per il trattamento domiciliare.

Si tratta di uno sforzo necessario ma tutt'altro che indolore, non solo per i costi economici non indifferenti, ma soprattutto per le resistenze culturali incontrate specialmente in alcune regioni.

In realtà la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita rappresenta uno dei terreni sui quali si verifica con più immediata evidenza lo scarto tra i livelli di politica sanitaria conseguiti dalle diverse regioni italiane. Questa consapevolezza sembra ispirare la relazione dei senatori Gualtieri e Dionisi nella parte in cui, di fatto, si esprime l'auspicio di un maggior intervento dal centro, e si critica anche la scelta fatta nel 1993 di modificare l'impianto della legge n. 135 del 1990 attribuendo un maggior potere decisionale alle regioni.

Mentre tale modifica di impostazione va ricondotta, in buona misura, al clima creatosi a seguito delle inchieste sulla cosiddetta «tangentopoli», nelle quali erano stati coinvolti i consorzi individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 135, egli ritiene che il superamento delle differenze attualmente esistenti fra le politiche anti AIDS adottate dalle diverse regioni possa essere risolto attraverso una politica di sostegno alle regioni ritardatarie, piuttosto che attraverso una riassunzione della guida dal centro degli interi processi.

Il Ministro si sofferma quindi sulla questione relativa al problema dell'infezione da HIV nelle carceri, oggetto dell'analisi di un gruppo di lavoro formato da componenti della commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e funzionari del ministero di Grazia e giustizia.

In proposito egli auspica che la normativa introdotta con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, venga riformata nel senso di consentire al giudice di tener conto, nel decidere in ordine alle scarcerazioni, sia dei dati medici sia della pericolosità sociale dei soggetti; egli fa inoltre presente che, nei casi in cui la scarcerazione sia ritenuta inopportuna, si potrà usufruire di strutture in parte già esistenti presso gli ospedali di alcune delle maggiori carceri italiane.

Il senatore GUALTIERI esprime vivo apprezzamento per l'ampiezza e la accuratezza dei dati forniti dal Ministro e lo invita a fornire in proposito la più ampia documentazione ai membri della Commissione. Tuttavia le comunicazioni del ministro Guzzanti non hanno dato risposta all'interrogativo di fondo che emergeva dalla relazione: resta infatti da chiarire come siano stati utilizzati i fondi previsti dalla legge n. 135 del 1990 e se vi sia, per il futuro, la possibilità di recuperare, almeno in parte, tali risorse per i loro fini istituzionali.

Da questo punto di vista l'attuazione della legge n. 135 è stata caratterizzata, nel corso degli anni, da gravissimi ritardi e omissioni che, molto spesso, si sono tradotti in veri e propri reati; anche dopo la modifica, operata dal decreto-legge n. 396 del 1993, dell'impianto generale degli interventi previsti dalla legge del 1990, le regioni non si sono dimostrate certamente meno inadempienti di quanto non fosse stato in precedenza il Governo, ed è anzi estremamente grave il fatto che, pur avendone la possibilità, esse non abbiano individuato, per la realizza-

zione delle opere previste dalla legge, strumenti più idonei di quello rappresentato dai tre consorzi cui in precedenza tali opere erano state affidate.

Il senatore GUALTIERI, nel ribadire le osservazioni svolte nella precedente seduta circa la negatività di fenomeni come quello della realizzazione a San Patrignano di strutture di ricovero al di fuori di ogni controllo e di qualsiasi norma, ringrazia comunque il ministro per la sua disponibilità e sia augura che egli continui a tenere, con la consueta puntualità la Commissione al corrente delle iniziative da lui condotte per la realizzazione di un efficace programma di lotta contro l'AIDS.

Concorda il senatore DIONISI, il quale auspica che il Governo si impegni per sviluppare una politica di contenimento dell'AIDS imperniata soprattutto sull'informazione, l'educazione e la prevenzione, senza farsi frenare da quegli scrupoli di carattere culturale che, in passato, hanno rallentato l'opera di informazione, che deve essere condotta in uno spirito di laica attenzione alla realtà del costume sociale.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso l'esame della relazione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135.

IN SEDE DELIBERANTE

(223) BETTONI BRANDANI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(713) NAPOLI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(822) DIONISI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco

(Seguito della discussione e approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 luglio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Bettoni Brandani aveva illustrato gli emendamenti da lei presentati al testo accolto nella precedente fase procedurale e assunto a base della discussione dalla Commissione.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 3.4 con il quale si intende sopprimere il comma 1 dell'articolo 3, così da non far gravare sugli informatori scientifici un obbligo di correttezza del messaggio informativo aziendale la cui responsabilità deve essere attribuita all'impresa farmaceutica.

Concorda il senatore MANARA, il quale sottolinea il rapporto fiduciario che deve sussistere tra l'impresa e l'informatore scientifico.

Concorda altresì il senatore CARELLA, che esprime perplessità sulla idoneità della normativa in esame a risolvere la dicotomia tra la natura professionale e quella subalterna dell'attività dell'informatore scientifico.

Il senatore GREGORELLI illustra l'emendamento 3.5, che definisce di natura «libero professionale» il contratto tra l'informatore e l'impresa farmaceutica, proprio al fine di tentare di ridurre la contraddizione testè rilevata dal senatore Carella.

Il senatore BINAGHI osserva che un simile emendamento porrebbe in difficoltà quegli informatori, che sono la grande maggioranza, che attualmente hanno un contratto di lavoro di tipo subordinato.

Il senatore GREGORELLI fa presente che ben altre sono le contraddizioni del disegno di legge in esame; in particolare non è chiaro come una norma di tipo transitorio possa far rientrare nell'ambito di un albo professionale, per l'iscrizione al quale è richiesta a regime la laurea, anche soggetti che attualmente esercitano l'attività di informatore scientifico ma che sono privi dei titoli di studio adeguati.

Dopo interventi del senatore CARELLA, il quale esprime perplessità per la mancata previsione di un adeguato ordinamento previdenziale, e del senatore MANARA, che ritiene non esservi incompatibilità tra l'iscrizione all'albo e la sussistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello libero-professionale, il senatore XIUMÈ ritiene inopportuno ingabbiare in una forma predeterminata il rapporto di lavoro degli informatori scientifici, osservando che lo scopo della normativa in esame è essenzialmente quello di sottrarre all'attività dell'informatore medico scientifico il carattere di promozione commerciale, offrendo nel contempo, almeno per il futuro, uno sbocco professionale alla «laurea breve» nel settore dell'informazione scientifica.

Il senatore CARELLA osserva che il comma 4 dell'articolo 3, che prevede la possibilità della contemporanea iscrizione dell'informatore scientifico ad altro albo professionale, appare di dubbia opportunità, anche perchè è difficile definire una sorta di incompatibilità nell'esercizio di due professioni alle quali si è abilitati, incompatibilità che pure sembrerebbe determinata dal comma stesso.

Concorda la RELATRICE, che presenta quindi l'emendamento 3.6, inteso a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

Sono approvati l'emendamento 1.1 della relatrice, sul quale il Governo esprime parere favorevole e l'articolo 1 nel testo emendato.

L'articolo 2, posto ai voti, è approvato.

Sono approvati, conforme il parere della relatrice e del Governo gli emendamenti 3.4, 3.1 e 3.2.

L'emendamento 3.5 risulta quindi precluso.

Sono quindi approvati gli emendamenti 3.3 e 3.6 in ordine ai quale il Governo esprime parere favorevole, e l'articolo 3 nel testo emendato.

Sono quindi separatamente posti in votazione e approvati gli articoli dal 4 al 16.

Successivamente è approvato l'emendamento 17.1 della relatrice, sul quale il Governo esprime parere favorevole, e quindi l'articolo 17 nel testo emendato.

Sono altresì approvati l'emendamento 18.1 della relatrice, con il parere favorevole del Governo, e l'articolo 18 nel testo emendato.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli dal 19 al 26.

Con il parere favorevole del Governo, è approvata la proposta di coordinamento n.1 della relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore LAVAGNINI dichiara che i senatori popolari voteranno contro l'approvazione del disegno di legge. Egli deplora che la questione degli informatori scientifici, caratterizzata oltretutto da fenomeni di corruzione che richiederebbero un dibattito ben altrimenti ampio e approfondito sull'intera materia della gestione dei mercati farmaceutici, sia stata affrontata utilizzando una «corsia preferenziale» che è stata negata a disegni di legge concernenti questioni di grande importanza sanitaria, sociale e morale.

Il senatore Lavagnini ritiene inoltre che il testo in votazione sia reticente ed ambiguo per questioni di grande rilievo.

Il senatore MANARA annuncia l'astensione dei senatori della Lega e condivide le osservazioni del senatore Lavagnini circa l'opportunità di un esame più meditato e approfondito.

Posto ai voti nel suo complesso, è infine approvato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, con gli emendamenti testè approvati, e con il seguente titolo: «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco».

La seduta termina alle ore 18,10.

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
DALLA COMMISSIONE NELLA PRECEDENTE
FASE PROCEDURALE PER I DDL. NN. 223-713-822**

Art. 1.

Sostituire le parole: «uso interno» con le altre: «uso umano».

1.1

BETTONI BRANDANI

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.4

CAMPUS

Al comma 2, sopprimere le parole: «e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende».

3.1

BETTONI BRANDANI

Al comma 3, sostituire le parole: «assumere con contratto di diritto privato solo iscritti all'albo» con le altre: «attingere dall'albo».

3.2

BETTONI BRANDANI

Al comma 3, sostituire le parole: «di diritto privato» con le altre: «esclusivamente di rapporto libero-professionale».

3.5

GREGORELLI, ANDREOLI, LAVAGNINI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «A detti» con l'altra: «Agli».

3.3

BETTONI BRANDANI

Sopprimere il comma 4.

3.6

BETTONI BRANDANI

Art. 17.

Sopprimere la lettera d).

17.1

BETTONI BRANDANI

Art. 18.

Sopprimere la lettera e).

18.1

BETTONI BRANDANI

Proposta di coordinamento

Sopprimere la parola «medico» in tutti gli articoli in cui è inserita all'interno della dizione «informazione medico scientifica» o «informatore medico scientifico» o «informatore medico scientifici».

1

BETTONI BRANDANI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

169ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Caramazza e per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1931) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso, dopo le repliche di relatore e Governo.

Il senatore CARCARINO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1931 di conversione del decreto-legge 10 luglio 1995 n. 235, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

rilevato che periodicamente si ripresenta l'emergenza degli incendi boschivi;

considerato che le competenze sono frammentate tra i vari organismi, con modalità di intervento spesso complesse;

impegna il Governo

alla stesura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, di un testo unico in materia».

0/1931/1/13ª

CARCARINO, MODULO

Il senatore PINTO aggiunge la propria firma all'ordine del giorno testè illustrato, suggerendone una riformulazione.

Il senatore SICA vi aggiunge anch'egli la firma, concordando con la riformulazione proposta.

Il senatore CARCARINO accoglie le proposte di riformulazione dell'ordine del giorno, il cui testo diviene il seguente:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1931 di conversione del decreto-legge 10 luglio 1995 n. 235, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

rilevato che periodicamente si ripresenta l'emergenza degli incendi boschivi;

considerato che le competenze sono frammentate tra i vari organismi, con modalità di intervento spesso complesse;

impegna il Governo

alla predisposizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 235, di un progetto di testo unico in materia, che valga tra l'altro a razionalizzare e coordinare in tempo utile tutti gli interventi che si rendono opportuni e necessari».

0/1931/1/13* (Nuovo testo)

CARCARINO, MODOLO, PINTO, SICA

Il relatore TERZI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario BARBERI preannuncia l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), laddove presentato in Assemblea a nome della Commissione. Il sottosegretario CARAMAZZA conviene con tale giudizio, pur ritenendo necessario specificare meglio la natura non meramente compilativa del testo unico ed esprimendo perplessità sul termine di novanta giorni.

Il senatore CARCARINO insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il presidente BRAMBILLA avverte che - in attesa del parere della 5ª Commissione - si potranno svolgere soltanto l'illustrazione e la discussione degli emendamenti presentati.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 1.1 che viene poi riformulato in un nuovo testo, su invito del senatore PINTO: questi, conseguentemente, aggiunge la propria firma all'emendamento riformulato e ricorda che la percezione meramente vincolistica di determinati parchi - da parte delle popolazioni che risiedono al loro interno - può essere all'origine di taluni incendi dolosi.

Il senatore GRIPPALDI illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore MATTEJA illustra gli emendamenti 1.3 e 1.5.

Il senatore MANIS fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.4.

Interviene sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 il senatore PINTO, il quale lamenta la carenza della necessaria normativa procedurale presupposta dall'emendamento 1.2 e, pertanto, invita a trasformarlo in ordine del giorno; suggerisce poi riformulazioni degli emendamenti 1.4 ed 1.5, implicanti anche una diversa modulazione delle risorse finanziarie da destinare alle varie finalizzazioni. In particolare, l'emendamento 1.5 dovrebbe riferirsi alle iniziative di prevenzione degli incendi assunte dalle comunità montane o dai comuni e, per il tramite di questi, dalle associazioni di volontariato.

Il senatore VELTRI, dopo aver invitato a ritirare l'emendamento 1.1, auspica che l'emendamento 1.4 mantenga la finalità di sensibilizzazione della popolazione scolastica anche mediante la previsione di campagne di informazione sulle cause di potenziali incendi; giudica infine mal formulato l'emendamento 1.3.

Il senatore MANIS, dopo aver invitato il proponente a ritirare l'emendamento 1.1, difende la previsione di spesa dell'emendamento 1.4, giudicando necessario un coinvolgimento della scuola e degli enti locali nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi. Riformula comunque l'emendamento 1.4 accogliendo parzialmente i suggerimenti del senatore Pinto, in quanto è necessario rompere il circolo vizioso che vede l'assunzione temporanea di forestali ed il mercato delle forniture come una delle principali cause della proliferazione degli incendi; in attesa di affermare il principio secondo cui vanno incentivati i comuni che hanno saputo tutelare meglio il loro territorio, limitando i danni da incendi, l'emendamento 1.4 (nuovo testo) rappresenta un indirizzo da seguire. Auspica, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svolga al più presto l'audizione del Comandante del Corpo dei vigili del fuoco e di un dirigente del Dipartimento della Protezione civile, allo scopo di chiarire alcuni episodi verificatisi recentemente in Sardegna e tali da far insorgere dubbi sulla capacità di coordinamento delle risorse materiali ed umane in campo nella lotta agli incendi.

Il senatore MATTEJA ritira l'emendamento 1.3; valuta poi la richiesta di riformulazione dell'emendamento 1.5 unitamente al secondo firmatario, senatore SPECCHIA, il quale esprime la sua opposizione ad ogni modifica dell'emendamento: esso risponde ad una precisa finalità, volta a valorizzare il volontariato, mentre i suggerimenti del senatore Pinto appaiono mossi da intenti parzialmente diversi.

Il relatore TERZI, nel riservarsi di formulare il proprio parere sugli emendamenti alla luce delle posizioni che esprimerà la 5ª Commissione permanente, invita intanto al ritiro dell'emendamento 1.1. L'approvazione dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) dovrebbe infatti aver esaurito - col rinvio al testo unico organico della legislazione in materia

- i suggerimenti modificativi del testo del decreto-legge, che andrebbe convertito al più presto per far fronte senza ulteriori ritardi all'insorgenza di nuovi incendi. In tale quadro va anche vista la problematica sottesa all'emendamento 1.2, che potrebbe essere trasformato in ordine del giorno in Assemblea; quanto all'emendamento 1.4, una campagna di propaganda è già in atto e, se il Governo si impegnerà ad accelerarla nei prossimi mesi, il proponente dovrebbe ritirare l'emendamento; infine, l'emendamento 1.5 non considera che alcuni albi regionali del volontariato non contemplano la finalità di protezione civile.

Il senatore GRIPPALDI accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.2, riservandosi di riformularlo come ordine del giorno.

Il senatore CARCARINO respinge l'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 (nuovo testo), nonostante tale invito fosse da ultimo fatto proprio anche dal senatore SPECCHIA.

Il senatore MANIS respinge l'invito a ritirare l'emendamento 1.4 (nuovo testo).

Il sottosegretario BARBERI, riservandosi di esprimere i propri pareri sugli emendamenti alla luce delle posizioni della 5ª Commissione, ricorda che la spesa complessiva della campagna antincendi dell'anno scorso sfiorò i 100 miliardi, mentre i 40 miliardi oggetto del decreto-legge in titolo rappresentano tutto ciò che si è potuto ottenere, date le attuali ristrettezze di bilancio. È perciò necessario procedere al più presto alla conversione del decreto, pur essendovi questioni - come il volontariato e l'informazione - meritevoli di attenzione: ferma restando la competenza sulla copertura finanziaria della Commissione bilancio, il rappresentante del Governo giudica possibile accogliere talune delle istanze emerse, purchè il loro complesso non impegni somme superiori ad un miliardo di lire.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1931**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale», inserire le seguenti: «anche con riferimento alle aree protette».

1.1

CARCARINO

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento alle aree protette».

1.1 (Nuovo testo)

CARCARINO, PINTO

Al comma 2, dopo le parole: «sono utilizzati i lavoratori, di cui al decreto-legge 16 giugno 1995, n. 232» aggiungere le seguenti: «, nonchè agricoltori, coltivatori diretti o braccianti agricoli titolari o conduttori di aziende agricole ricadenti in una fascia perimetrale dell'ampiezza massima di 2 mila metri lineari, circostante le aree rimboschite, oggetto di intervento che potranno proporre rituale istanza agli ispettorati provinciali dell'amministrazione forestale».

1.2

GRIPPALDI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 3, dopo la parola: «boschivi», inserire le seguenti: «all'erogazione di un compenso forfettario omnicomprensivo pari a 90 ore di lavoro straordinario, per ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre, per 24 unità di personale del Centro operativo aereo unificato».

1.3

MATTEJA, SPECCHIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per informare i cittadini sulle cause quasi sempre dolose o accidentali degli incendi boschivi sul territorio nazionale, sarà effettuata, con urgenza, una campagna di informazione su mezzi di comunicazione locale e nazionale. Per questa campagna di educazione è autorizzata la spesa di 2 miliardi per l'anno 1995».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «la spesa di lire 40 miliardi» con le seguenti: «la spesa di lire 38 miliardi».

1.4

LASAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per informare i cittadini sulle iniziative di prevenzione e repressione delle azioni dolose e delle cause accidentali degli incendi boschivi sul territorio nazionale, sarà effettuata, con urgenza, una campagna di informazione su mezzi di comunicazione locale e nazionale. Per questa campagna di educazione è autorizzata la spesa di 2 miliardi per l'anno 1995».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «la spesa di lire 40 miliardi» con le seguenti: «la spesa di lire 38 miliardi».

1.4 (Nuovo testo)

LASAGNA, MANTIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le associazioni di volontariato iscritte agli albi regionali di tutela ambientale e di tutela civile, allo scopo di acquisto di attrezzature per l'attività antincendio e di abbigliamento ignifugo, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo».

Conseguentemente al comma 1, sostituire la cifra: «40 miliardi» con la seguente: «39 miliardi».

1.5

MATTEJA, SPECCHIA, GRIPPALDI

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Relazione del Presidente sulla formazione dei fascicoli SISDE riguardanti esponenti politici e partiti

(Discussione e approvazione)
(R050 01, B65ª, 0002ª)

Il Presidente illustra una relazione sulla formazione dei fascicoli, da parte del SISDE, su esponenti politici e partiti.

Conclusa l'esposizione del Presidente, intervengono a proporre integrazioni e modifiche al testo del documento i deputati Di Muccio, Soda e Neri e il senatore Marchetti.

Il Presidente pone quindi ai voti la Relazione che è approvata all'unanimità dei presenti, con il seguente titolo: «Rilievi sui fascicoli SISDE e sui poteri di controllo».

Il Comitato decide altresì che la Relazione sia resa pubblica deliberandone, a tal fine, la presentazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

SUI LAVORI DEL COMITATO
(R007 000, B65ª, 0013ª)

Il Presidente avverte che nella prossima settimana sarà convocato l'Ufficio di Presidenza e, successivamente, il Comitato per procedere all'audizione del direttore del SISDE.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1° e 4° riunite:

(566) **PASQUINO ed altri: Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage:** rinvio dell'emissione del parere;

alla 1° Commissione:

(1618) **PINTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 18 gennaio 1992, n.16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali:** rinvio dell'emissione del parere;

(1743) **ZACCAGNA: Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari:** rinvio dell'emissione del parere;

alla 3° Commissione:

(1846) **Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993:** parere favorevole con osservazioni;

alla 6° Commissione:

(1968) **Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n.286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione:** rinvio dell'emissione del parere;

(1986) **Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del**

Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10ª Commissione:

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n.282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio: parere contrario;

alla 11ª Commissione:

(1953) Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1408) MANFROI ed altri: Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo: rinvio dell'emissione del parere;

(1662) SALVATO ed altri: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12ª Commissione:

(1882) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unico risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale: rinvio dell'emissione del parere;

(1550) ALBERTI CASELLATI: Norme in materia di procreazione assistita: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(1931) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n.275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale: rinvio dell'emissione del parere;

(1777) Legge quadro sull'inquinamento acustico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

(637) DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere;

(1372) LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

64° Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI*La seduta inizia alle ore 16,15.*

(1986) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6° Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge che determina il tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le loro prestazioni professionali. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, anche sulla scorta del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1457) Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3° Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI fa presente che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione contro il doping. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, anche sulla scorta del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1825) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI rileva che sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la repubblica italiana e il Regno del Marocco in materia di trasporti internazionali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la CECA e la repubblica di Slovenia. Per quanto di competenza si segnala che il testo dell'Accordo comporta oneri finanziari inerenti all'istituzione di un comitato misto (previsto dagli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo), che però - secondo quanto affermato nella relazione al disegno di legge - risultano posti a carico della CECA, per cui il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto a Singapore il 30 luglio 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI riferisce sul disegno di legge che reca autorizzazione alla ratifica di un accordo di collaborazione strutturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Singapore. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la consistenza dell'onere finanziario è puntualmente dimostrata nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento e la clausola di copertura non presenta problemi.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1826) Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n.225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Parere alla 1^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che perviene un ulteriore emendamento relativo al provvedimento sui Commissariati del Go-

verno per il quale sembra opportuno acquisire chiarimenti dal Tesoro sugli effetti economici del previsto passaggio di personale alla qualifica ad esaurimento.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime avviso contrario sull'emendamento in esame, in quanto esso comporta nuovi oneri non quantificati nè coperti e contrasta con la normativa generale in materia di pubblico impiego.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.3.

(1931) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 18 luglio.

Pervengono ora emendamenti, tra i quali si segnalano quelli 1.3, da cui sembrano derivare maggiori oneri finanziari, da ritenere però assorbiti nel tetto di spesa fissato, e 2.0.1, finalizzato a incrementare l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel quale è contenuta una copertura degli oneri finanziari non corretta perchè i capitoli sono obbligatori.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro sugli emendamenti in esame. Per quanto riguarda quello 1.3, esso mantiene l'onere nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 3. Sugli emendamenti 1.4 e 1.5 il parere del Tesoro è contrario, in quanto essi comportano la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1 da lire 40 miliardi a lire 37 miliardi, non consentendo in tal modo la copertura nel 1995 dei costi di gestione previsti in tale norma. Per quanto riguarda infine l'emendamento 2.0.1, il Tesoro fa presente che esso manca della Tabella che dovrebbe recare i contingenti annuali dei previsti incrementi organici. L'emendamento risulta poi in contrasto con l'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, in quanto imputa l'onere per il triennio 1995-1997 su capitoli di spesa obbligatori dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che peraltro non presentano, per il predetto periodo, i margini finanziari necessari alla copertura dell'onere.

Il senatore MORANDO concorda con le osservazioni del Governo in merito agli emendamenti 1.4 e 1.5.

Per il relatore MANTOVANI gli emendamenti 1.4 e 1.5 non presentano problemi di copertura finanziaria, anche se appare preferibile non ridurre l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del testo del decreto-legge. Fa presente inoltre che i due

emendamenti sono da considerare alternativi, in quanto utilizzano la medesima copertura finanziaria.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quello 2.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio: richiesta di parere sull'utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che si tratta di un nuovo provvedimento di urgenza, finalizzato a rifinanziare il contributo di cui dispongono gli uffici provinciali dell'industria, nonché a concedere un contributo di perequazione alle camere di commercio.

Per quanto di competenza si fa presente che anche in questo provvedimento, come in altri precedentemente emanati dal Governo, la copertura finanziaria è attuata mediante utilizzi in difformità di accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente, il che è consentito ai provvedimenti di urgenza solo «per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del paese» o in «situazioni di emergenza economico-finanziaria» (come dispone l'articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978, modificata). Anche nel caso in cui gli interventi in questione possano considerarsi come rientranti nelle fattispecie di cui sopra, il che però non sembra, appare comunque opportuno chiedere il prescritto parere alle Commissioni parlamentari competenti nelle materie a cui si riferiscono gli accantonamenti utilizzati: e cioè la 2^a e la 7^a Commissione permanente.

Si segnala infine che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'erogazione di un contributo straordinario di 4 miliardi di lire alle camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti. La copertura finanziaria di tale onere è indicata nelle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio. In proposito, occorre rilevare che sembra trattarsi di risorse finanziarie già destinate ad altri scopi e comunque non utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove e maggiori spese. Inoltre si tratta di una copertura non corretta, perchè occorrerebbe modificare la legge di base.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale chiarisce che l'importo di 4 miliardi di lire, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, costituisce la residua disponibilità del conto perequativo intercamerale istituito dall'articolo 12 della legge n. 407 del 1990 e gestito dall'Unioncamere. Tale residua disponibilità, in assenza di modifiche legislative, dovrebbe essere restituita alle Camere di commercio che hanno contribuito ad alimentare il conto perequativo. La copertura del contributo straordinario risulta pertanto idonea, in quanto non sono state compromesse le finalità originarie sottese all'istituzione del conto perequativo, e visto che l'utilizzazione dell'importo suddetto a sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 viene disposta con apposito intervento legislativo, volto proprio a modificare la legge di base.

Il relatore MORANDO, dopo aver rilevato che i chiarimenti del Governo superano le perplessità suscitate dal comma 3 dell'articolo 1, osserva che è in ogni caso opportuno richiedere alle competenti commissioni parlamentari il parere sugli utilizzi in difformità contenuti nel testo del decreto-legge.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 2ª e alla 7ª Commissione permanente il parere sugli utilizzi in difformità di accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, contenuti nel testo del decreto-legge.

(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che il disegno di legge contiene misure per la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa. Esse avviano un processo di delegificazione da attuarsi mediante i meccanismi previsti dalla legge n. 400 del 1988.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede, in particolare la possibilità di realizzare per provvedimento amministrativo mutamenti negli impegni delle risorse finanziarie assegnate in bilancio. Al riguardo, sembrerebbe opportuno condizionare il parere di nulla osta all'approvazione di una norma aggiuntiva che nel caso in cui da ciò discenda un accorpamento dei capitoli del bilancio dello Stato o modificazioni della loro denominazione sia indicata, in allegato a ciascun stato di previsione dello stesso bilancio, tale modificazione e le economie di spesa che ne conseguono. In tal modo, potrebbe svolgersi una attività di controllo degli effetti finanziari della delegificazione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia espressamente previsto, con riferimento all'ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 1, che ove dalla disposizione richiamata discendano l'accorpamento di capitoli del bilancio dello Stato o modificazioni della loro denominazione, sia indicata, in allegato a ciascuno stato di previsione dello stesso bilancio, tale modificazione e le economie di spesa che ne conseguono.

(1729) BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che si tratta del nuovo testo del disegno di legge sulle celebrazioni del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799.

La copertura finanziaria delle spese previste non appare corretta, in quanto essa dovrebbe essere riferita al triennio 1995-1997, oppure partire dal 1996. Inoltre, non vi è capienza sull'accantonamento della pubblica istruzione del capitolo 9001. Occorrerebbe, pertanto, rinviare l'esame in attesa di un emendamento che modifichi l'articolo 5.

L'esame è conseguentemente rinviato.

(1395) CARINI ed altri: Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore BUSNELLI osserva che il disegno di legge è volto a delineare una normativa-quadro sulla pesca nelle acque interne. Non si evidenziano problemi di carattere finanziario. È da segnalare, peraltro, che la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 5, appare impropria in quanto interviene sull'organizzazione dei bilanci regionali, che sono regolati da una recente specifica normativa.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario sull'articolo 5, comma 2, poichè la finalizzazione a scopi specifici degli introiti derivanti alle Regioni dal rilascio delle licenze di pesca dilettantistiche e dalle sanzioni amministrative incide negativamente sull'autonomia di spesa costituzionalmente garantita alle Regioni stesse. Il Tesoro fa presente inoltre che la costituzione di appositi fondi presso le tesorerie delle Regioni consente la possibilità di gestioni fuori bilancio e contrasta con l'articolo 6, comma 3, della legge-quadro n. 335 del 1976 in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni.

Il senatore DUJANY sottolinea la necessità che il disegno di legge faccia salve le specifiche competenze in materia delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 5, comma 2, per il quale il parere è contrario.

(1675) BALDELLI ed altri: Istituzione del Ministero delle attività produttive

(1881) PERIN ed altri: Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero

(1619) LARIZZA ed altri: Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta del testo predisposto dal comitato ristretto della Commissione industria in cui si prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive e la conseguente soppressione dei Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero, nonché un complessivo riordino delle funzioni anche con riferimento a quelle attualmente attribuite ad enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nei settori corrispondenti.

In considerazione del fatto che l'articolo 3 del testo unificato dei disegni di legge prevede che la riorganizzazione amministrativa abbia luogo sulla base di criteri di semplificazione dei procedimenti, eliminazione di duplicazione delle strutture e di contenimento della spesa pubblica, è presumibile che da essa derivino effetti di risparmio. Tuttavia, può essere opportuno condizionare il parere di nulla osta della Commis-

sione bilancio all'inserimento di una norma di carattere generale che espliciti come agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli organismi previsti nella legge si provveda a carico degli stanziamenti di bilancio relativi agli organismi in essere prima delle soppressioni, fusioni e trasformazioni di cui alla stessa legge, senza quindi un incremento di onere.

Con riferimento, in particolare, all'articolo 8, concernente l'istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione dei crediti alle esportazioni, è opportuno precisare che la garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi dell'Agenzia non può in ogni caso superare l'importo degli stanziamenti a ciò finalizzati.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che suggerisce l'opportunità della predisposizione da parte del Governo di una relazione tecnica, ai fini di una puntuale quantificazione degli oneri che potrebbero scaturire dal testo in esame, nonché per la valutazione della relativa copertura finanziaria.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera quindi di richiedere al Governo la relazione tecnica sul testo unificato in esame.

(221) Emendamento al disegno di legge: TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che perviene il subemendamento 9.1/1, che integra l'emendamento 9.1 su cui la Sottocommissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il subemendamento contiene la copertura finanziaria della norma che istituisce, presso l'Istituto superiore di sanità, il centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi e di cellule: essa si basa sulla utilizzazione dei fondi assegnati dal decreto legislativo n. 502 del 1992 all'Istituto superiore di sanità per attività di ricerca corrente e finalizzata. Nel presupposto che la norma configuri un tetto di spesa entro il quale far rientrare, per effetto del subemendamento, anche gli oneri suddetti, potrebbe esprimersi un parere favorevole che supererebbe anche la contrarietà formulata sull'emendamento 9.1.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario sul subemendamento, in quanto esso utilizza risorse già vincolate ad altre finalità per la copertura finanziaria di nuovi oneri, che peraltro non risultano quantificati.

Dissentente il relatore MORANDO, il quale sottolinea che le risorse utilizzate dal subemendamento per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'emendamento 9.1 non riguardano finalità estranee.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul subemendamento 9.1/1, nel presupposto che la norma in esso richiamata configuri un tetto di spesa entro il quale far rientrare gli oneri derivanti dall'emendamento 9.1. Precisa inoltre che l'approvazione del subemendamento farebbe superare il parere di contrarietà espresso sull'emendamento 9.1.

La seduta termina alle ore 17,15.

FINANZE E TESORO (6°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

(727) **COSTA e FERRARI Francesco.** - *Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse:* parere di nulla osta;

(1934) **BECCARIA ed altri.** - *Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE):* parere contrario.

alla 11ª Commissione:

(1953) **Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

ISTRUZIONE (7*)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

(1377) **MACERATINI ed altri:** *Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche:* parere favorevole con osservazioni;

(1881) **PERIN ed altri:** *Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero:* parere contrario;

alla 12ª Commissione:

(74) **MANIERI:** *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409:* rimessione alla sede plenaria;

(933) **SIGNORELLI:** *Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia:* rimessione alla sede plenaria;

(1060) **DI ORIO ed altri:** *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:* rimessione alla sede plenaria;

(1882) *Disciplina della professione di odontoiatra,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale: rimessione alla sede plenaria.

INDUSTRIA (10*)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

(1968) *Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione: parere favorevole*

alla 13ª Commissione:

(637) *DOPPIO ed altri. Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere;*

(1372) *LUBRANO DI RICCO ed altri. Legge quadro in materia di inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere;*

(1777) *Legge quadro sull'inquinamento acustico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Rovetto ed altri: rinvio dell'emissione del parere.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 19

Seguito dell'esame di questioni relative alle mozioni di sfiducia individuali.

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 15,30

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1989)
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
 - PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
 - MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
 - BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).

- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (1826).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (1794).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per il disegno di legge:

- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).
- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio, 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana (410).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- **IMPOSIMATO** ed altri. - Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- **BATTAGLIA** ed altri. - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- **BATTAGLIA** ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- **BATTAGLIA** ed altri. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- **IMPOSIMATO** ed altri. - Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni e dalle province autonome (1839).

*In sede referente***I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SPERONI.** - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA.** - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SALVI** ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SALVATO** ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- **MANCONI** ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- **MANCINO** ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).
- ROBUSTI ed altri. - Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici (631).
- BRIGANDÌ ed altri. - Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica (1670).
- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- BONANSEA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati (1791).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
 - LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).

- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (1916).
- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

III. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- BELLONI ed altri. - Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio (1529).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 16

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri:

- Audizione dei rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL presso il Ministero.
 - Audizione dei rappresentanti del sindacato SINDMAE.
-

DIFESA (4*)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto concernente il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 1995.

BILANCIO (5*)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 9

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).

II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero (1993) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1968).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (1986) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (1903).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).
-

ISTRUZIONE (7*)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 9 e 15,15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero (1993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).
- CASTELLANI ed altri. - Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (1633).
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (1729).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- *Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria* (1629).
- MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).
- LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
- CAMPUS e NISTICÒ. - Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. - *Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria* (1824).
- BATTAGLIA e PEDRIZZI. - Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1842).

V. Esame del disegno di legge:

- SURIAN. - Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia (1859).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).
- SIGNORELLI. - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).
- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (518).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONANSEA ed altri. - Metanizzazione dei comuni montani (770).
- BOSCO. - Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane (1329).
- BONANSEA. - Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione (1450).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Catania.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina.

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 (1954).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).
- BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari (1489).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF) (1568).
- ROBUSTI ed altri. - Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF) (1661).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli (224).

Sui lavori della Commissione

- Proposta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, d'indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone di montagna e la prospettiva circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico di enti.
- Proposta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, d'indagine conoscitiva sullo stato dei comparti orto-floro-frutticolo.

INDUSTRIA (10*)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 9 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).

- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).

- Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (1955).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).

- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).

- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA e FERRARI Francesco. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (727).

- PELELLA e SICA. - Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile (1630).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LOMBARDI CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).

- COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).

- BECCARIA ed altri. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 11,30, 15 e 21

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SPERONI. - Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali (31).
 - MARCHETTI ed altri. - Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere (111).
 - SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali (131-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131*).
 - DANIELE GALDI ed altri. - Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia (151).
 - FARDIN ed altri. - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (559).
 - MANFROI ed altri. - Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo» (766).
 - CAMO e COSTA. - Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo (833).
 - DE LUCA. - Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (1149).

- SCRIVANI e DI BELLA. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961 (1157).
- CUSIMANO. - Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali (1205).
- TRIPODI ed altri. - Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio (1253).
- SALVATO ed altri. - Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (1355).
- FOLLONI ed altri - Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori (1359).
- MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).
- MANFROI ed altri. - Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo (1408).
- NATALI. - Norme previdenziali in materia agricola (1512).
- SALVATO ed altri. - Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (1662).
- e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 15,30

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (221).
- IMPOSIMATO ed altri. - Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espianti e dei trapianti (1701).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

II. Esame dei disegni di legge:

- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).
 - SIGNORELLI. - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
 - DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^o)

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- *Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (1931).*

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- *COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (Doc. XXII, n. 12).*

III. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:

- *SALVATO e CARCARINO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del fiume Sarno (Doc. XXII, n. 16).*
- *SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche (Doc. XXII, n. 13).*

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- *GIOVANELLI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci (721).*

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- *Legge quadro sull'inquinamento acustico (1777) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri).*
 - *DOPPIO ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (637).*
 - *LUBRANO DI RICCO ed altri. - Legge quadro in materia di inquinamento acustico (1372).*
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 9

Indagine in materia di sicurezza del sangue

Preparazione di un documento.

Indagine in materia di policlinici universitari

Preparazione del documento conclusivo.

Indagine in materia di ospedali incompiuti

Preparazione del documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 20

- Seguito della discussione della relazione sulla missione in Liguria.
 - Seguito della discussione del documento recante proposte di modifica dell'articolo 430 del codice di procedura penale, in materia di confisca obbligatoria.
 - Seguito della discussione della relazione sul «Caso Cordopatri».
 - Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».
 - Discussione della relazione sulla Campania.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Mercoledì 26 luglio 1995, ore 17 e 19

ORE 17

Audizione del dottor Pietro Petrucci, giornalista.

ORE 19

Sui lavori della Commissione.
